

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
FINANZE (VI)	»	22
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	134
<i>INDICE GENERALE</i>	»	135

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla politica estera italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Stefano STEFANI, indi del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica Lamberto DINI. — Interviene il Ministro degli affari esteri Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla politica estera italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Alessandro MARAN (PD), Margherita BONIVER (PdL), il senatore Pietro MARCENARO (PD), il deputato Fabio EVANGELISTI (IdV), il senatore Marco PERDUCA (PD), i deputati Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Gianni VERNETTI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD), Carmen MOTTA (PD), Renato FARINA (PdL), Matteo MECACCI (PD), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Furio COLOMBO (PD) e Enrico PIANETTA (PdL).

Il ministro Franco FRATTINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Governatore della Provincia di Herat della Repubblica islamica dell'Afghanistan, Yusuf Nouristani	4
---	---

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Mercoledì 27 maggio 2009.

Incontro con il Governatore della Provincia di Herat della Repubblica islamica dell'Afghanistan, Yusuf Nouristani.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.15 alle 10.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcoordinatori, INAIL, ISPESL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 maggio 2009.

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcoordinatori, INAIL, ISPESL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposi-

zioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	8

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore (Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307.

Atto n. 72.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la VII Commissione (Cultura) si è testé pronunciata sullo schema di regolamento in esame, valutandolo favorevolmente.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, rileva come il dibattito svoltosi oggi presso la Commissione Cultura sia stato ampio e ritiene importante che il Governo sia stato presente e abbia così potuto raccogliere le diverse sensibilità che si sono manifestate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore (Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici).

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto TRIPI, *Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pierguido VANALLI (LNP), a più riprese, Raffaele VOLPI (LNP), Oriano GIOVANELLI (PD), Linda LANZILLOTTA (PD) e Giuseppe CALDERISI (PdL).

Alberto TRIPI, *Confindustria*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Armando OCCHIPINTI, *Confapi*, Roberto SCRIVO, *Fastweb*, Andrea AYMERICH, *Google Italia*, Andrea VALBONI, *Microsoft Italia*, e Giuseppe TILIA, *Telecom Italia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Raffaele VOLPI (LNP) e Donato BRUNO, *presidente*.

Armando OCCHIPINTI, *Confapi*, Andrea VALBONI, *Microsoft Italia*, Giuseppe TILIA, *Telecom Italia*, Roberto SCRIVO, *Fastweb*, Andrea AYMERICH, *Google Italia* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (Atto n. 72).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (atto n. 72);

visto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha valutato favorevolmente lo schema in esame,

visto che la VII Commissione (Cultura) ha valutato favorevolmente lo schema in esame;

considerato che il provvedimento è adottato sulla base delle previsioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prescrive il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;

tenuto conto che il testo dello schema di regolamento presentato alle Camere è quello oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 e che, a seguito di una pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, il Ministero ha riformulato alcune disposizioni, come comunicato nella lettera inviata a tale organo il 17 marzo 2009;

valutato, quindi, il provvedimento alla luce delle nuove formulazioni adottate a seguito dei contatti intercorsi con il

Consiglio di Stato, anche se non risultano ancora confluite nel testo all'esame delle Camere;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione delle disposizioni che riguardano l'istituenda Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, volte a delimitare l'ampiezza delle competenze trasversali in materia di valorizzazione in capo a tale Direzione generale ed a ribadire ulteriormente la prevalenza delle funzioni di tutela, in aderenza con quanto evidenziato dal Consiglio di Stato il 17 marzo 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una rivisitazione del numero degli uffici dirigenziali centrali che svolgono funzioni amministrative, prevedendone la loro riduzione nell'ottica dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa. Conseguentemente a tale riduzione, si potrebbero implementare le risorse dirigenziali dedicate all'attività di verifica e gli uffici periferici che svolgono sul territorio attività di tutela

del patrimonio culturale, al fine di dare maggiore incisività ed efficacia a dette funzioni;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), se l'intenzione è quella di mutare la denominazione degli « uffici dirigenziali di livello generale periferici » specificandone il carattere regionale – come sembrerebbe evincersi dalle modifiche introdotte in altre parti dello schema di regolamento – si valuti l'opportunità di riformulare il predetto numero nei termini seguenti: « al comma 1, primo periodo, la parola « periferici » è sostituita dalla seguente: « regionali »;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), considerata la natura monocratica che assume il Servizio di controllo interno del Ministero (SECIT), sembra necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, che stabilisce il conferimento di due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del SECIT;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 15), la competenza in capo alla Direzione generale per le antichità di « predisposizione degli indirizzi per il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, previsto dall'articolo 68 del Codice dei beni culturali », appare già attribuita alla medesima dal testo vigente dell'articolo 6, comma 2, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007;

e) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera h), che interviene sull'articolo 8, comma 2, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di specificare che la competenza in materia di predisposizione di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento di servizi per il pubblico, nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, sia espletata nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione;

f) all'articolo 1, comma 1, lettera p), che modifica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, sembra opportuno modificare anche il comma 1, lettera e), sostituendo le parole « per i beni librari » con le seguenti: « per le biblioteche », in armonia con le modifiche terminologiche apportate in altre parti del testo;

g) con riguardo ai Comitati regionali di coordinamento, disciplinati dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, si valuti l'opportunità di includere anche le « proposte di programmazione regionale » tra le fattispecie su cui tali Comitati si pronunciano obbligatoriamente;

h) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera q), che interviene sull'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, valuti il Governo l'opportunità di individuare la denominazione degli Istituti nazionali, procedendo alle conseguenti modifiche di coordinamento del testo;

i) con riguardo all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il primo periodo del comma 1 con la seguente formulazione: « Il Centro per il libro e la lettura già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile »;

l) si valuti l'opportunità di coordinare il comma 4 dell'articolo 2, che reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, con un'apposita disposizione da introdurre al comma 1 dell'articolo 21 del regolamento, che faccia salve le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 2001;

m) valuti il Governo l'esigenza di unificare in un'unica Direzione generale, tra quelle già previste, tutte le funzioni

afferenti le procedure amministrative relative alle mostre sia quando si debba ricorrere al mercato sia quando si debba decretare la garanzia di Stato, tenendo conto della natura trasversale ed onnicomprensiva della funzione, con particolare riferimento a quanto previsto dalle seguenti disposizioni dell'articolo 1, comma 1, dello schema di regolamento: lettera *f*), numero 7), relativo all'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera

g), che sostituisce l'articolo 7, comma 2, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *h*), relativamente all'articolo 8, comma 2, lettera *o*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *i*), numero 3), relativo all'articolo 9 comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007; lettera *l*), numero 6), relativo all'articolo 10, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 11

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole*) 14

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Professor Giuseppe Terranova, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università La Sapienza di Roma, di rappresentanti dell'Associazione antiusura protestati d'Italia, del Professore avvocato Lucio Ghia, nonché di rappresentanti del Centro studi procedure esecutive e concorsuali e dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento 15

INTERROGAZIONI:

- 5-01415 Contento: Sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari .. 15
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 17

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-01466 Ferranti e Fluvi: Sulla abolizione del libro dei soci 16
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 19

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468, approvato dal Senato
 (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca

interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'iter al Senato del relativo disegno di legge di conversione.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 5, recante disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'articolo in esame, nel testo modificato presso l'altro ramo del Parlamento, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge (commi 1 e 5).

La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 del codice di procedura civile); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Segnala che la disposizione fa generico riferimento al « presidente », senza specificare a quale ufficio giudiziario si riferisce.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dal Senato, prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 luglio 2009 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'articolo 1, comma 2.

Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. Con un emendamento introdotto dal Senato, è stata in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

I commi 3 e 4 dispongono, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati), a favore dei soggetti che, al 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati individuati dal decreto-legge in esame. Si tratta, in particolare, dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1° agosto 2009).

Il comma 3 prevede anche la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi, con esclusione delle procedure di esecuzione coattiva tributaria. Con riferimento a tali ultime procedure, una disposizione introdotta dal Senato precisa che si provvede ai sensi dell'articolo 6 (che provvede alla sospensione di termini in materia tributaria, creditizia, previdenziale e assistenziale). Tale rinvio all'articolo 6 desta talune perplessità e ritiene che sarebbe più opportuno che la norma prevedesse espressamente la sospensione anche delle procedure di esecuzione coattiva tributaria.

Sono inoltre sospesi: i termini relativi alle procedure concorsuali, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il comma 4 sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 5 aprile 2009, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.

Il comma 5 sospende fino al 31 luglio 2009 i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

Un emendamento approvato dal Senato ha integrato la formulazione del comma 5 prevedendo l'osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell'articolo 240-bis delle disposizioni di attuazione al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Ai sensi del comma 6, con riferimento ai processi penali in cui, al 6 aprile 2009, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati individuati dall'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, il giudice rinvia d'ufficio tali processi a data successiva al 31 luglio 2009 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono poi sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini previsti dal codice di rito penale, a pena di inammissibilità o decadenza, per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 7 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera: per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La medesima disposizione prevede, inoltre, che: la sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

Il comma 8 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui – ai sensi dei commi 5 e 6 – il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 6 – il processo è rinviato.

Il comma 9 prevede l'istituzione, presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila, del presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari. Fino al 31 luglio 2009, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, devono essere eseguite, a pena di nullità, presso il citato presidio per le comunicazioni e le notifiche de L'Aquila (comma 10). A seguito di modifica introdotta dal Senato, tali obblighi di comunicazione e notifica sono limitati ai soli atti di competenza degli uffici giudiziari aquilani. In forza della stessa modifica, è fatta salva la facoltà del giudice civile e amministrativo di ordinare *ex* articolo 663 del codice di procedura civile il rinnovo della citazione ove risulti che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto o non sia potuto comparire per caso fortuito o per causa di forza maggiore.

Analogamente, il comma 11 dispone che le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila do-

vranno essere eseguite, fino al 31 luglio 2009, presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Segnala, inoltre l'articolo 12, che introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie e prevede, tra l'altro, che in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento) e che la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati.

L'articolo 15, reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica. Il comma 3 introduce il reato di utilizzo indebito del segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile nei territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per la determinazione della sanzione la norma richiama l'articolo 497-ter del codice penale., relativo al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, che a sua volta richiama le pene dell'articolo 497-bis del codice penale., relativo al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il nuovo reato è dunque punito con la reclusione da uno a quattro anni.

L'articolo 16, infine, reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura; al medesimo Comitato viene demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici (e sui successivi subappalti e subcontratti) anche in deroga a quanto previsto dal regola-

mento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.

Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione del cd. regolamento REACH (reg. n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).

Il provvedimento, già esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti, è stato nuovamente trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge comunitaria per il 2007. Tale disposizione, richiamata dal successivo articolo 3 (recante la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) prevede, nel caso di mancato adeguamento ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, la ritrasmissione da parte del Governo dello schema di decreto con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni.

Sullo schema di decreto, nella seduta del 25 febbraio scorso, la II Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con una condizione testuale riferita all'articolo 14, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'allegato XIV del regolamento al di fuori dei casi consentiti. In considerazione delle caratteristiche di tali sostanze, ritenute particolarmente in grado di nuocere alla salute o all'ambiente e rientranti tra quelle che il regolamento definisce « estremamente preoccupanti », la Commissione ha chiesto di sostituire alla sanzione amministrativa una sanzione di natura penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 a euro 150.000).

Il nuovo schema di decreto recepisce la condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera.

Analoga modifica (sostituzione della sanzione amministrativa con la sanzione penale) è stata apportata all'articolo 16, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'allegato XVII. La relazione illustrativa spiega la modifica con ragioni di coerenza del sistema, spiegando che le sostanze richiamate dall'articolo 16 rappresentano il medesimo livello di rischio rispetto alle sostanze di cui all'articolo 14.

La Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 10 febbraio, ha espresso parere favorevole con diverse osservazioni, alcune delle quali di mero *drafting*. In attuazione di tali osservazioni, sono state apportate modifiche agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 11, comma 1 e 12, comma 3, finalizzate a rendere più chiara la formulazione di tali disposizioni.

Preso atto che è stata accolta la condizione apposta al parere espresso il 25 febbraio scorso, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 maggio 2009.

Audizione del Professor Giuseppe Terranova, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università La Sapienza di Roma, di rappresentanti dell'Associazione antiusura protestati d'Italia, del Professore avvocato Lucio Ghia, nonché di rappresentanti del Centro studi procedure esecutive e concorsuali e dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.35 e dalle 12.45 alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.35.

5-01415 Contento: Sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, anche perché ritiene che il ministero avrebbe comunque potuto ottenere i dati oggetto dell'interrogazione, inoltrando apposita richiesta agli uffici giudiziari interessati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01466 Ferranti e Fluvi: Sulla abolizione del libro dei soci.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita. Ricorda, peraltro, che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di chiarire l'interpretazione di una normativa che, a suo avviso, rischia di complicare anziché semplificare la vita delle società commerciali. La *ratio* della normativa in questione dovrebbe essere quella della semplificazione. Tuttavia è innegabile che oggi, per conoscere le vicende ed i trasferimenti delle quote, i soci debbano rivolgersi alle camere di commercio anziché limitarsi a consultare il libro dei soci.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

5-01415 Contento: Sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Contento si fa presente che le indennità spettanti ai giudici di pace vengono quantificate dal personale di cancelleria dello stesso ufficio in relazione alle attività svolte dal titolare della funzione e per gli importi fissati dagli articoli 11 e 15 della legge n. 374 del 1991.

Le indennità così quantificate vengono corrisposte direttamente dai medesimi uffici giudiziari per mezzo di procedure informatiche (GiudiciNet) gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari.

Detta procedura consente di eseguire il pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace con modalità simili a quelle previste per la corresponsione degli emolumenti stipendiali.

In sintesi, i singoli uffici giudiziari, dopo aver quantificato le indennità mensili spettanti al titolare della funzione (in base alle attività svolte), ne dispongono il pagamento tramite l'inserimento del dato nel sistema informatico GiudiciNet.

Va chiarito, al riguardo, che il pagamento ordinato dal singolo ufficio giudiziario viene effettuato (mediante accredito su conto corrente bancario o postale, o mediante altra modalità) sempre e comunque e, quindi, anche in assenza di fondi sul pertinente capitolo di bilancio (cap. 1362), poiché le spettanze in questione

vengono prima pagate dalle tesorerie dello Stato e, soltanto in un secondo momento, scaricate su tale capitolo.

Passando a rispondere ai singoli quesiti posti dall'interrogante, si deve premettere che l'Amministrazione non dispone, a livello centrale, dei dati relativi agli eventuali ritardi nell'erogazione delle indennità spettanti ai giudici di pace del Paese, verificatisi in sede periferica.

Pertanto, alla luce di quanto detto, eventuali problematiche riguardanti lentezze nelle operazioni di pagamento, ove effettivamente esistenti, non potendo essere attribuite a carenze di fondi dovrebbero essere, invece, verosimilmente ricercate nella fase precedente al pagamento e, quindi, nella fase di quantificazione ed ordinazione della spesa, attività attribuite alle singole cancellerie dei giudici di pace.

Ciò chiarito, si possono formulare, allo stato, solo le seguenti osservazioni di carattere generale, posto che nell'atto di sindacato ispettivo non vi sono riferimenti specifici riguardanti gli uffici giudiziari « poco solleciti » nei pagamenti delle spettanze in questione.

Pertanto, pur dandosi atto dei problemi collegati alle scoperture esistenti nella pianta organica del personale amministrativo, si può evidenziare, in via generale, che le iniziative più immediate ed efficaci per sopperire ad eventuali carenze di personale presso i singoli uffici del giudice di pace possono essere adottate, in ambito

locale, con lo strumento dell'applicazione da altri uffici del distretto ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007.

Va segnalato, peraltro, che presso dette cancellerie, oltre al personale dei ruoli

dell'amministrazione della Giustizia, sono in servizio 497 unità di personale comunale comandato ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468 ed 85 unità di personale comandato da altre amministrazioni, secondo le vigenti normative.

ALLEGATO 2

5-01466 Ferranti e Fluvi: Sulla abolizione del libro dei soci.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le modifiche introdotte in materia di scritture sociali dall'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, (convertito nella legge n. 2 del 2009), hanno escluso l'obbligatorietà del libro soci delle società a responsabilità limitata ed hanno, invece, attribuito alla pubblicità del registro delle imprese pieno valore nei confronti di terzi e società.

Tale innovazione costituisce uno dei corollari della mutata concezione del mercato finanziario, da intendersi sempre più come luogo privilegiato di circolazione delle informazioni, nell'ambito del più ampio principio di trasparenza tra imprese. Infatti, mentre in passato si riteneva che la diffusione delle informazioni potesse alterare il principio della libera concorrenza, oggi si considera il principio di trasparenza come una esigenza irrinunciabile dell'economia, quanto meno nella sua accezione lata di obbligo di informazione.

La nuova disciplina, abolendo l'iscrizione nel libro soci del trasferimento della quota societaria ai fini della sua opponibilità nei confronti della società, mira a semplificare l'informazione ed a razionalizzare la sequenza prevista per il trasferimento della titolarità della quota, riducendola a due soli momenti fondamentali: quello del trasferimento della quota (tramite atto notarile o tramite le nuove modalità previste dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), e quello della successiva iscrizione nel registro delle imprese, che produrrà effetti anche nei confronti della società medesima.

Pertanto i terzi, con il nuovo sistema di pubblicità del registro delle imprese,

avranno – rispetto alle parti, società inclusa – un'unica fonte di opponibilità dell'atto e potranno, così, superare anche i problemi processuali che di frequente si verificavano nell'accedere alle informazioni documentali, in possesso della sola società.

La norma contenuta nel comma 12 *undecies* del predetto articolo 16, si propone, inoltre, di favorire la riduzione dei costi amministrativi delle imprese, dovendosi leggere in tal senso anche la soppressione della comunicazione annuale, fatta al registro delle imprese, delle risultanze del libro dei soci in sede di deposito del bilancio.

In estrema sintesi, proprio grazie alla nuova disciplina riguardante la tenuta del libro soci e l'eliminazione delle duplicazioni procedurali del deposito dell'atto nel registro delle imprese e della sua successiva iscrizione nel libro soci, sarà possibile ottenere un risparmio che dovrebbe attestarsi, secondo autorevoli studi economici, intorno a circa 200 milioni di euro annui.

Quanto alla scelta di legare gli effetti dell'atto traslativo al momento del deposito nel registro delle imprese e non all'iscrizione, giova segnalare che si tratta di una opzione ponderata, visto che il deposito (peraltro già previsto nelle previgenti discipline) è di per sé sufficiente a soddisfare le esigenze di pubblicità della società e dei terzi.

A tutto va aggiunto, poi, che secondo i principi della comune cultura giuridica, gli effetti di un atto si producono generalmente,

nel momento in cui il soggetto che compie l'atto ha esaurito gli adempimenti che rientrano nella sua sfera di disponibilità.

Si segnala, infine, che l'immediata accessibilità informatica del registro delle imprese e delle informazioni, in esso con-

tenute valorizza la nuova e più ampia funzione di pubblicità, a fini di generale opponibilità, che la legge ha assegnato a tale strumento, anche nell'ambito della disciplina comunitaria di armonizzazione del diritto societario.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del Rappresentante Speciale per l'Europa della Banca Mondiale, Cyril Muller
(Svolgimento e conclusione) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione del Rappresentante Speciale per l'Europa
della Banca Mondiale, Cyril Muller.**

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Cyril MULLER, *Rappresentante Speciale per l'Europa della Banca Mondiale*, svolge un intervento sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti e svolgere considerazioni i deputati Mario BARBI (PD) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Cyril MULLER, *Rappresentante Speciale per l'Europa della Banca Mondiale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori chiarimenti.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 17.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01455 Barbato: Mancato abbinamento della manifestazione « I Gigli di Nola » alle lotterie nazionali del 2009	22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	41
5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante	23
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	42

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	24
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori, le interrogazioni n. 5-01458 Milo e n. 5-01459 Fugatti saranno svolte in altra seduta.

5-01455 Barbato: Mancato abbinamento della manifestazione « I Gigli di Nola » alle lotterie nazionali del 2009.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la propria interrogazione, osservando preliminarmente come il mancato inserimento de « I Gigli di Nola » tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali per il 2009 sia coerente con l'intendimento dell'attuale Esecutivo – testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla necessità di una drastica riduzione del numero di deputati e senatori – di svilire il Parlamento, riconoscendo deliberatamente i connotati fondamentali dell'ordinamento repubblicano, incentrato sulla forma di governo parlamentare, e disattendendo totalmente, com'è avvenuto nel caso di specie, gli orientamenti manifestati dalle Camere in relazione alle questioni di interesse generale.

Ricorda, in particolare, che la Commissione Finanze della Camera, in sede di espressione del proprio parere sullo schema di un decreto legislativo relativo alle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali del 2009, aveva chiesto all'Esecutivo di abbinare la predetta manifestazione folcloristica «I Gigli di Nola» alla lotteria nazionale alla quale è collegato come capofila il Giro d'Italia.

Evidenzia, quindi, come tale abbinamento avrebbe consentito l'avvio di un processo di «normalizzazione» dell'area Nola-Marigliano, che è etichettata come terra di camorra e che, invece, inserita in un ambito territoriale ricco di prospettive di sviluppo e ben dotato di infrastrutture, vanta un distretto industriale e commerciale tra i più importanti del Mezzogiorno, in cui sono presenti circa mille aziende e realtà imprenditoriali di rilievo anche internazionale, le quali hanno l'attitudine a svolgere, in ragione delle loro grandi potenzialità, un ruolo primario nel processo di crescita del Sud.

Osserva, peraltro, come l'operazione non avrebbe comportato, a suo avviso, alcun onere netto per lo Stato, in considerazione della densità di popolazione e della vivacità imprenditoriale che caratterizzano l'area, essendo evidente che le stesse aziende, per avvantaggiarsi degli indubbi benefici derivanti dall'abbinamento de «I Gigli di Nola» alla lotteria nazionale, avrebbero svolto un'intensa e probabilmente proficua attività di collaborazione alla vendita dei relativi tagliandi.

Esprime infine rammarico per l'occasione in tal modo perduta dal Mezzogiorno, alle cui richieste il Governo ha ritenuto di dare una risposta negativa, sottolineando come la diffusione della cultura della legalità, anche ad opera di manifestazioni come quella richiamata nell'atto di sindacato ispettivo, costituisca un presupposto fondamentale per lo sviluppo del Sud del Paese.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sottolinea inoltre come la scelta di non

inserire la manifestazione «I Gigli di Nola» tra quelle da abbinare alle lotterie nazionali per il 2009 non sia in alcun modo da intendere come un segnale di scarsa attenzione del Governo nei confronti delle posizioni assunte Parlamento, ma sia stata dettata esclusivamente da considerazioni di carattere tecnico ed economico.

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara non soddisfatto della risposta, contestando innanzitutto l'asserita antieconomicità dell'abbinamento proposto, che avrebbe, al contrario, avuto effetti positivi sulla vendita dei biglietti della lotteria.

Osserva inoltre come, nell'ottica di una valutazione squisitamente politica – quale quella effettuata dalla Commissione Finanze nell'esercizio della sua funzione di indirizzo –, la finalità di rilancio dell'area Nola-Marigliano avrebbe comunque dovuto prevalere su ogni considerazione meramente contabile relativa all'abbinamento alla lotteria nazionale della manifestazione «I Gigli di Nola».

5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come essa tragga origine dagli avvisi di accertamento emessi da alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito di verifiche effettuate dalla Guardia di finanza in particolare nei confronti di alcune imprese di costruzioni.

Nei predetti provvedimenti gli uffici dell'Agenzia hanno ritenuto di assoggettare le riserve relative a risarcimenti danni ovvero a indennità per maggiori lavori eseguiti rispetto a quelli contemplati nei contratti di appalto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 93, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale, in caso di opere di durata eccedente l'anno, delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole con-

trattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento.

A tale riguardo, ricorda il diverso e consolidato orientamento della giurisprudenza – con la quale concordano la dottrina maggioritaria ed alcune risoluzioni della stessa Amministrazione finanziaria – secondo cui le anzidette riserve assumono rilievo fiscale soltanto nel momento in cui la loro fondatezza sia stata accertata con accordo bonario dalle stesse parti contrattuali o con sentenza definitiva dell'autorità giurisdizionale.

Nel giudicare incomprensibile e pretestuosa, alla luce dell'avviso espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la posizione assunta dagli uffici finanziari, che hanno emesso i suddetti accertamenti, ritiene necessario un intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a ribadire in maniera chiara e netta la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 2, del TUIR, al duplice fine di evitare che si moltiplichino i contenziosi e di dare un segno di sensibilità alle imprese edili, già in grave difficoltà a causa della crisi economica in atto.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare la trattazione dell'interrogazione n. 5-01457 Antonio Pepe e Contente, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della tematica, particolarmente complessa sul piano tecnico, affrontata dall'atto di sindacato ispettivo.

Manlio CONTENUTO (PdL) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'interrogazione n. 5-01457 sarà svolta in altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il parere alla VIII Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 2468, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Il decreto-legge, originariamente composto da 19 articoli, ha subito numerose modificazioni durante l'esame al Senato, nel corso del quale sono stati inoltre inseriti tre nuovi articoli.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 definisce le mo-

dalità di attuazione del decreto-legge, nonché l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le ordinanze di protezione civile del Presidente del consiglio necessarie all'attuazione del decreto-legge vengano emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario.

Il comma 2 definisce l'ambito territoriale di applicazione dei provvedimenti previsti dal decreto — legge e i soggetti destinatari, stabilendo che i provvedimenti riguardano i comuni della regione Abruzzo che, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009, hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado Msc. Si tratta dei comuni identificati con il decreto n. 3 del Commissario delegato, emanato in data 16 aprile 2009. Quanto poi al profilo soggettivo, i provvedimenti riguardano le persone fisiche residenti nei comuni sopra individuati, le imprese ivi operanti e gli enti ivi aventi sede, con riferimento alla data del 6 aprile 2009.

Il comma 3 introduce la possibilità di applicare talune agevolazioni per la ricostruzione e riparazione anche per beni localizzati fuori dei territori dei comuni individuati; in tal caso, tuttavia, occorre che una perizia giurata attesti il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, anticipa dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2009 il termine a partire dal quale dovranno essere applicate le nuove norme tecniche in materia di costruzioni previste dall'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007.

L'articolo 2, comma 1, affida al Commissario delegato, nominato dal Presidente del Consiglio, il compito di provvedere con somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di servizi. Tali moduli abitativi sono immediatamente destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti le cui

abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili, e che non abbiano ricevuto altra sistemazione abitativa nei medesimi comuni o in quelli limitrofi.

In base ai commi 2 e 3 la localizzazione di tali moduli, che debbono avere determinate caratteristiche di qualità, sicurezza sanitaria, innovazione tecnologica e isolamento sismico, è effettuata dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, mentre il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli stessi è approvato dal commissario delegato previo parere di una conferenza di servizi.

Secondo i commi 4 e 5 la localizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate; inoltre, qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce una variante degli stessi.

I commi da 6 a 8 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo in materia di espropriazioni per le finalità di cui ai commi precedenti, derogando alla normativa recata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

In dettaglio, il comma 6 prevede l'occupazione d'urgenza delle aree a cui può, eventualmente, essere associata l'espropriazione, nel qual caso la relativa indennità sarà determinata dal Commissario delegato entro il termine di sei mesi, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti al sisma.

Il comma 7 disciplina le controversie derivanti dall'approvazione delle localizzazioni delle aree destinate alla realizzazione degli edifici ai sensi dei commi 4 e 5 e dalle occupazioni d'urgenza di cui al comma 6, prevedendo esclusivamente il ricorso giurisdizionale o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, senza ammettere le opposizioni amministrative.

Il comma 8 deroga agli speciali procedimenti di localizzazione e di occupazione d'urgenza di cui ai commi 6 e 7, consentendo al Commissario delegato di utiliz-

zare beni immobili anche in assenza di titolo ablatorio valido. In tal caso, richiamando l'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, la norma demanda al Commissario delegato, valutati gli interessi in conflitto, di disporre che i beni vadano acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale e che al proprietario vadano risarciti i danni.

Secondo il comma 9 alla realizzazione dei moduli abitativi si procede mediante affidamento di appalti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ed anche se l'affidamento è a contraente generale, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, delle associazioni di categoria di settore. È consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento, anziché il trenta per cento previsto dall'articolo 118 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 10 attribuisce al Commissario delegato la facoltà di reperire alloggi non utilizzati a favore delle popolazioni sgomberate nelle more delle riparazioni e o delle ricostruzioni, assicurando criteri uniformi per la determinazione dei corrispettivi per l'uso.

Ai sensi del comma 11 tali alloggi vengono assegnati, secondo i criteri indicati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 1, dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definire le modalità di uso, secondo le ordinanze di protezione civile previste dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il comma 11-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, consente ai sindaci dei comuni colpiti dal sisma di concedere contributi fino a 10.000 euro per riparare danni di live entità agli edifici utilizzati come prima abitazione, a condizione che tali interventi ne consentano l'immediato riutilizzo da parte dei residenti, nonché di concedere contributi fino a 2.500 euro per la riparazione di parti comuni di condomini.

Il comma 12 prevede la nomina di quattro vice commissari, mentre il comma 13 reca autorizzazioni di spesa.

Il comma 12-*bis*, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che i comuni colpiti dal sisma predispongano, d'intesa con il Presidente della Regione e sentito il Presidente della Provincia, la ripianificazione del territorio, ai fini della ripresa economico – e della ricostituzione e riqualificazione del tessuto urbano.

Il comma 13 stanziava 400 milioni di euro nel 2009 e 300 milioni nel 2010 per le finalità indicate dall'articolo.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, vincola il Governo ad informare annualmente il Parlamento sullo stato di avanzamento della ricostruzione nelle zone colpite, con specifico riferimento alle risorse pubbliche stanziare.

L'articolo 3 dispone la concessione, al netto degli eventuali risarcimenti assicurativi, di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi di vario tipo ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali.

Detti interventi, elencati dettagliatamente al comma 1, riguardano anzitutto la concessione di contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili ovvero per l'acquisto di abitazioni sostitutive.

Ai sensi della lettera *a*), i contributi riguardano la ricostruzione o la riparazione di immobili considerati principali distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati, ovvero l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta, in modo da coprire integralmente le spese di riparazione, ricostruzione o acquisto.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come tali contributi possono avere anche la forma del credito d'imposta

La lettera *e*) estende inoltre la contribuzione alla ricostruzione o la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad

abitazione principale, nonché per la ricostruzione o la riparazione di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.

Anche in questo caso rileva come i predetti indennizzi possano essere fruiti anche attraverso lo strumento del credito d'imposta.

Ai sensi della lettera *b)* il soggetto che richiede il finanziamento può richiedere a Fintecna spa (ovvero a società da questa controllata ed indicata) di essere assistito nella stipula e nella gestione del contratto di finanziamento. A tal fine l'ultimo periodo del comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro in ciascuno degli anni compresi tra il 2009 ed il 2012.

Per quanto riguardano gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *d)*, la quale stabilisce l'esenzione da tributi (eccetto l'IVA) e da diritti degli atti e delle operazioni inerenti ai finanziamenti ed agli acquisti per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, nonché la riduzione dell'80 per cento degli onorari e dei diritti notarili.

La lettera *e-bis)*, introdotta dal Senato, disciplina l'assegnazione dei fondi per la riparazione di parti comuni di edifici condominiali: in tal caso i fondi saranno assegnati direttamente all'amministratore, il quale dovrà preventivare, gestire e rendicontare con contabilità separata ed analitica le spese di ricostruzione, avvalendosi dei condomini che rappresentino il 35 per cento delle quote condominiali.

Relativamente agli interventi di sostegno alle attività produttive, le lettere *f)* e *g)* prevedono due diverse tipologie di indennizzi, rispettivamente per quelle attività che, a causa del sisma, hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli, e per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, per il ripristino delle scorte andate distrutte, per il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *l)*, la quale dispone che gli indennizzi ed i contributi erogati alle

imprese non concorrano ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive.

Le lettere *h)* ed *i)* prevedono ulteriori indennizzi concernenti il ristoro di danni subiti da beni mobili, registrati e non, e dei danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1-*bis*, inserito al Senato, il quale prevede che il soggetto titolare di un mutuo immobiliare preesistente, garantito da immobili adibiti ad abitazione principale andati distrutti con il sisma, può, se non moroso, chiedere, oltre ai contributi previsti dall'articolo 3, il subentro nel mutuo dello Stato – tramite Fintecna spa o una sua controllata – per il debito derivante dal finanziamento, nella misura massima di 150.000 euro, con la contestuale cessione dei diritti di proprietà su tali immobili, il cui prezzo è stabilito dall'Agenzia del territorio.

La disposizione stabilisce inoltre che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i comuni approvino piani di recupero e riutilizzo delle aree acquisite da Fintecna, prevedendo altresì che, entro tre anni dalla medesima data, i comuni stessi possano acquistare la proprietà delle aree oggetto di cessione, al medesimo prezzo, maggiorato dei soli interessi legali.

Il comma 1-*ter* prevede che il saldo dei contributi previsti dall'articolo 3 sia vincolato alla documentazione attestante che gli interventi sono stati realizzati ai sensi del decreto-legge n. 136 del 2004.

Il comma 2 rimanda, per quanto concerne l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nell'articolo, a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 autorizza le banche operanti nelle zone colpite dal sisma a contrarre finanziamenti con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. – fino ad un massimo di 2 miliardi di euro – per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di

cui alla lettera *a*) del comma 1, per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, garantiti dallo Stato, finalizzati alla ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero all'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

La garanzia statale, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento, è concessa con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia, con i quali sono anche definite le modalità e i termini di concessione, nonché le caratteristiche degli interventi finanziabili. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia statale si fa fronte mediante ricorso alle disponibilità dell'unità previsionale di base «garanzie dello Stato» iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Il comma 4 estende l'ambito di applicazione del Piano casa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 anche alla realizzazione di complessi residenziali.

Il comma 5 dispone anzitutto l'esclusione dei beni alienati successivamente alla data del sisma (6 aprile 2009) dalle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo per la ricostruzione o la riparazione di immobili. Inoltre si prevede l'obbligo, per i soggetti ai quali è stato concesso il contributo o altra agevolazione per la ricostruzione, di non alienare la proprietà dei relativi immobili per i due anni successivi alla concessione del contributo stesso, stabilendosi la nullità degli atti di compravendita stipulati in violazione di tale obbligo.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia la previsione, introdotta dal Senato nel comma 5, in base alla quale la concessione di contributi o di agevolazioni previste dall'articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 11-*bis*, sono trascritti nei registri immobiliari in esenzione da qualunque tributo o diritto.

Il comma 5-*bis* prevede che, in deroga alle maggioranze previste dal codice civile in materia di innovazioni negli edifici

condominali, gli interventi di recupero ad essi relativi, possono essere deliberati dalla maggioranza dei condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Si stabilisce inoltre che le deliberazioni relative alla ricostruzione dell'edificio o a riparazioni straordinarie di notevole entità possano essere assunte a maggioranza degli intervenuti e con numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Il comma 6 autorizza le spese necessarie per l'attuazione di talune previsioni contenute nei commi 1 e 2.

L'articolo 4, comma 1, indica il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che, per quanto attiene gli aspetti di carattere fiscale e finanziario, saranno adottate di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala la lettera *a*), ai sensi della quale le predette ordinanze definiscono i criteri e modalità per il trasferimento alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma, di immobili pubblici non più utilizzabili o dismissibili, in quanto non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, di immobili non interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, nonché degli immobili sequestrati nell'ambito della lotta alla mafia e non ancora destinati. La disposizione specifica che il trasferimento è esente da ogni imposta e tassa.

La lettera *b*) demanda alle ordinanze di protezione civile il compito di individuare le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino: degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie scolastiche e universitarie, del Conservatorio di musica di L'Aquila, dell'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico.

La lettera *c*) demanda alle ordinanze il compito di definire le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, per assicurare la funzionalità delle funzioni di capoluogo al comune di L'Aquila, e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il comma 2 dispone che il Presidente della regione Abruzzo agisca quale Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali.

Il comma 3 vincola risorse già stanziare da precedenti provvedimenti legislativi e non ancora destinate: 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011. La finalità di tale vincolo, da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, è quella di concentrare nei territori interessati dal sisma gli interventi di ricostruzione delle reti viarie e ferroviarie funzionali alla ricostruzione.

Il comma 4 dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.

Il comma 5 stabilisce che, al fine di assicurare la ripresa delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici

disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. In correlazione con gli obiettivi finanziari di economia di spesa di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, è autorizzata a tal fine la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.

Il comma 6 reca alcune norme per la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo.

I commi 7 e 8 consentono agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati, e di rinegoziare di prestiti già contratti, estendendone la durata massima da trenta a cinquanta anni.

Il comma 9 indica le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici di cui al comma 1, lettera *b*).

Il comma *9-bis* impone ai comuni colpiti dal sisma di predisporre, entro sei mesi, i piani di emergenza previsti dall'articolo 108, comma 1, lettera *c*), numero 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, stabilendo, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo dei prefetti competenti.

L'articolo 5, ai commi 1 e 5, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Sono altresì sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari e quelli per proporre querela, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari.

Il comma *1-bis* sospende fino al 31 luglio 2009 i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba compiere presso gli uffici giudiziari ubicati nei comuni colpiti dal sisma.

Il comma 2 prevede che siano rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze dei processi civili e amministrativi, e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, in cui le parti o i loro difensori siano residenti nei medesimi comuni, salva espressa rinuncia al rinvio da parte dei soggetti interessati.

Il comma 6 prevede che per i processi penali, il rinvio d'ufficio è previsto ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori; negli altri casi sono sospesi i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

Il comma 7 elenca i casi nei quali la sospensione dei termini di cui ai commi 5 e 6 non opera.

I commi 3 e 4 dispongono la sospensione, in favore dei soggetti residenti o operanti nei territori colpiti dal sisma, di numerosi altri termini, tra i quali i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, i termini per gli adempimenti contrattuali, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il quarto ed il quinto periodo del comma 3 specificano che la sospensione dei termini ivi prevista non si applica alle procedure di esecuzione coattiva tributaria, per le quali si procede ai sensi dell'articolo 6.

Il comma 8 indica che il corso della prescrizione è sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato.

I commi da 9 a 11 prevedono che, fino al 31 luglio 2009, le comunicazioni e le notifiche di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori residenti nei comuni colpiti dal sisma debbano essere eseguite presso il presidio per le comunicazioni e le notifi-

che appositamente istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila.

L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno e siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 1, il quale prevede la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio; dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici finanziari (compresi quelli di enti locali e Regioni); del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad Uffici pubblici; del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. In base al comma 3-bis, introdotto dal Senato, tali misure di sospensione, analogamente a tutte quelle contenute nelle lettere da a) ad n) del comma 1, possono essere attuate solo nell'esercizio finanziario 2009.

Inoltre, il comma 1 prevede la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici, del versamento dei contributi consortili di bonifica, dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, del ter-

mine per il pagamento del diritto di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto per l'iscrizione nel registro delle imprese operanti in attività di recupero dei rifiuti.

Sempre ai sensi del comma 1 è prevista la proroga: del termine annuale di validità delle tessere sanitarie; del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico e del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio di L'Aquila, nonché degli organi necessari al funzionamento degli enti per il rilancio delle attività produttive e la ricostruzione dei territori; la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti; la proroga del termine per le denunce dei pozzi; la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali.

Il comma 1 prevede altresì: che sia differita l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati; che sia rideterminata la sospensione e la ripresa del versamento dei tributi, contributi e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell'articolo 6; che non si applichino le sanzioni amministrative alle imprese che presentano in ritardo – purché entro il 30 novembre 2009 – le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), ed il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70 del 1994; che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con il decreto stesso.

Il comma dispone infine in materia di patto di stabilità interno, escludendo in particolare dall'applicazione del patto per gli anni 2009 e 2010 le spese e delle

entrate connesse alla ricostruzione relativamente alla Regione Abruzzo, alla Provincia di L'Aquila e ai comuni interessati dal sisma.

I commi 2 e 3 consentono al Ministro dell'interno di differire i termini per la deliberazione o la presentazione di atti di competenza degli enti locali, in particolare, quelli concernenti il bilancio di previsione 2009, il rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, la presentazione delle certificazioni in materia di IVA e ICI, nonché il rinvio delle elezioni amministrative previste nel territorio colpito dagli eventi sismici.

Il comma 4 dell'articolo 6 autorizza una spesa di 6,3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 51 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini della copertura degli oneri relativi all'attuazione di talune disposizioni del comma 1, ad eccezione di quelle relative al patto di stabilità, al piano di rientro dai disavanzi sanitari e alla sospensione delle sanzioni in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.

Il comma 4-bis proroga al 30 giugno 2010 il termine per l'approvazione del piano di tutela delle acque della regione Abruzzo. In tale contesto le autorità di bacino del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano escludono dai relativi piani di gestione le misure relative al territorio della regione Abruzzo.

L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza già realizzati nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma, per la prosecuzione di interventi di soccorso, e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia.

Il comma 4 reca inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2009 di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

Il comma 4-bis autorizza altresì la spesa di 1,5 milioni per il 2009 e di 8

milioni, a decorrere dal 2010, per il potenziamento del Dipartimento per la protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Ai sensi del comma 1, tali benefici, che sono attuati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono costituiti: dalla proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (lettera *a*); dalla concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi (ivi compresi gli imprenditori artigiani), dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei collaboratori coordinati e continuativi (qualora questi ultimi rientrino in determinate fattispecie), per il caso di sospensione dell'attività a causa degli eventi sismici (lettera *b*); dall'estensione ad ulteriori fattispecie della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'esclusione delle sanzioni amministrative per alcuni inadempimenti in materia di lavoro e fiscale (lettera *c*); dalla definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale (lettera *e*); dall'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, in transito nella medesima area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009 (lettera *f*).

In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *d*), la quale prevede l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali, sia ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere eventualmente erogati sia da datori di lavoro

privati a favore di lavoratori residenti nei comuni indicati comma 2 dell'articolo 1 del decreto, sia da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori in favore di lavoratori non residenti nei predetti comuni.

Il comma 2 prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani, la costruzione e l'attivazione di residenze per « nuclei monoparentali madre bambino » e lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del decreto.

Il comma 3 autorizza una spesa pari a 53,5 milioni di euro per il 2009 e a 30 milioni di euro per il 2010 per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.

L'articolo 9 è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni.

A tal fine, ai sensi dei commi da 1 a 6, tali materiali sono classificati come rifiuti urbani per quanto concerne la raccolta e il deposito presso le aree di deposito temporaneo, e si attribuisce al comune di origine dei rifiuti stessi la qualifica di produttore dei rifiuti, al fine di adempiere ai vari atti amministrativi. Per quanto concerne la rimozione e il trasporto dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni, che deve essere effettuata da soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, sono consentite deroghe alle norme vigenti anche con riferimento quelle in materia di prelievo e trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché a quelle in materia di bonifica di siti contaminati.

Il comma 8, per assicurare lo smaltimento dei rifiuti nel territorio interessato dal terremoto, autorizza la Regione Abruzzo a realizzare siti da destinare a discarica.

Il comma 9 attribuisce inoltre alla Regione il compito di individuare i siti di

discarica per lo smaltimento dei materiali risultanti dal crollo e dalla demolizione degli edifici, adottando anche provvedimenti di ripristino ambientale.

L'articolo 9-*bis*, introdotto dal Senato, reca una serie di misure incidenti sulla disciplina degli scarichi e dei relativi impianti di depurazione, nonché misure per la prevenzione di emergenze idrogeologiche e la gestione di risorse idriche.

In particolare, i commi da 1 a 3 disciplinano il rilascio, da parte della Provincia di L'Aquila, di nuovi provvedimenti di autorizzazione in favore dei titolari di scarichi in pubblica fognatura, in caso di danni strutturali agli impianti di depurazione.

I commi 4 e 5 attengono invece agli interventi urgenti per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue sito nella località di Ponte Rosarolo, nel Comune di L'Aquila.

I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministro dell'ambiente avvii, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un Programma nazionale per il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici, predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che viene contestualmente istituita. La predisposizione del Programma avrà luogo iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.

Le disposizioni disciplinano inoltre la composizione della Commissione, che subentra nelle competenze della Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

L'articolo 10 contiene una serie di disposizioni volte ad agevolare lo sviluppo economico e sociale nelle zone dell'Abruzzo colpite dagli eventi sismici.

Il comma 1 prevede che, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere costituita, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, un'apposita sezione per la concessione di garanzie a titolo gratuito per i crediti bancari a piccole e medie imprese,

comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, nonché gli studi professionali, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. La norma stabilisce che la garanzia del Fondo possa giungere fino all'80 per cento, nel caso di garanzia diretta, ovvero fino al 90 per cento, nel caso di controgaranzia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi da 1-*bis* a 1-*quinq*, recanti regimi tributari di favore per i comuni colpiti dal sisma.

In particolare, il comma 1-*bis* attribuisce al CIPE il compito di individuare e perimetrare zone franche urbane nell'ambito dei territori comunali della provincia di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma indicati dall'articolo 1 del decreto-legge.

A tali zone si applicano disposizioni in materia di zone franche urbane di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006, consistenti, sostanzialmente, nell'esenzione, per le piccole e microimprese, dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta, nell'esenzione dall'IRAP, sempre per i primi cinque periodi d'imposta, nell'esenzione dall'ICI fino al 2012, e nell'esenzione dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, anche in questo caso per i primi cinque anni.

A tal fine si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce il tetto di spesa massima.

Il comma 1-*ter* prevede invece che, in alternativa all'istituzione delle predette zone franche, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, possa stabilire un regime fiscale di incentivazione, fruibile, ai sensi del comma 1-*quater*, dalle imprese operanti nei territori colpiti dal sisma e dalle imprese edili impegnate nella ricostruzione di tali territori.

Il predetto regime consiste: nella non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni d'imposta

2009-2012, nonché nell'esclusione dall'imponibile delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari; nell'esclusione dall'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione; nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi onerosi relativi a diritti su fabbricati situati nei comuni toccati dall'evento catastrofico.

Il comma 1-*quinquies* specifica che l'efficacia delle disposizioni recate dai commi 1-*bis* a 1-*quater* è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Inoltre all'istituzione delle zone franche urbane prevista dal comma 1-*bis* si applicano le previsioni in materia di monitoraggio dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2002, i quali stabiliscono che la funzione dei benefici è consentita fino all'esaurimento delle risorse finanziarie previste a tal fine, e che con decreti del Ministro dell'economia sono indicate le modalità di controllo dei relativi flussi finanziari.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 dispone l'esenzione da imposte e tasse, con eccezione dell'IVA, per le operazioni di rinegoziazione di mutui e finanziamenti, nonché la riduzione del 50 per cento dei relativi onorari notarili.

Il comma 3 prevede che, con delibera del CIPE, una quota delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione previsti dal decreto – legge n. 120 del 1989, ovvero di accordi di programma da sottoscrivere, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e software per information and communication technology (ICT), della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica, dell'industria automobilistica e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. All'attuazione

di detti interventi provvede l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Il comma 4 demanda ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità del trasferimento, a favore della Regione Abruzzo, di una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico. Con la stessa ordinanza sono altresì definite le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

Il comma 5 autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per il 2009, a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione o restauro di immobili situati nei comuni indicati all'articolo 1 e adibiti alle attività di centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e madri in situazione di difficoltà, comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici.

Il comma 5-*bis* prevede la riduzione di un milione di euro delle risorse finanziarie destinate alle celebrazioni della Festa della Repubblica 2009, e la loro finalizzazione ad interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma.

L'articolo 11, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per il quale è autorizzata la spesa di 44 milioni per il 2010, di 145,1 milioni per il 2011, di 195,6 milioni in ciascuno degli anni 2012-2014, di 145,1 milioni nel 2015 e di 44 milioni nel 2016.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 introduce, al comma 1, una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie.

A tal fine viene stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possa porre in essere, con propri decreti dirigenziali, una serie di misure finalizzate al reperimento di mag-

giori entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

Dal momento che le disposizioni sono formulate come facoltà piuttosto che come obblighi per l'AAMS, sembrerebbe che quest'ultima non sia tenuta a dare attuazione a tutte le disposizioni introdotte ai sensi del comma 1, ferma restando, comunque, l'esigenza di porre in essere interventi complessivamente in grado di assicurare maggiori entrate per almeno 500 milioni di euro l'anno.

Le misure conferiscono all'AAMS la possibilità di intervenire direttamente nel settore dei giochi (con misure riferite sia a giochi specifici sia alla loro disciplina tributaria) e consentono alla stessa AAMS ed ai concessionari una maggiore capacità di controllo del gioco legale (attraverso misure di carattere organizzativo e sanzionatorio).

Anzitutto, l'AAMS, ai sensi della lettera a), può indire nuove lotterie ad estrazione istantanea e, ai sensi della lettera b), adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale (Superenalotto). In quest'ultimo caso è prevista anche la possibilità di effettuare più estrazioni giornaliere.

Pertanto, in forza della previsione di cui alla lettera a) l'AAMS è facoltizzata ad indire lotterie istantanee (cosiddetti «gratta e vinci») di tipo eccezionale, le quali, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento, potrebbero essere finalizzate proprio al finanziamento di iniziative di sostegno ai cittadini colpiti dal sisma, mentre con gli interventi di cui alla lettera b) l'AAMS potrà operare per rendere più «attrattivi» per i giocatori Lotto e Superenalotto.

Ai sensi delle lettere c) e d) l'AAMS, sempre al fine di incrementare le entrate, potrà concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota, nonché consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi, con l'intento di ampliare l'offerta dei giochi.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la concentrazione delle estrazioni servirebbe a garantire trasparenza, razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni di gioco; si ipotizza altresì di concentrare le operazioni di estrazione sulle sedi di Milano, Roma e Napoli, anziché sulle attuali dieci sedi.

La lettera e) modifica i criteri di ripartizione della posta di gioco relativamente del concorso pronostici su base ippica denominato «V7», che ha sostituito il precedente «Totip».

Tale modifica, secondo le intenzioni del Governo, sarebbe diretta ad incrementare l'interesse degli scommettitori nel gioco attraverso un aumento delle vincite potenziali per questi ultimi (cosiddetto «*pay out*»), che verrebbe così portato in linea con quello dei restanti giochi ippici.

In sostanza, per effetto della norma, mentre viene aumentata del 15 per cento (dal 50 al 65 per cento) la percentuale della posta del gioco assegnata al montepremi, si riduce contestualmente del 10 per cento (dal 25 al 15 per cento) la percentuale della posta assegnata come entrate erariali e del 5 per cento (dall'11,29 al 6,29 per cento) la percentuale della posta assegnata a favore dell'UNIRE.

La lettera f) prevede l'adeguamento del regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, al fine di prevedere la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e la raccolta di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.

Per tali giochi l'aliquota di imposta unica sulle somme giocate deve essere pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

La lettera g) modifica il prelievo erariale riferito alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i giocatori. In particolare, viene data facoltà all'AAMS di fissare l'aliquota dell'imposta unica al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di

gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore e la posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro.

Conseguentemente si modifica l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, sopprimendo, ovunque ricorrano, le parole « e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori ».

La lettera *h*) modifica l'aliquota dell'imposta unica sulle giocate per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.

In particolare viene data facoltà all'AAMS di fissare l'aliquota dell'imposta unica su tali scommesse, prevista dalla lettera *d*) del citato comma 88, al 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché di stabilire la posta unitaria di gioco in un euro. In tale contesto vengono apportate talune modifiche al predetto comma 88, prevedendo che le predette scommesse siano sottoposte alla valutazione dell'AAMS.

Con la lettera *i*) si prevede un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco, sugli apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro e, contestualmente, l'esclusione delle sanzioni relative ad irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari.

A tal fine la disposizione stabilisce i seguenti criteri:

possibilità per i concessionari di accedere, con propri incaricati, nei locali di gioco per effettuare ispezioni tecniche ed amministrative sul corretto esercizio degli apparecchi;

obbligo per gli ispettori suddetti di segnalare all'AAMS e agli organi di Polizia gli illeciti riscontrati, anche riferiti ad apparecchi di altri concessionari;

esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, per gli illeciti accertati con le procedure appena

descritte: a tale riguardo ritiene che la norma sia volta a stabilire, nel caso in cui i controlli svolti dal concessionario di rete portino a riscontrare irregolarità, che sia esclusa la responsabilità solidale del medesimo concessionario, altrimenti prevista dal comma 2 del predetto articolo 39-*quater*, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relative agli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo;

applicabilità delle norme in materia di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo dei beni (previste dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997), in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido per le irregolarità riscontrate sugli apparecchi, a norma dell'articolo 39-*quater* del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

La lettera *l*) consente di introdurre sperimentalmente ed avviare a regime sistemi di gioco (cosiddette « *video lotteries* ») caratterizzati: dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati; dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche; dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate.

Sempre ai sensi della lettera *l*), l'AAMS potrà definire:

il prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) in misura comunque non superiore al 4 per cento delle somme giocate, in coerenza con quello vigente per gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773 del 1931, con possibilità di graduare le percentuali di tassazione per favorire l'avvio dei nuovi sistemi di gioco;

le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali, assicurando che

i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico;

i requisiti dei sistemi di gioco ed i giochi offerti;

le modalità per verificare la conformità dei giochi, secondo standard di sicurezza ed affidabilità internazionali;

l'autorizzazione ad installare videoterminali (fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti dai concessionari), previo versamento di una somma di euro 15.000 per ogni videoterminale, somma che potrà essere rateizzata in due rate di uguale importo, da versare entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30 giugno 2010;

le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari delle reti dell'AAMS per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento; in tale contesto si prevede il ricorso al metodo della selezione aperta, la durata di 9 anni delle concessioni, ed un prezzo di assegnazione di 15.000 euro per ogni apparecchio.

La lettera *m*) consente ai concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi di offrire programmi di avvenimenti personalizzati. Resta ferma, comunque, la potestà dell'AAMS di certificarne gli esiti, comunque nel rispetto dei criteri di preventiva asseverazione, da parte dell'AAMS, degli eventi del programma complementare del concessionario e di acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi suddetti e dei loro esiti.

Tale intervento, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sarebbe diretto ad aumentare la concorrenzialità del mercato sottraendo volumi di gioco agli operatori illegali che – non avendo restrizioni – beneficiano della possibilità di offrire un « palinsesto » più attraente agli scommettitori, sia a distanza sia sul territorio.

Sempre con riferimento alle scommesse a quota fissa su sport ed altri eventi, la lettera *n*) dà facoltà all'AAMS di stabilire

la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato. A tal fine queste non possono essere comunque inferiori ad un euro.

All'AAMS viene altresì demandata la fissazione del limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse, comunque entro il limite massimo di 50.000 euro. Tale previsione è volta, secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, a rendere competitiva l'offerta legale rispetto a quella irregolare, attraverso l'abbassamento del valore della scommessa minima e l'innalzamento della massima vincita potenziale con una singola giocata.

La lettera *o*) detta disposizioni dirette a contrastare l'effettuazione di manifestazioni a premio che coincidono con attività di gioco riservate allo Stato. A tal fine la disposizione, intervenendo in materia di comunicazione preventiva relativa all'avvio dei concorsi a premio, stabilisce che i soggetti che intendano svolgere un concorso di tale tipo ne diano comunicazione, con almeno quindici giorni di preavviso, al Ministero delle attività produttive.

A tale comunicazione, da effettuare esclusivamente secondo modalità telematiche compilando apposito modulo, dovranno essere allegati il regolamento del concorso e la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Vengono di conseguenza innovate le sanzioni comminate nelle ipotesi di effettuazione di concorsi vietati.

In particolare, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento); la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati. Si prevede altresì l'obbligo di dare notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

La lettera *p*) consente all'AAMS di attivare nuovi giochi di sorte legati al consumo, che, secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, si effettueranno presso le casse degli esercizi commerciali all'atto di un qualunque acquisto.

L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando, ai commi 2 e 3, le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici di cui al precedente articolo 1, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

Conseguentemente, il comma 4 consente all'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione al consumo di un medicinale di cui è scaduto il brevetto di ridurre il prezzo al pubblico, mentre il comma 5 riduce il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 14 reca una serie di disposizioni a carattere finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede che, nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, per il periodo di programmazione 2007-2013, siano destinati agli interventi di ricostruzione e alle altre misure di cui al decreto legge in commento: un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale; e un importo di 408,5 milioni a valere sul Fondo infrastrutture. La quota annuale delle predette risorse è determinata dal CIPE, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, nel quadro delle assegnazioni di risorse finanziarie previste dal comma 1, il CIPE possa disporre la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge n. 154 del 2008, per 23 milioni per il 2009, 190 milioni nel 2010 e 270 milioni nel 2012.

Il comma 2 trasferisce al Dipartimento per la protezione civile le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e assegnate all'Istituto per la promozione industriale, per l'istituzione di un fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito dei nuclei familiari con redditi ISEE non superiori a 15.000 euro. Le risorse trasferite sono utilizzate per garantire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo (in particolare mobili ed elettrodomestici) da destinare all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

Il comma 3 prevede che con ordinanza di protezione civile siano disciplinati gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli istituti previdenziali pubblici, per il periodo 2009-2012, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo e non, localizzati nei territori colpiti dal sisma, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili. In tale contesto si specifica che l'attuazione degli investimenti previsti non esclude il completamento di quelli in corso.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale stabilisce che le maggiori entrate prodotte dalla lotta all'evasione fiscale rivenienti da futuri provvedimenti legislativi affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'attuazione delle misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma ed alla solidarietà nei loro confronti.

Il comma 5, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 23 milioni per il 2009 e di 270 milioni per il 2012 il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Inoltre si autorizza la spesa di 27 milioni nel 2009,

260 milioni nel 2010, 350 milioni nel 2011 e 30 milioni nel 2012, per finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto-legge.

Il comma 5-*bis*, introdotto dal Senato, prevede che i sindaci dei comuni colpiti dal sisma predispongano, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila, piani di ricostruzione del centro-storico delle città, per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate. In tale contesto si specifica che gli edifici civili privati che costituiscono beni culturali o che rivestano particolare interesse paesaggistico, possono essere ricostruiti a carico delle risorse pubbliche stanziare dal CIPE ai sensi del comma 1 dell'articolo 14. In tale caso sono esclusi i contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*).

Il comma 5-*ter* stabilisce che le risorse economiche stanziare dall'Unione europea dal sisma, sono considerate aggiuntive a quelle stanziare dal Governo italiano.

Il comma 5-*quater* prevede che il monitoraggio sugli interventi previsti dal decreto sia effettuato dal Presidente della Regione Abruzzo avvalendosi, dal 1° gennaio 2010, del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Il Presidente dispone ogni sei mesi una relazione al Presidente del Consiglio, che la inoltra al Parlamento.

L'articolo 15, comma 1, reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, richiedendo la comunicazione al commissario delegato delle loro modalità di impiego, ai fini di una verifica intertermini di coerenza.

Il comma 1-*bis* prevede che le erogazioni liberali provenienti dall'estero che abbiano una destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del restauro e del recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma. In tale contesto il comma 1-*ter* autorizza il predetto Ministero ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione in merito.

Il comma 2 reca norme a tutela della fede pubblica, disciplinando l'uso del logo « Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile ».

L'articolo 16, comma 1, demanda al Prefetto di L'Aquila il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione.

A tale fine, ai sensi del comma 2 il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura.

Al predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è demandato, secondo il comma 4, il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, e sui successivi subappalti e subcontratti, anche in deroga al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno definite le modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti pubblici, e nei successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e dalle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale ambito si prevede la costituzione di elenchi di fornitori e prestatori di servizio non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori previsti dal decreto.

Il comma 6 esclude, con norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia retroattiva, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalle riduzioni di organico previste dalla legge finanziaria per il 2007, fermo restando comunque il raggiungi-

mento dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 17 prevede lo svolgimento del Vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, anche per contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma.

Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base del DPCM del 21 settembre 2007 – con il quale il G8 è stato dichiarato « grande evento »; tali ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella Regione Sardegna, nonché di quelle da programmare per la diversa localizzazione per il vertice G8, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice nella città di L'Aquila.

Nell'ambito delle attività di riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8, il comma 3 dispone la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, relativa alla Presidenza italiana del G8.

L'articolo 18 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ai quali si provvede, ai sensi della lettera *a*) del comma 1,

con il fondo per il reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa relativamente a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, ai sensi della lettera *b*), mediante riduzione della dotazione del fondo per l'erogazione del cosiddetto *bonus* straordinario per le famiglie, i lavoratori pensionati e i soggetti non autosufficienti, relativamente a 300 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi della lettera *c*), mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto (diminuzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale) relativamente a 380 milioni di euro per l'anno 2009, nonché, ai sensi della lettera *d*), utilizzando quota parte delle maggiori entrate recate dal decreto stesso.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Si riserva quindi formulare una proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 9 giugno prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**5-01455 Barbatò: Mancato abbinamento della manifestazione
« I Gigli di Nola » alle lotterie nazionali del 2009.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi del mancato inserimento della manifestazione folkloristica « I Gigli di Nola » tra le manifestazioni abbinate alle lotterie nazionali del corrente anno.

Al riguardo l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha fatto presente che l'istanza di inserimento della manifestazione « I Gigli di Nola » tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali è stata presentata dal Museo Etnomusicale di Nola nello scorso mese di ottobre, Presentando i requisiti richiesti

dalla normativa del settore, detta istanza è stata inserita nell'elenco delle domande pervenute per ottenere l'abbinamento di eventi o manifestazioni alle lotterie del 2009.

I segni di crisi che il settore delle lotterie tradizionali sta mostrando ormai da più anni hanno, però, indotto il Governo a proporre la riduzione del numero delle stesse e a porre una maggiore attenzione su eventi e progetti solidaristici rispetto alle manifestazioni folkloristiche o storiche fin'ora collegate alle lotterie.

ALLEGATO 2

5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, si chiede di sapere se le riserve rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 93, comma 2 del TUIR « considerandole » maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali. A parere dell'istante le riserve « altro non sono che pretese che vengono avanzate sulla scorta di aspettative non tutelate né dalla legge né dal contratto » e quindi alle stesse non si rende applicabile il criterio forfetario previsto dal citato articolo 93, comma 2, del TUIR, bensì le regole generali di certezza e obiettiva determinabilità, di cui all'articolo 109 del TUIR.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le riserve iscritte nella contabilità di cantiere e collegabili a richieste di maggiorazione di prezzo rientrano nel disposto dell'articolo 93, comma 2 del TUIR, qualora dette maggiorazioni trovino causa in disposizioni di legge o clausole contrattuali.

L'articolo 93, comma 2 del TUIR, al fine di calcolare il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, stabilisce che « delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento ».

Tale disposizione si preoccupa di far concorrere nel calcolo della valutazione delle rimanenze talune maggiorazioni di prezzo previste e consentite dalla legge o dalle clausole contrattuali, in quanto le

relative richieste si presume che abbiano fondamento concreto in fatti e circostanze all'uopo contemplati dalla legge o dalla volontà contrattuale (risoluzione del 23 ottobre 1975, n. 50032).

In altri termini, la norma in esame deroga al principio della competenza disciplinata dall'articolo 109 del TUIR poiché, di fronte a una componente (maggiorazione dei corrispettivi originari) certa nell'esistenza – proprio perché « pattuita » – ma ancora incerta nel *quantum*, individua forfetariamente la misura minima che l'impresa deve provvisoriamente assumere nella valutazione delle rimanenze e in attesa della definitiva fissazione dell'importo.

Coerente con tale impostazione è la recente sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008 della Corte di Cassazione, secondo la quale « nella *ratio* della norma (...) è insita la previsione normativa di sottoporre a tassazione un valore che non risulta certo nella sua effettiva determinazione, in deroga al principio generale della competenza, facendo salva la possibilità negli esercizi successivi dell'iscrizione della sopravvenienza attiva o passiva verificando l'esito del raffronto con l'effettivo importo che risulterà e quanto è stato già effettivamente tassato ».

Alla stregua di quanto sopra, secondo l'Agenzia, rientrano nell'ambito applicativo del comma 2, dell'articolo 93 del TUIR, ad esempio, le richieste di maggiorazione previste dall'articolo 1664 del codice civile al verificarsi « di circostanze imprevedibili » o di « difficoltà di esecuzione derivanti da

cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione ».

Come precisato dalla stessa Corte di Cassazione, infatti, « la norma, al fine di determinare nei lavori ultrannuali il relativo reddito di competenza, quando l'impresa richiede maggiorazioni di prezzo per revisione prezzi in applicazione di disposizioni di legge articoli 1467 e 1664 del codice civile, o di clausole contrattuali, di esse si tiene conto in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo richiesto lo fa chiedendolo nella prospettiva del dichiarato annuo, mentre nel caso che tali maggiorazioni vengono accettate senza riserva dal committente esse vengono assunte per l'intero importo accordato » (Cassazione Civile, sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008).

Assumono, altresì, rilevanza nella valutazione delle rimanenze prevista nel citato articolo 93, comma 2, del TUIR le richieste di maggiori compensi previste dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 (sostituito dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in vigore dal 1° luglio 2006) per le varianti in corso d'opera nell'ambito dei lavori pubblici.

Allo stesso modo, le varianti in corso d'opera, non riconducibili al disposto della legge n. 109 del 1994, ma contemplate in contratto, rilevano anch'esse ai fini della valutazione prevista dall'articolo 93, comma 2, del TUIR nella misura minima del 50 per cento.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, « nella normalità dei casi le varianti si inseriscono nell'ambito contrattuale e dunque danno luogo ad una pretesa non ancora definita ma pur sempre dotata di un minimo di concretezza e che quindi – cautelativamente – il legislatore

computa al 50 per cento » (Cassazione Civile, sentenza n. 4607 del 22 febbraio 2008).

Resta inteso, secondo l'Agenzia, che le maggiorazioni non richieste in applicazione delle previsioni stabilite nel contratto originario o nella legge assumono rilevanza fiscale solo se certe nell'esistenza e determinabili in modo obiettivo nell'ammontare, coerentemente con il principio generale di competenza previsto nel comma 1 dell'articolo 109 del TUIR. In tal caso è applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui le « richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d'opera, esulano dall'ambito di applicazione della norma in esame, sostanziandosi in proposte di modifica del contratto che, in quanto tali, non assumono rilevanza fino a quando non siano accettate dalla controparte » (Cassazione Civile, sentenza n. 13582 del 2 novembre 2001).

L'Agenzia precisa, infine, che esulano dall'ambito applicativo del comma 2 dell'articolo 93 del TUIR – e, quindi, non concorrono alla formazione delle rimanenze nella misura del 50 per cento – le pretese di carattere risarcitorio che « non possono essere ricomprese in una nozione sia pure lata di prezzo perché prive di collegamento con le prestazioni dedotte in contratto e dirette unicamente alla reintegrazione del patrimonio dell'appaltatore » (Cassazione Civile, sentenza n. 13582 del 2 novembre 2001).

Per quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il corretto trattamento fiscale delle « riserve di cantiere » menzionate nella interrogazione in esame, non possa prescindere dalla valutazione in concreto della singola fattispecie cui essa fa riferimento.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	45
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi</i>)	73
Sull'ordine dei lavori	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	76
Sull'ordine dei lavori	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico. C. 1797 Petrenga (<i>Esame e rinvio</i>)	57

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a L'Aquila, il 20 maggio 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00803 Ghizzoni: Inserimento della musica quale materia obbligatoria nelle scuole secondarie superiori	70
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01050 De Pasquale: Sui criteri che determinano la chiamata diretta e le assunzioni di docenti universitari in base al decreto-legge n. 180 del 2008	70
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	84

5-01273 Coscia: Sulla nuova denominazione dei licei con indirizzo socio-umanistico	70
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	85
5-01282 Lenzi: Chiarimenti sul tempo scuola al primo anno della scuola elementare	70
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	86
5-01266 De Biasi: Sulla futura gestione del teatro degli Arcimboldi di Milano e questioni correlate	71
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	89
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	71

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI SU DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e attività culturali Sandro Bondi ed il sottosegretario di Stato Francesco Maria Giro del medesimo dicastero.

La seduta comincia alle 10.15.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è in corso di svolgimento una riunione di maggioranza relativa allo schema di regolamento n. 72. Propone di sospendere brevemente la seduta per consentirne lo svolgimento, procedendo alle comunicazioni del Presidente sulla missione a L'Aquila, al termine dell'esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 10.40.

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Atto n. 72.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2009.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, si rammarica e si scusa innanzitutto per il ritardo con il quale inizia la seduta. Ricorda che la riforma contenuta nello schema in esame è di qualità notevole e che per questo motivo avrebbe gradito un approfondimento ulteriore delle questioni poste dal provvedimento, anche alla luce di ciò che è emerso nel corso della riunione di maggioranza che si è appena conclusa. Apprezza in linea generale lo sforzo che è stato fatto dal Governo di cercare di razionalizzare l'organizzazione del Ministero con il provvedimento in esame. Esprime inoltre condivisione per la scelta di creare una direzione che si occupa della valorizzazione del patrimonio culturale, in aderenza peraltro a quanto previsto dall'Unesco, ma ribadisce, come già anticipato nelle precedenti sedute, la ferma convinzione che l'eliminazione di una direzione che si occupi esclusivamente del paesaggio, accorpandola all'interno di un'altra direzione, costituisca una scelta non condivisibile. Sottolinea, a tal proposito, che sarebbe stato possibile e auspicabile, invece, accorpate altre direzioni generali, quali ad esempio quelle che si occupano di cinema e di spettacolo dal vivo e quelle che si occupano di archivi e biblioteca, anche alla luce delle funzioni da queste svolte. Prende atto in ogni caso che su tali suoi convincimenti non ha registrato nella maggioranza il pieno consenso. Ritiene quindi

che non sussistano le condizioni per presentare una proposta di rilievi in tal senso, rassegnando quindi le proprie dimissioni da relatore, anche per non mettere in difficoltà il Governo, che ringrazia in ogni caso per la disponibilità manifestata a partecipare alla seduta odierna nell'auto-revole persona del Ministro Bondi.

Valentina APREA, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ringrazia innanzitutto il collega Granata per l'onestà intellettuale dimostrata. Rileva che con una lunga e sofferta riunione di maggioranza si è preso atto della necessità di formulare una proposta di rilievi, che richiami l'attenzione del Governo su alcuni profili pur confermando la condivisione delle scelte fatte dal Ministro. Illustra quindi una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), prende atto innanzitutto che anche questa volta esistono differenze consistenti tra maggioranza e Governo, tali da portare alle dimissioni del relatore. Osserva che questo non può che essere motivo di riflessione, anche se le dimissioni stesse del relatore confermano che sussistono speranze affinché la maggioranza e l'opposizione, su alcuni temi, possano trovare motivi di condivisione e di lavoro comune. Giudica in modo fortemente negativo la proposta di rilievi presentata, in quanto la stessa è blindata, priva di contenuti e contiene esclusivamente degli auspici. Sottolinea innanzitutto che è grave che la maggioranza si dimostri a parole convinta che lo schema in esame sia rivoluzionario e foriero di un processo di modernizzazione, mentre nei fatti poi con la proposta di rilievi si propongono modifiche sostanziali all'impianto dello schema stesso. Lamenta inoltre il fatto che la Commissione non ha avuto il tempo necessario per approfondire nel merito le questioni. Passa quindi all'esame del merito della proposta di rilievi presentata, non ritenendo innanzitutto opportuno prevedere l'accorpamento delle direzioni regionali, perché ciò è in contrasto con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Rileva altresì l'accorpamento delle direzioni per gli archivi e le biblioteche non sembra particolarmente utile, in quanto le funzioni svolte sono diverse, le professionalità al loro interno sono differenti, così come le fonti di finanziamento; ritiene quindi non pertinente l'auspicio espresso nella proposta di rilievi in tal senso. Rileva che lo stesso discorso va fatto a suo avviso per l'ipotizzato accorpamento delle direzioni generali per il cinema con quella per lo spettacolo dal vivo, che afferiscono anch'esse a realtà differenti. Osserva che anche in questo caso si fa ricorso a fonti di finanziamento diverse e gli strumenti e i sistemi di mercato sono altresì non coincidenti. Ritiene anzi che si debba intervenire al più presto in tali ambiti, anche a sostegno dell'Agenzia del cinema, per dare il giusto assetto normativo al settore. Ribadisce in ogni caso che nella proposta di rilievi sono contenuti esclusivamente auspici e non vi sono veri e propri rilievi. Illustra quindi una proposta di rilievi alternativa (*vedi allegato 2*) sottolineando che in essa si segnalano gli effetti negativi che deriverebbero dall'approvazione dello schema in esame. Sottolinea che il principio cardine dello schema, ovvero, la riduzione dell'organico come conseguenza della riduzione delle disponibilità finanziarie, non è ammissibile. Rileva altresì che la riduzione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali, per un'entità pari nell'ultimo anno allo 0,1 per cento del PIL, voluta e attuata dall'attuale Governo è una scelta negativa; il primo problema è quindi quello che non si può continuare a pensare alla cultura come una spesa e non come ad un investimento per il Paese. Aggiunge inoltre che l'assetto di un Ministero non può corrispondere solo a scelte finanziarie e che vi è un problema di mancata valorizzazione delle professionalità dei pubblici dipendenti.

Dallo schema in esame emerge inoltre il problema della creazione della direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, in quanto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali non possono essere concettualmente scisse, in quanto

concorrono insieme al percorso di conoscenza e culturale di un paese. Evidenzia altresì che tale direzione non può favorire lo sviluppo delle politiche per il turismo, come sostenuto invece dal Governo. Aggiunge che è criticabile la scelta di accorpare la direzione generale per la tutela del paesaggio con quella dei beni architettonici, storici e artistici e stigmatizza il ritorno alla dizione « belle arti », terminologia antica, superata ormai anche con recenti pronunce e valutazioni del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore per i beni culturali, come evidenziato anche dai soggetti auditi dalla Commissione nella seduta di ieri. Sottolinea al proposito che i medesimi soggetti si sono espressi in modo negativo rispetto alla scomparsa della direzione del paesaggio quale direzione autonoma. Rileva quindi che il paesaggio è un bene comune, di rilievo costituzionale, come già rilevato nel codice per i beni culturali e il paesaggio; vi è il rischio di una svalorizzazione del paesaggio se si prescinde dalla direzione autonoma per il paesaggio e il degrado del paesaggio comporta altresì ricadute sulla sicurezza dei cittadini. Ribadisce quindi che il paesaggio è un bene in movimento e che con lo schema in esame si deroga di fatto alla Convenzione europea del paesaggio, andando contro le scelte fatte dagli enti locali in materia. Rileva altresì che un passo in avanti è pensare che modernità e contemporaneità siano due concetti diversi.

Aggiunge quindi che lo schema in esame accentua lo svilimento del ruolo delle sovrintendenze, che sono sottoposte ad un centralismo e ad una conseguente svalutazione a livello amministrativo: si corre di fatto il rischio di una doppia centralizzazione, una di natura statale e una « macroregionale », configurando pertanto modalità che non permettono accordi sinergici per gli interventi di sviluppo sul territorio. Segnala peraltro che la creazione di una direzione regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale si poteva conseguire in altro modo, attraverso la creazione di un apposito ufficio all'interno del segretariato generale. Rileva

inoltre che non è opportuno che sia stata già individuata la persona a capo della struttura in questione, prima che sia stata creata la struttura stessa. Evidenzia d'altra parte che non è stato fornito dal ministro il chiarimento richiesto sulla trasformazione in fondazione del MAXXI: se è dovere dell'opposizione controllare e della maggioranza dare spiegazioni, il Governo all'obbligo di fornire i chiarimenti richiesti, soprattutto quando è in questione la trasformazione di un bene pubblico in una fondazione di tipo privato. Sottolinea ancora una volta l'importanza della direzione archivistica, che ha la titolarità di interessi culturali specifici. In questo ambito occorre prevedere la regolamentazione di tutti i profili professionali operanti nell'ambito dei beni culturali, in modo da fornire sbocchi lavorativi coerenti con i percorsi formativi svolti. Ritiene in conclusione che la Commissione dovrebbe rinviare la discussione dell'esame del provvedimento in questione, al fine di approfondire tutte le questioni evidenziate.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la I Commissione è in attesa dei rilievi della Commissione e che bisogna quindi procedere all'approvazione dei rilievi nella seduta odierna.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea innanzitutto come il partito della Lega nord, che lei rappresenta, sia fortemente legato al territorio e ribadisce la lealtà della sua componente al Governo, rilevando peraltro che ciò non la esime dal fare alcune osservazioni, sia di metodo che di merito. Per quello che concerne il metodo, osserva che sarebbe stato auspicabile un maggiore coinvolgimento della Commissione alle scelte del Governo nella fase preliminare all'elaborazione del provvedimento in esame, come più volte richiesto, mentre ancora una volta constatata che vengono sottoposti alla Commissione atti solo da ratificare, senza modifiche, ponendo i commissari di fronte a scelte delicate su cui poco è stato il tempo per approfondire. Passa quindi alle questioni di merito, evi-

denziando l'attaccamento del proprio gruppo ai valori dell'autonomia; rileva che, per alcuni versi, con il provvedimento in questione si rischia di trovarsi di fronte ad una nuova centralizzazione, rivendicando quindi l'importanza di rispettare le competenze regionali. Ritiene per esempio che si sarebbe potuta trovare una denominazione più appropriata per la direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, una denominazione cioè che faccia risalire maggiormente il ruolo delle competenze regionali, quale ad esempio « direzione per la valorizzazione e il coordinamento del patrimonio culturale ». Sottolinea, inoltre, che con la nuova organizzazione delle direzioni generali prefigurata dal provvedimento, la tutela del paesaggio rimane affidata a una « sottodirezione », mentre il paesaggio andrebbe tutelato e valorizzato in quanto tale. Osserva quindi che sarebbero state preferibili due Direzioni divise, con il mantenimento di una direzione autonoma in materia di paesaggio. Assicura quindi che il gruppo da lei rappresentato continuerà a porre molta attenzione e a vigilare su questo provvedimento, interpellando anche il Ministro se ritenuto necessario, sulla sua applicazione. Ciò nonostante, preannuncia a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di rilievi presentata, per riconoscere al Ministro una nota di credito in attesa della verifica dei risultati raggiunti.

Antonio PALMIERI (Pdl) sottolinea innanzitutto l'onestà intellettuale e la qualità del lavoro svolto come relatore dal collega Granata e esprime il proprio compiacimento alla collega De Biasi per l'intervento propositivo con cui ha comunque espresso il suo parere negativo, scervo da preconcetti. Ritiene che la Commissione cultura, competente in materia di beni culturali, è chiamata a esprimere al Ministro una condivisione sulle scelte che il Governo è chiamato a fare per la modernizzazione di questo settore, di fondamentale importanza per il Paese. Invita, quindi, il Ministro a coinvolgere il più possibile nel lavoro preparatorio la Commissione, indi-

cando questo come il metodo migliore con il quale procedere. Rileva, altresì, che nella legislazione sui beni culturali sono stati già posti paletti importanti, come la riforma del titolo V della Costituzione e il Codice Urban, entro i quali è possibile comunque innovare; in ogni caso, ad ogni cambiamento è connesso un qualche tipo di rischio. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di rilievi presentata.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) rileva che quello che è accaduto nella seduta odierna, con le dimissioni del relatore di maggioranza, il collega Granata, avrebbe comportato strascichi e conseguenze ben diverse se si fosse stati in presenza di un diverso quadro politico. Sottolinea, che di fatto la Commissione non è in grado di dare una fiducia politica al Ministro e non capisce come si possa dare parere favorevole alla proposta di rilievi se poi, a parole si dice di condividere le osservazioni e le perplessità del collega Granata. Segnala che anche il gruppo della Lega Nord Padania ha posto questioni gravi e sostanziali, che non si possono ignorare. Fa rilevare peraltro come a tratti si esalti la centralità romana e come altre volte si esalti il decentramento e che ciò crea inevitabilmente dei problemi. Osserva come tutte le associazioni, di natura e tendenze diverse, si siano espresse in maniera fortemente negativa sul provvedimento. Aggiunge altresì che con la figura del super manager si rischia di cambiare per sempre il volto del Ministero stesso. Sollecita quindi l'adozione di provvedimenti in favore del Cinema, quali l'Agenzia per il cinema, in quanto si tratta di una industria italiana ormai in condizioni non facili. Rileva inoltre che la pacatezza con la quale si sono succeduti gli interventi dell'opposizione non dovrebbe portare, come avvenuto, a una sottovalutazione della gravità della situazione, che rischia di interrompere un metodo fino qui seguito. Sottolinea che ci sono situazioni nell'attività di una Commissione parlamentare in cui occorre fermarsi a con-

siderare le diverse posizioni politiche: gli interventi dell'opposizione sono stati tutti nel senso di non dare un parere meramente contrario ma di far riflettere e portare argomenti in favore di tali riflessioni. Conclude sottolineando che a volte il rischio collegato a determinati cambiamenti è troppo alto e la saggezza dovrebbe portare a consigliare di non procedere, come in questo caso. Preannuncia quindi, anche nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di rilievi presentata, auspicando che lo stesso ministro voglia ritirare il provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che il termine per l'espressione dei rilievi è ormai scaduto e che occorre pertanto procedere all'espressione dei rilievi stessi.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che i tempi per la discussione sono stati ristretti perché vi è stato rallentamento dei lavori a causa della sospensione dei lavori di Commissione per le numerose questioni di fiducia poste dal Governo; la proroga del termine per l'espressione del parere è stata d'altra parte richiesta dalla maggioranza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene corretto che la dichiarazione di voto sia stata fatta, a nome del gruppo, dal collega Palmieri perché non si poteva fare diversamente. La Commissione è chiamata a decidere su un provvedimento che ha portato ad un grande dibattito nella maggioranza con indirizzi diversi nel suo gruppo, come è giusto che sia all'interno di un grande partito democratico quale è il Pdl. Sottolinea pertanto l'apprezzamento per la grande onestà intellettuale dimostrata dal collega Granata, osservando che nella maggioranza, solo dopo una lunga discussione, è prevalsa l'idea maggioritaria, democraticamente espressa, di assecondare pur con molte perplessità la riforma fortemente voluta dal Ministro Bondi. Certo, se la riforma non si dovesse dimostrare valida si dovrebbe ritirare il

provvedimento e riconsiderare le osservazioni di chi oggi si vede messo in minoranza. Ritiene che non si è di fronte a una questione di coscienza e che quindi ci si deve adeguare alle decisioni raggiunte congiuntamente nel gruppo. Con questo spirito, preannuncia quindi il suo voto favorevole, pur continuando a mantenere le perplessità e i dubbi già evidenziati da altri colleghi, ma apprezzando il lavoro fatto dal Governo, che andava peraltro migliorato.

Flavia PERINA (PdL) richiama le considerazioni espresse dal collega Giulietti, nel preannunciare il proprio voto favorevole, per dichiararsi comunque delusa per l'esito del dibattito. Lo sforzo innovativo fatto dal Ministro Bondi, che ringrazia, per modernizzare il ministero introducendo anche una visione manageriale, non tiene conto che il paesaggio è un bene di interesse nazionale, che andrebbe tutelato adeguatamente. Invita quindi il Ministro a riconsiderare le decisioni assunte, con la sensibilità che gli è propria, per raggiungere un punto di mediazione da più parti auspicato proprio su questo profilo.

Bruno MURGIA (PdL) concorda con le considerazioni che hanno motivato la decisione del collega Granata, che presiede l'associazione *Articolo 9* di cui egli stesso fa parte che ha come fine proprio la tutela del paesaggio. Si rimette comunque, per quello che concerne le perplessità e i dubbi più volte manifestati durante il dibattito, alla sensibilità e alla capacità del Ministro che auspica possa riconsiderare le decisioni assunte.

Paola FRASSINETTI (PdL) ringrazia il collega Granata, preannunciando il suo voto favorevole con qualche sofferenza. Ribadisce che il paesaggio è importante: è quel *quid pluris* in cui ci si riconosce. Sottolinea che sarebbe stato necessario raggiungere un accordo su un tema così importante. Si determina quindi a non contraddire la scelta dell'Esecutivo, solo per la fiducia personale che ha nel Ministro. Auspica che egli sappia trovare pe-

raltro una sintesi adeguata sulle questioni espresse e sollevate durante la discussione.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene apprezzabile l'onestà intellettuale del relatore, il collega Granata. Riconosce al Governo la facoltà di decidere le linee della politica, affermando che nella proposta non c'è correlazione tra i mezzi utilizzati e i fini che si vogliono raggiungere; il giudizio è di disfunzionalità. Stigmatizza quindi anche la definizione di belle Arti per la nuova Direzione, un termine antico che non tiene conto di un dibattito ormai storico, che ha permesso alla luce dei nuovi indirizzi critici di recuperare aspetti culturali del passato che erano stati ignorati, perché non corrispondevano a canoni classici. Riporta infine la discussione sul problema del paesaggio, *genius loci*, luogo dove si incastonano tutti gli altri beni culturali; occorre in questo senso salvare il prezioso patrimonio paesaggistico dalla rapacità contemporanea dell'*homo economicus*. Sottolinea quindi il proprio disagio nel vedere che l'onestà intellettuale espressa da tutti i commissari, appartenenti ai vari gruppi, non ha consentito un esito differente; sebbene che la situazione economica difficile in cui versa il Paese induca a tenere tutti sotto scacco, auspica ancora la possibilità di riconsiderare la questione.

Il Ministro Sandro BONDI ringrazia innanzitutto il presidente per aver assunto l'incarico di relatore, ma anche tutti colleghi parlamentari della Commissione, che hanno partecipato in maniera costruttiva al dibattito, ponendo questioni sulle quali assicura che ha riflettuto e continua a riflettere. Esprime rammarico non formale per le dimissioni del collega Granata che non ha potuto portare a termine il suo lavoro. Considera le dimissioni dell'onorevole Granata come una sconfitta personale del Ministro per i beni e le attività culturali, una sua personale e esclusiva responsabilità per non essere riuscito a rendere condiviso il lavoro a cui si è fortemente dedicato, soprattutto in riferimento al tema del paesaggio. Una sconfitta sia per i rapporti con le

varie forze politiche di maggioranza e opposizione che finora aveva inteso instaurare, sia per i contenuti del provvedimento. Da quando ha iniziato il suo incarico ha sempre ricercato e favorito personalmente il dialogo sia con la maggioranza che con la minoranza e crede che di questo gli si possa dare atto. Osserva che nel trattare questo provvedimento si è fatto sempre guidare, nell'ambito delle sue precise responsabilità di Governo, dalla necessità di forti cambiamenti che ravvisava nel Ministero stesso, proprio per il ruolo centrale che la cultura riveste nel Paese.

Nel merito, si dichiara d'accordo sull'esigenza di temperare le esigenze di tutela con quelle della valorizzazione, in questo concordando quindi con la visione della collega De Biasi. Afferma che in Italia si è sempre operato bene nella tutela, ma non si è saputo fare altrettanto per la valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale nazionale; su questa affermazione tutti possono concordare. È necessaria quindi una valorizzazione volta anche ad uno sviluppo turistico ed economico del Paese. Ricorda come la questione era stata già posta dalla odierna opposizione, quando si trattò della riforma del Titolo V della Costituzione; in quella sede si decise infatti che la tutela, in quanto tale, rimanesse in capo allo Stato e la valorizzazione alle regioni e agli enti locali. Sottolinea come ritenesse allora e ritiene ancora adesso fondamentale che la tutela rimanga nelle competenze dello Stato centrale, in quanto, con una tutela affidata alle regioni verrebbe si rischierebbe di perdere l'identità dell'Italia. Ribadisce quindi come nel suo operato, non sia mai partito da preconcetti ideologici e come su questo intreccio di questioni complesse – quali la tutela, la valorizzazione, i finanziamenti – abbia invece sempre cercato un punto di non facile equilibrio tra le diverse istanze.

Ricorda come la riforma in discussione sia partita sì dalla necessità di una riduzione dei costi e di riorganizzazione del ministero, ma che nel procedere alla riorganizzazione ha sempre messo in atto una visione pragmatica; qualsiasi altro tipo di

accorpamento sarebbe stato ugualmente sottoposto a critiche. Riafferma quindi che non si è di fronte a questioni semplici, comprendendo le riflessioni esposte sul tema del paesaggio; non ritiene peraltro che la vecchia direzione dell'arte contemporanea mantenesse al suo interno coerenza e consonanza su temi non associabili quali il paesaggio e l'arte contemporanea. Ribadisce quindi che non vuole mettere in secondo piano il paesaggio, tanto che il suo primo atto da Ministro è stato a tutela del Pincio di Roma, a difesa del paesaggio più che del monumento. Ribadisce in ogni caso la propria disponibilità a riconsiderare le decisioni assunte, qualora ciò si rendesse necessario in conseguenza dell'applicazione della riforma.

Manuela GHIZZONI (PD) apprezza la passione con cui il Ministro è intervenuto, sottolineando però che paesaggio urbano e architettura sono materie che possono essere trattate congiuntamente. Ritene che una volta approvato è difficile approvare modifiche al provvedimento nei prossimi mesi; eventualmente vi si dovrà mettere mano nella prossima legislatura. Ribadisce quindi che non vi è assolutamente un giudizio sulla persona, ma che in questa sede si stanno trattando e giudicando atti politici rilevanti, in quanto la riorganizzazione di un ministero è un atto politico e non burocratico.

Il Ministro Sandro BONDI ribadisce le considerazioni espresse in riferimento alla compatibilità delle funzioni di tutela del paesaggio e dell'arte contemporanea.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che essendo stata presentata, dai deputati De Biasi ed altri, una proposta alternativa di rilievi, verrà posta in votazione la proposta di rilievi del relatore; se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Donata LENZI (PD) stigmatizza vibratamente il fatto che la seduta per lo svolgimento delle interrogazioni, prevista per le ore 11,30 non abbia ancora avuto inizio. Ritene infatti essenziale che nel caso delle interrogazioni i deputati abbiano la possibilità di conoscere esattamente l'orario di inizio della seduta e siano messi in condizioni di intervenire. Richiama quindi la presidente Aprea a mantenere un comportamento più rispettoso di queste prerogative.

Valentina APREA, *presidente*, richiama all'ordine la deputata Lenzi, la quale è tenuta a rivolgersi alla presidenza della Commissione nei modi adeguati. Sottolinea che pur essendo solo alla prima legislatura, la deputata Lenzi non deve usare la propria inesperienza per dimenticare le regole della comune convivenza civile. Solo per il rispetto che ha del ruolo che ricopre e delle istituzioni che rappresenta, ricorda comunque che è prassi parlamentare consolidata che l'inizio delle sedute della Commissione possa slittare, soprattutto nel caso di esame di provvedimenti molto rilevanti. L'intervento della collega Lenzi non solo è stato quindi scomposto nei modi, ma anche infondato nel merito.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che le sedute della Commissione sono iniziate con un certo ritardo per la riunione che ha impegnato la maggioranza e non certo l'opposizione.

Valentina APREA, *presidente*, apprezza la disponibilità della collega Ghizzoni che ha richiamato correttamente le motivazioni sulle quali tutti i componenti della Commissione hanno concordato all'inizio della seduta. Le interrogazioni saranno quindi svolte secondo l'ordine prestabilito.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che è pervenuta alla Commissione una documentazione del Ministero con riferimento alle richieste in tal senso avanzate dal relatore Granata (*vedi allegato 3*).

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, sottolinea che la documentazione pervenuta è assolutamente inadeguata a rispondere alle questioni da lui poste. Ritiene pertanto opportuno rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta in attesa che il Ministero integri ulteriormente gli atti trasmessi che appaiono del tutto insufficienti.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che i rappresentanti del Governo non sono presenti alla seduta odierna.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il Governo è impegnato in Commissione affari costituzionali per l'esame dello schema di regolamento sulla riforma del Ministero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra

seduta, in attesa che il Governo integri la documentazione con le richieste fatte dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine dei lavori, passando dapprima all'esame dei provvedimenti in sede referente.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.25.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.

C. 1428 Goisis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione consente ad ogni istituzione scolastica, nel rispetto degli obiettivi e degli standard nazionali del sistema di istruzione, di definire, progettare e realizzare un'offerta formativa autonoma che rifletta « le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico » della realtà locale di riferimento e che più precisamente tenga conto, valorizzando « il pluralismo culturale e territoriale », « delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali,

dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio». Sottolinea che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, invero, dedica attenzione a tre voci nominalmente distinte di autonomia, ovvero all'autonomia « didattica » (articolo 4), a quella « organizzativa » (articolo 5) e a quella di « ricerca, sperimentazione e sviluppo » (articolo 6); la seconda e la terza, tuttavia, non sono realmente separabili dalla prima, sia per la parziale sovrapposizione dei loro oggetti all'oggetto di questa, sia per il loro carattere ausiliario o ancillare rispetto ad essa e anche perché tutte e tre, o almeno le prime due, dovrebbero concretizzarsi unitariamente nel « Piano dell'offerta formativa » (articolo 3), lo strumento principe dell'autonomia didattica comunemente indicato mediante l'acronimo « POF ». Conviene, appunto, considerare innanzitutto quest'ultimo per realizzare immediatamente come l'autonomia « didattica » delle scuole si identifichi, in realtà, con un'autonomia progettuale di ampio respiro, che non investe solamente la didattica in senso stretto ma che, assecondando la natura sociale o comunitaria dell'autonomia scolastica, riguarda l'offerta di servizi complessiva di ciascuna scuola; sarebbe quindi più opportuno ed efficace fare riferimento a un'autonomia progettuale unitaria che si potrebbe denominare « autonomia di offerta formativa », anziché scomporla in più voci tra loro difficilmente distinguibili.

Ricorda che il Piano dell'offerta formativa, infatti, « è il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia »; esso « è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale », « riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa », e « comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di

gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità ». Di conseguenza, il POF di ciascuna scuola è predisposto « con la partecipazione di tutte le sue componenti », nonché degli enti locali e delle « diverse realtà istituzionali, culturali e sociali ed economiche operanti sul territorio »: « è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti »; esso, infine, « è adottato dal consiglio di circolo o di istituto », « è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione ». Sottolinea che l'autonomia di offerta formativa delle istituzioni scolastiche, quindi, comprende anche un ampio e benefico spazio di flessibilità organizzativa nell'allestimento del servizio, che a sua volta richiede un analogo spazio di flessibilità nelle modalità di impiego dei docenti. Ritene che l'autonomia che l'articolo 5 del citato regolamento del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 definisce « autonomia organizzativa », ma che in realtà è disciplinata anche dall'articolo 4 del medesimo regolamento, risulta perciò indistinguibile da quella che quest'ultimo identifica come « autonomia didattica » e, a dispetto della sua denominazione, non concerne affatto la determinazione e il funzionamento degli organi e delle strutture organizzative delle scuole, riguardando invece l'organizzazione delle prestazioni del servizio dalle stesse espletato. Accanto all'autonomia « didattica » e a quella « organizzativa » è collocata poi, come accennato, l'autonomia di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche, che queste sono chiamate a esercitare, « singolarmente o tra loro associate », « tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali ». Si tratta di una forma di autonomia molto importante, posta al servizio dell'autonomia di offerta formativa e finalizzata se-

gnatamente all'aggiornamento e all'innovazione delle metodologie e degli strumenti didattici, nonché degli ordinamenti e dell'organizzazione degli studi; con la possibilità per le istituzioni scolastiche finanche di elaborare e di attuare, in seguito a specifici provvedimenti ministeriali di « riconoscimento », progetti di iniziative sperimentali che richiedano modifiche agli ordinamenti didattici le quali oltrepassino i limiti della flessibilità curricolare prevista in via generale per tutte le scuole. Le disposizioni del regolamento sull'autonomia concernenti l'offerta formativa appaiono dunque, nel loro insieme, rispondere adeguatamente alla natura sociale dell'autonomia scolastica e alle esigenze di soddisfacimento dei bisogni differenziati e mutevoli delle varie comunità locali, consegnando a ciascuna scuola un potenziale piuttosto elevato di autodeterminazione della propria identità culturale e progettuale.

Ricorda che nel decreto legislativo n. 59/2004, relativo alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, gli obiettivi didattici e le attività fondamentali degli allievi appaiono infatti individuati in una maniera rispettosa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche la flessibilità riguardante i monti orari dei curricoli e i tempi dell'insegnamento risulta superiore a qualsiasi aspettativa, mentre la generalizzazione dei piani formativi personalizzati (ossia l'introduzione dei « Piani personalizzati delle attività educative » nelle scuole dell'infanzia e dei « Piani di studio personalizzati » nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado) costituisce un ulteriore importante elemento nella costruzione « dal basso » di un sistema di autonomie funzionali intese e percepite veramente come autonomie sociali. In base alla normativa vigente (decreti del Ministro dell'istruzione 28 dicembre 2005 e n. 46 del 13 giugno 2006) bisogna prendere atto che le scuole, ai fini della collaborazione tra loro e della cooperazione con gli enti territoriali e con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio, pubblici e privati, sono state dotate di una scarsa « misura » di capacità ope-

rativa e relazionale, che è tipica delle autonomie sociali o comunitarie e che si potrebbe efficacemente denominare « autonomia di interazione con il contesto territoriale ». Aggiunge che il vecchio principio messo in auge dal Ministro della Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis rimane tuttora valido: la scuola deve fornire agli studenti di tutte le regioni d'Italia dei valori comuni, una visione comune della cultura, del funzionamento dello Stato, della storia, e così via. Ma questo principio, inasprito oltre ogni realtà storica da Giovanni Gentile in epoca fascista, deve essere urgentemente aggiornato anche in vista delle nuove esigenze create dalla visione dell'Europa come una comunità di popoli. Si capisce quindi come non si possa essere sensibile alle realtà culturali, etniche, sociali, linguistiche, di ogni latitudine italiana. Ritiene quindi che « l'identità di un popolo sia strettamente collegata al linguaggio e alla comunicazione tra i membri di una comunità ».

Ritiene infatti che la perdita di identità e la mancanza di un legame con la propria storia creano una sorta di limbo nel quale molte persone abbandonano la propria lingua e la propria cultura perché sono rivolte ad una cultura diversa dalla propria e ad una società nuova. Il processo di localizzazione economica, tecnologica e mediale, ha reso possibile il collegamento di ogni ambito locale con quello globale e viceversa, distaccando sempre più i rapporti sociali dai contesti locali di appartenenza. Porre l'accento sulle « specificità del territorio », volgarmente identificati con i localismi, i regionalismi, i revival etnici non sono in genere, come si crede, semplice espressione di arretratezza, di ritardo culturale, né testimonianza dell'inversione di marcia della modernizzazione. Questi fenomeni sono diversi dal passato, in quanto non implicano perlomeno l'isolamento e la chiusura dei propri confini, bensì la consapevolezza e la valorizzazione della propria diversità che diventa elemento portante dell'identità collettiva. Ricorda che il « cittadino del mondo », più virtuale che reale, ricerca un riconoscimento in una dimensione locale che superi

un senso di spaesamento in una ricerca di culture e di valori in cui riconoscersi, una sensazione di «sradicamento» prodotto dal mutamento, dal «disagio della modernità», e forse delle appartenenze locali possono, e spesso sono, utilizzate per reggere l'urto della competizione globale con un connubio inedito tra corporazione ed etnia, con resistenze culturali al nuovo. Globalismo e localismo si richiamano, dunque a vicenda, e su tali analisi convergono posizioni culturalmente molto distanti che, sia pure con i significati in gran parte svuotati, possono essere indicate come «di destra e di sinistra». La crisi degli Stati-nazione che non sono più in grado di controllare gli scambi, o di proteggere la propria valuta, o di garantire sviluppo economico e occupazione, determinano il sorgere di singole aree regionali quali propulsori della prosperità e del benessere: Stati-regione entro gli Stati-nazione.

Ricorda che alla tendenza verso l'omologazione corrisponde il riprodursi dell'esclusione; alla deterritorializzazione fanno da contrappunto fenomeni di localismo; alla multidimensionalità si pongono ambiti di minimalismo, vale a dire individualismo, routine, familiarità. Il senso del familiare, del sentirsi a casa, del comunitario, non deriva più o non solo dal luogo, dall'abitare, ma dai modi in cui si ricreano le particolarità delle identità con le quali l'uomo entra in relazione con il mondo. Sottolinea che l'Italia – ancora al momento attuale – conta molte lingue regionali, di grande valore ancestrale, etnico e culturale. Evidenzia altresì che la proposta di legge in esame intende salvaguardare il patrimonio geografico – storico, linguistico e culturale territoriale e regionale, inserendolo nel curriculum scolastico obbligatorio dello studente, accuratamente armonizzato, come già avviene con successo in molte scuole del Piemonte, del Friuli, del Trentino, della Valle d'Aosta. Segnala che tradizioni etniche, folcloriche, artistiche, artigianali diversissime da regione a regione, debbono trovare libera espressione in scuole i cui curricula sono sensibili e aperti alle esigenze locali. Ac-

canto, quindi, ad esigenze comuni occorre che la scuola sia libera di forgiare nuovi testi di studio, nuovi curricula, nuove iniziative dettate dalle «specificità locali e regionali». Lo studio della «Geografia e storia», dovrà essere sempre più specializzato e più dettagliato delle realtà regionali. Il Risorgimento stesso deve essere ri-studiato su basi anche regionali, entro cui il contributo assai diverso delle varie regioni deve essere debitamente illustrato. Ad esempio, lo studio della realtà «Sabaudia» per gli studenti del Piemonte può assumere un'importanza non inferiore a quella che riveste lo studio della realtà «Borbone» per gli studenti delle regioni meridionali o del califfato arabo e dei ducati normanni per gli studenti della Sicilia. Specifica che nella scuola primaria e secondaria, lo studio della storia locale può dare un contributo alla formazione della cultura storica dei giovani e allo sviluppo della loro personalità affettiva e civica. Lo studio della storia locale dà la consapevolezza della dimensione locale delle storie generali, rafforza la conoscenza della mutevole relazione tra uomini e territorio, valorizza i beni culturali locali come testimonianza del passato, rappresenta un campo privilegiato per la formazione delle strutture cognitive del fanciullo, indispensabili alla comprensione delle conoscenze storiche e del concetto di storia come attività conoscitiva.

Evidenzia che gli strumenti che la Proposta di legge individua per il sostegno all'insegnamento e apprendimento delle «specificità, culturali, geografico – storiche e linguistiche territoriali e regionali» prevedono: l'integrazione dei testi scolastici con Unità didattiche appositamente dedicate; l'uso di nuove tecnologie software per la gestione delle operazioni cognitive tipiche della conoscenza storica e linguistica; archivi elettronici per la ricerca storico – didattica, la cui strutturazione consente agli studenti di reperire dati per la ricostruzione del passato, ai fini della comprensione del presente; la formazione del docente, considerato come «ricercatore», in grado di analizzare e interpretare le fonti, rendere gli allievi consapevoli della

spendibilità del sapere storico per entrare in relazione con l'uso pubblico della storia e per decodificarlo. Segnala inoltre che per quanto attiene all'insegnamento delle lingue locali e regionali, il nostro sistema scolastico si sta aprendo, ma lo fa con disordine ed è impreparato. L'Italia, per mancanza di informazioni e di direttive, rischia di farsi dettare dall'esterno norme, leggi e provvedimenti di tutela delle proprie lingue regionali senza mai aver definito e capito bene le differenze tra lingue e dialetti, tra ex lingue di stato (Piemontese e Veneziano) e illustri lingue di città (Meneghino e Partenopeo), tra lingue minoritarie in Italia, ma maggioritarie all'estero (tedesco e francese) e lingue allofone (albanese, greco, croato). In Italia la situazione linguistica (tanto per la lingua nazionale che per quelle regionali e locali) è abissalmente diversa da quella degli altri Paesi europei. L'Italia è tra i Paesi che spendono di meno ed è comunque molto male informata sulla questione delle sue lingue minoritarie o dialetti. Anche i suoi linguisti e dialettologi sono ancorati a posizioni di vieto accademismo. Molti di loro si sono recentemente « convertiti » alla rivitalizzazione dei dialetti dopo averli ferocemente osteggiati per decenni. Aggiunge che i principali Paesi europei hanno avuto lingue di stato, quindi normativizzanti e centralizzanti, dal Trecento in poi. Molti di questi Paesi hanno avuto anche una fortissima tradizione biblica (Germania, Inghilterra, Scandinavia) con la propagazione della lingua nazionale e dell'alfabetizzazione già in epoche pristinamente rispetto all'Italia. In questi Paesi i cosiddetti « dialetti », cioè le lingue regionali (a volte varianti di quella nazionale, a volte diversissime da essa) sono stati praticamente spazzati via nel corso dei secoli. Sono sopravvissute invece lingue come il celtico, il catalano, il bretone, il provenzale, perché si tratta di lingue con un illustre passato letterario ed avvertite dai loro locutori come lingue dotte e veicolatrici di importanti tradizioni culturali.

Ricorda che in Italia invece si è avuta una situazione di diglossia: tutti, anche i nobili, i re, i papi, parlavano un dialetto,

ma nei rapporti epistolari e nelle opere si usavano il latino, il francese o l'italiano letterario, lingue che solo i dotti conoscevano, scrivevano e capivano. Manca del tutto la tradizione della lettura biblica a livello popolare, la tradizione di una cultura popolare che non fosse quella orale e locale, la penetrazione di un modello linguistico a grandezza di Paese. In questo clima hanno prosperato molto di più e molto più a lungo che altrove in Europa le lingue regionali, o dialetti che dir si voglia. Molti di questi dialetti sono stati scritti e utilizzati per il teatro, per le ballate, per le canzoni, per la favolistica, per la novellistica, per le liriche, ma anche per il romanzo e il giornalismo (è il caso del Sabaudico, cioè la lingua di corte dei Savoia e in particolare del Piemonte). Il patrimonio lessicale, letterario, folclorico e culturale veicolato dalle lingue locali, regionali e ancestrali in Italia non ha paralleli qualitativi o quantitativi in nessun altro Paese europeo. Ritiene che non si possa continuare ad emarginare chi parla una lingua storica o una parlata locale. Il dibattito su « lingua » e « dialetto » è cominciato all'indomani dell'unificazione italiana, nel 1861, e continua tutt'ora. Alcuni chiamano « dialetto » tutto ciò che non è italiano. Altri insistono nel riconoscere il titolo di lingua solo a certe lingue regionali, ma non ad altre. Sottolinea, inoltre, che molta confusione si è creata per via della perenne domanda se una determinata parlata è una lingua o un dialetto: Basterebbe un'osservazione semplice per chiarire le idee. Qualsiasi lingua, inclusa quella italiana, parlata da persone che leggono sempre meno, sempre più sotto l'influsso di una lingua forte straniera, con un lessico sempre più esiguo, rischia di diventare un dialetto, sottoposto a tutto il degrado al quale sono sottoposti tutti i dialetti, cioè le parlate di coloro che si credono culturalmente inferiori e che non hanno la difesa della scrittura e della cultura. E, per converso, parafrasando un linguista, « l'ultimo dei dialetti, il provenzale di Frédéric Mistral o il tursitano di Albino Pierro, può diventare lingua, quando alimentato da secoli di idiomatici-

cià e da una vita di grande intuito e creatività poetica». La realtà è che l'italiano medesimo, nel contesto europeo, si sta dialettizzando, nonostante i suoi dizionari e la sua ufficialità. E che i cosiddetti dialetti, come il veneziano di Goldoni, il napoletano di Di Giacomo, il piemontese di Pinin Pacòt, l'emiliano di Tonino Guerra, sono delle lingue in sé e per sé, veicolatrici di splendide creazioni poetiche e letterarie. Aggiunge che l'adozione della locuzione « specificità linguistica » richiamata nella Proposta di Legge, in luogo di « lingua regionale » o « dialetto » dà una visione più armoniosa e più pacifica, rispetto ai conflitti di identità linguistica e nazionale. Un italiano del Friuli che parla il friulano, a lembo furlano, non è meno italiano di chi parla solo l'italiano, ma è un italiano che oltre alla lingua nazionale, indispensabile per l'efficienza e la partecipazione sociale, parla anche una delle più belle lingue romanze. È un italiano più ricco. E così dicasi di coloro che parlano uno dei tre principali idiomi sardi, o dei molti idiomi siculi, o il greco della Calabria o l'albanese di Guglionesi, o dei miei amati concittadini veneti che ci offrono ancor oggi i suoni soavi dell'entroterra veneziano.

Ricorda quindi che la civiltà nazionale, non ha avuto una monarchia centralizzante come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, e non ha avuto una riforma come quella operata da Lutero, con immense conseguenze di accentramento e di livellamento linguistico. Ricorda che da noi il senso di appartenenza ad un'unica civiltà si è operato per altre e più sottili vie, grazie ad altri e più tenaci legami che non quelli di una coercizione linguistica. Ricorda altresì che in Italia la troppo prolungata frammentazione in tanti *staterelli* ha avuto almeno un grande vantaggio: quello di aver preservato la ricchezza spirituale e culturale della nostra gente fino ai nostri tempi. Ricorda peraltro che ora non si tratta di regalare queste lingue agli italiani, ma di essere solo degli informati e sensibili servitori sociali che rico-

noscono questo splendore di civiltà e che lo consacrano per sempre nella norma costituzionale.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico.

C. 1797 Petrenga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di cinque articoli, riguarda disposizioni volte alla valorizzazione della Reggia di Caserta, nonché l'istituzione del Museo borbonico nella sede della Reggia di Caserta, prevista dall'articolo 1. Nella relazione illustrativa si evidenzia che nella Reggia è presente altresì il Museo dell'opera e del territorio, allestito nei sotterranei, che raccoglie una serie di oggetti relativi, fra l'altro, alla vita della corte borbonica fra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2008, peraltro il museo è qualificato come istituto e luogo della cultura e, in particolare, come « struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio ». Ai sensi del successivo articolo 102, l'istituzione di un luogo della cultura è funzionale a garantire la fruizione dei beni culturali in esso custoditi. Sottolinea che l'articolo 2 definisce le finalità del Museo di nuova istituzione, le quali appaiono riferibili in parte alla tutela, in parte alla valorizzazione del patrimonio culturale, e consistono nelle attività di: raccolta, conservazione, catalogazione, restauro ed esposizione di materiale e opere che si riferiscono alla dinastia borbonica;

nell'effettuazione di acquisti, scambi e prestiti con altri musei in Italia e nel mondo per l'incremento delle collezioni esistenti; promozione di iniziative e attività culturali idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato; patrocinio di eventi culturali volti a valorizzare le produzioni della regione Campania; istituzione di premi e borse di studio a favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti la dinastia borbonica.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, la tutela consiste « nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ». La valorizzazione, invece, a norma dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, consiste « nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, (...) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale ». Sottolinea, altresì, che sulla base delle indicazioni recate dagli articoli 3 e 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – decreto legislativo n. 42 del 2004 –, le finalità di cui alle lettere c), d) ed e) sembrano attenere alla valorizzazione, mentre le finalità di cui alle lettere a) e b) sembrano presentare aspetti attinenti sia alla tutela, che alla valorizzazione. Tale distinzione, naturalmente, rileva ai fini del rispetto della competenza normativa. Evidenzia che l'articolo 3 si occupa della organizzazione del Museo borbonico, affidandone la disciplina ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e prevedendo che in

esso siano presenti: una libreria, un'area commerciale nella quale vendere prodotti e manufatti delle filiere produttive tradizionali del territorio, e punti di ristoro (comma 1, lettera a) e d); aree espositive, anche temporanee, e aree didattiche (comma 1, lettera b) e c); un centro per il pronto intervento a tutela dei beni culturali in caso di calamità naturale, in collaborazione con la protezione civile (comma 1, lettera e); un centro di alta formazione internazionale nel settore della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale (comma 1, lettera f); un centro di documentazione e studi sui palazzi reali e ducali (comma 1, lettera g); un centro per il restauro di arazzi e di reperti cartacei (comma 1, lettera h); un centro servizi di restauro per la regione Campania (comma 1, lettera i).

Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia inoltre che uno degli scopi della proposta di legge è quello di favorire una piena realizzazione delle potenzialità della Reggia, sia in termini di utilizzo delle superfici disponibili, che di attivazione di domanda turistica, attraverso l'arricchimento dell'offerta museale e di servizi. A tal riguardo, sempre la relazione riferisce che « nel 2010 saranno restituiti gli spazi della Reggia attualmente utilizzati dall'Aeronautica militare, per cui il 60 per cento circa della superficie del palazzo sarà liberato e sarà necessario passare al restauro, alla manutenzione, alla valorizzazione e alla destinazione d'uso di tali spazi ». Con riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a), d) e, in parte, b), ricordo che l'articolo 117 del già citato decreto legislativo enumera i servizi per il pubblico che possono essere istituiti negli istituti e luoghi di cultura, quali in particolare: servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali; servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e recapito del prestito bibliotecario; gestione di raccolte discografiche, diapoteche e biblioteche museali; gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni

dei beni; servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica; servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; organizzazione di mostre e manifestazioni culturali. I servizi citati, ai sensi del medesimo articolo, possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria ed affidati, secondo le previsioni dell'articolo 115 del medesimo decreto legislativo, in gestione diretta o indiretta. La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono, delle attività di valorizzazione, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. La scelta tra le due forme di gestione è effettuata a seguito di una valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia. Rileva in proposito che l'introduzione in musei, biblioteche e archivi di Stato, di servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento, si deve all'articolo 4 del decreto-legge n. 433 del 1992, cosiddetta legge Ronchey. L'articolo 5 dell'attuale regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali – decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007- affida alla Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure l'assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, con riferimento anche ai servizi aggiuntivi, ed il relativo monitoraggio. Lo schema di regolamento, diretto a ridefinire l'organizzazione del Ministero, trasmesso alle Camere il 20 aprile 2009 per l'espressione del parere, assegna tali competenze alla nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, in base all'articolo 8, comma 2, lettera n).

Rileva inoltre che attualmente presso la Reggia sono presenti vari servizi affidati in gestione esterna, quali un *bookshop* in cui

sono disponibili sezioni di architettura, cultura per ragazzi, guide ufficiali della Reggia in 4 lingue e oggettistica, due punti di ristoro – uno all'ingresso del Parco e uno all'interno del Parco, vicino all'ingresso del Giardino Inglese – attività didattiche varie (percorsi per scuole, laboratori didattici, visite per adulti, eventi culturali). Ricorda che l'articolo 4 concerne l'attribuzione di autonomia alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle province di Caserta e Benevento. Ricorda in proposito che, nell'attuale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, tanto le Soprintendenze, quanto i musei, sono organi periferici, come previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, fatta salva la concessione dell'autonomia. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che si rende necessario conferire l'autonomia alla Soprintendenza per consentire alla stessa di dotarsi di strumenti adatti a rispondere in modo immediato e diretto alle esigenze di valorizzazione e di promozione del sito. « L'autonomia rappresenta uno strumento attraverso il quale è possibile far fronte soprattutto alle spese di manutenzione e di gestione dell'intero complesso museale. In tal modo tutti i proventi derivanti dall'incasso dei biglietti e dei vari servizi aggiuntivi che saranno realizzati nelle citate strutture museali, serviranno a sopperire alle spese di manutenzione che si andranno ad affrontare anche a seguito di una programmazione annuale che sarà fatta all'inizio di ogni anno ». La medesima relazione rileva, inoltre, che la creazione di un organismo efficace per la gestione del complesso vanvitelliano, costituito dalla Reggia di Caserta, dal giardino inglese e dal parco, era già stata sollecitata dalla Commissione UNESCO al momento dell'inserimento del complesso settecentesco di Caserta nella World Heritage List, avvenuta nel 1997. Tiene a precisare preliminarmente che l'articolo 4 è identico all'articolo 9 della legge n. 352 del 1997, con il quale, in attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, si era disposto che la soprin-

tendenza di Pompei fosse dotata di « autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale ». Successivamente, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998 ha previsto che con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni artistici e storici e le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Lo stesso articolo ha previsto, inoltre, che con i medesimi regolamenti l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche. A seguito di tali disposizioni, con decreto ministeriale 22 maggio 2001 è stata istituita la Soprintendenza speciale per l'archeologia di Roma; con distinti decreti ministeriali 11 dicembre 2001 sono state, poi, istituite le Soprintendenze speciali per il polo museale romano, per il polo museale fiorentino, per il polo museale napoletano e per il polo museale veneziano.

Ricorda altresì che l'articolo 15 del vigente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, individua una serie di istituti dotati di autonomia speciale, tra i quali figurano anche alcune Soprintendenze. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003, concernente il funzionamento amministrativo contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia speciale. In relazione alla evoluzione normativa appena descritta, l'articolo 9 della legge n. 352 del 1997 è stato abrogato. Passa quindi ad analizzare i singoli commi, ricordando che

il comma 1 attribuisce alla Soprintendenza autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale; i commi da 2 a 7 concernono gli organi della Soprintendenza, dei quali sono stabiliti anche funzioni e composizione. Al riguardo, ricorda preliminarmente che la composizione e le modalità di nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione, nonché dei Collegi dei revisori dei conti delle 6 Soprintendenze speciali individuate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007, già da me elencate, sono state regolate con decreto ministeriale 7 ottobre 2008. In particolare, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con competenze in materia di programmazione e di bilancio. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto devono essere trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione. Il CdA, inoltre, si esprime su ogni altra questione che venga sottoposta dal Soprintendente. Di esso fanno parte il Soprintendente, che lo presiede; il direttore amministrativo; il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la Soprintendenza, come previsto dai commi 2 e 3. Precisa, al riguardo, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 stabilisce, all'articolo 1, comma 10, che il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza; all'articolo 6, comma 2, che le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero

per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze; all'articolo 8, commi 7 e 8, che il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

Sottolinea quindi che la proposta di legge in esame prevede altresì l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, composto da due funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, comma 4; un comitato con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle iniziative volte a valorizzare le aree archeologiche, composto dal Soprintendente, dal responsabile amministrativo, da un rappresentante della provincia di Caserta, da un rappresentante della regione Campania e dai sindaci dei comuni compresi nel territorio di competenza della Soprintendenza, comma 5; un ufficio del direttore amministrativo della Soprintendenza, al quale si prevede di preporre un dirigente di prima o seconda fascia, di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007. Il direttore adotta i provvedimenti di attuazione del programma e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegni e di spesa e cura l'amministrazione del personale. Per particolari esigenze, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Soprintendente e previa comunicazione al Consiglio dei ministri, può affidare le funzioni del direttore amministrativo della Soprintendenza a un soggetto estraneo all'amministrazione, con contratto di diritto privato di durata non superiore a 5 anni. In tal caso, il trattamento economico è determinato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore allo stipendio iniziale di dirigente dello Stato e con una indennità comprensiva del trat-

tamento accessorio che compete ai dirigenti dello Stato, commi 6 e 7. Con riferimento al trattamento economico del direttore dell'ufficio amministrativo, nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo in esame, ricordo che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente è fissato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, che ne determinano soltanto la misura fondamentale. Per gli stessi soggetti è inoltre previsto un trattamento economico accessorio, commisurato alle funzioni loro attribuite e alle responsabilità connesse. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità, ai fini del calcolo del trattamento economico accessorio, è definita con decreti ministeriali. Il trattamento economico fondamentale spettante a coloro che rivestono incarichi di uffici dirigenziali di livello generale è, invece, stabilito con contratto individuale. Al medesimo contratto è anche demandata la quantificazione del trattamento economico accessorio, che deve essere correlato sia al livello di responsabilità che l'incarico comporta, sia ai risultati conseguiti dal dirigente generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione. I criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei principi di contenimento della spesa, uniformità e perequazione.

Per quanto concerne il personale, ricorda che si prevede che alla Soprintendenza sia assegnata la dotazione di personale stabilita dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Soprintendente, come previsto dal comma 6. Ricorda al riguardo che l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2007 affida alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il coordinamento delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. In particolare, il direttore re-

gionale organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, nonché la Direzione generale competente per materia. Sottolinea che il comma 8 dispone che le somme assegnate alla Soprintendenza dal Ministero per i beni e le attività culturali e ogni altro provento esterno affluiscono al bilancio della Soprintendenza medesima. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che la Reggia di Caserta incassa ogni anno circa 2 milioni di euro derivanti dalla vendita dei biglietti e dalla concessione di spazi per eventi. Questa cifra, evidenzia sempre la relazione, è interamente versata allo Stato che, a sua volta trasferisce alla città di Caserta 300.000 euro annui, con i quali si deve far fronte a tutte le necessità. Si individua, quindi, la finalizzazione delle varie entrate, distinguendo fra proventi esterni, da un lato, e introiti derivanti dai servizi aggiuntivi o provenienti dall'ingresso al Palazzo reale e ai giardini, dall'altro. I primi, proventi esterni, devono essere finalizzati alle attività di recupero, restauro e adeguamento strutturale e funzionale. I secondi, che costituiscono introiti derivanti dai servizi aggiuntivi e introiti provenienti dai biglietti d'ingresso al Palazzo reale e ai giardini, sono destinati, oltre che a interventi di adeguamento strutturale e funzionale e a restauri, anche ad attività di promozione culturale, di godimento del bene stesso e di incentivazione dell'occupazione, nonché alle altre attività da realizzare nelle medesime aree. Ricorda inoltre che l'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio

della prelazione. Ai sensi del comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi, l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. Ai sensi del medesimo comma 8, le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa sono demandate ad un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione non precisa se si intenda fare riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Ricordo che con decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 è stato emanato, con valenza generale, il Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

Segnala che il comma 9 stabilisce che la Soprintendenza realizzi iniziative miranti alla valorizzazione dell'immagine della Reggia di Caserta, in ambito nazionale e internazionale, anche con accordi di programma con gli enti locali territoriali, con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e con la regione Campania. Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o

reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle relative finalità. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. L'articolo 112 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Il medesimo articolo 112 prevede altresì, che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani. In assenza degli accordi, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. Il comma 10 prevede la possibilità che soggetti pubblici o privati possano utilizzare – per una durata non superiore a tre anni – l'immagine di singoli beni facenti parte del complesso della Reggia, assumendosene le spese di restauro, previamente stabilite dalla Soprintendenza. Ricorda peraltro che l'articolo 107 del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale e precario, dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore e le altre disposizioni specificamente previste. Si stabilisce, in particolare, che di regola è vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo

in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Specifica che il comma 11 prevede che, in sede di prima applicazione, i servizi aggiuntivi sono attivati con il metodo della trattativa privata. Il comma 12 prevede che la Soprintendenza è assoggettata al controllo della Corte dei Conti e che ad essa si applicano le disposizioni relative agli enti ed organismi pubblici che rientrano nel sistema della tesoreria unica istituita dalla legge n. 720 del 1984, elencati alla tabella A della predetta legge. Come già detto, la legge n. 720 del 1984 reca l'istituzione del sistema di tesoreria unica. Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono distinti in due tabelle, A e B, con differenziata disciplina. Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata. Nelle contabilità speciali « fruttifere » vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti, costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanon, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato. Le altre entrate, ovvero le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui, affluiscono a contabilità speciali « infruttifere », nelle quali sono versate direttamente, vale a dire mediante operazioni di giroconto che di fatto non transitano dalla tesoreria dell'Ente. Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere, nonché i criteri e le modalità per

l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti debitori e creditori, in modo da garantire agli enti interessati la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria, sia nelle contabilità fruttifere che in quelle infruttifere. Il tesoriere incassa direttamente tutte le entrate proprie dell'ente, provenienti dal settore privato o da enti che non rientrano fra quelli del settore pubblico allargato, e provvede a versarle nella tesoreria provinciale. Le entrate provenienti da enti ed organismi del settore pubblico pervengono direttamente alla contabilità speciale infruttifera. I tesoriери eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti stessi direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere. Nella tabella A sono ricompresi gli enti territoriali e numerosi altri organismi pubblici, tra i quali gli enti portuali, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), l'ISAE, l'ISTAT, il CNR, la CONSOB, l'ENEA, le Università.

Ricorda inoltre che il comma 12 in esame, inoltre, dispone che alla predetta Soprintendenza sono applicate le disposizioni della legge di contabilità generale, legge n. 468 del 1978, in materia di normalizzazione e di coordinamento dei conti pubblici disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26. Aggiunge ancora che, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, agli enti locali e alle relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici ricompresi nel settore pubblico allargato è disposto l'obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. A tal fine, i predetti enti devono provvedere alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale. In particolare, per la parte relativa all'entrata, ai richiamati soggetti è fatto obbligo di evidenziare gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni che interessano il

settore pubblico. Inoltre, l'articolo 26 della legge n. 468 del 1978 dispone che, al fine del coordinamento dei conti pubblici, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di proporre i criteri per l'unificazione della denominazione dei capitoli, nonché il coordinamento dei conti degli enti pubblici. Il successivo comma 13 concede un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare e fino a un limite di 500.000 euro annui, in favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano effettuato erogazioni liberali, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della proposta di legge, e nei due periodi d'imposta successivi, a favore dello Stato per la manutenzione, la protezione e il restauro della Reggia di Caserta. Il credito può essere fatto valere ai fini del pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società dovute per i medesimi periodi d'imposta. La disposizione fa salva la disciplina dell'articolo 100, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che consente la deducibilità a fini IRES delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, ove tali erogazioni siano effettuate per le finalità previste dalla norma e alle condizioni stabilite dalla medesima. La citata norma del TUIR dispone, inoltre, che le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato. Preciso, altresì, che il comma 13 prevede, infine, che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile, né sia considerato ai fini della determinazione del rapporto rilevante, ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, ai fini della determinazione della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa; si tratta del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri

proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Segnala infine che l'articolo 5 concerne i profili di copertura finanziaria. In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo per la realizzazione delle strutture da adibire alle attività del Museo. Il comma 2, invece, stabilisce che alla copertura dell'onere indicato si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto al resto, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla missione svolta a L'Aquila, il 20 maggio 2009.
(*Svolgimento e conclusione*).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 4*).

Giuseppe GIULIETTI (IdV), ricordando che all'epoca del terremoto in Umbria e Marche si era posta in essere un'iniziativa da parte del dipartimento per l'editoria al

fine di divulgare le iniziative in favore delle Regioni in questioni. Ritiene pertanto opportuno che un'analogha iniziativa venga portata avanti anche con riferimento al terremoto dell'Abruzzo: una iniziativa di pubblicità istituzionale per non far spegnere i riflettori sul terremoto

Valentina APREA, *presidente*, rileva si potrebbe inserire un'osservazione in tal senso nel parere che la Commissione esprimerà alla VIII Commissione del decreto-legge sull'Abruzzo.

Maria COSCIA (PD) concorda con le comunicazioni rese dalla presidente Aprea, pur rilevando che è emersa una richiesta pressante da parte dei soggetti incontrati sull'opportunità di iniziare da subito la definizione di un piano per consentire un regolare inizio del prossimo anno scolastico.

La Commissione prende quindi atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento reca interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'iter al Senato del relativo disegno di legge di conversione; esso disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento. A tal fine, l'articolo 1 individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi (persone fisiche residenti, imprese operanti ed enti aventi sede nel predetto territorio). L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel DM 14 gennaio 2008. Sottolinea quindi che l'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione. Il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi. Ulteriori alloggi potranno essere reperiti sul territorio individuando immobili sfitti o non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni recuperate o ricostruite. Sono, infine, previsti contributi

per le piccole riparazioni che possono facilmente rendere di nuovo agibili le abitazioni lievemente danneggiate. L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'iter al Senato, prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Rileva che con l'articolo 3 viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni diretti o indiretti per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite a varie attività sociali. In particolare, la lettera i) del comma 1, che riguarda direttamente la competenza della Commissione VII, prevede la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose. Aggiunge che l'articolo 4 contiene norme relative alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici. In particolare, riguardano la competenza della Commissione VII la lettera b) del comma 1 e i commi 4 e 5 dell'articolo in questione. Ricorda che la lettera b) del comma 1 prevede che le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 1 individuino le modalità di predisposizione e di attuazione – da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati – di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, soprattutto alla luce del « ruolo operativo dell'Aquila come capoluogo di Regione », obiettivo emerso con chiarezza nel corso del dibattito al Senato. Sottolinea in particolare che vengono individuati: gli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico, le strutture edilizie universitarie, quelle del Conservatorio di musica dell'Aquila e dell'Accademia per le Arti e la Scienza dell'Immagine dell'Aquila; le caserme in uso all'ammini-

strazione della difesa; gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (cosiddetto Codice dei beni culturali). Ricorda che ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Ai sensi dell'articolo 13 è prevista la dichiarazione dell'interesse culturale che accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse culturale richiesto dall'articolo 10. Il comma 4 dell'articolo 4 dispone che alla regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008 (cd. decreto-legge anti-crisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture anche per la messa in sicurezza delle scuole. Lo stesso comma 4 autorizza, inoltre, la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 23 del 1996, anche con l'inserimento di nuove opere, prorogando di sessanta giorni il termine previsto per la sua presentazione.

Ricorda che il termine è stato fissato dall'articolo 2 del DM 5 marzo 2009 – con il quale sono state ripartite le risorse per il 2009 per i piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1999 – in 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo: poiché, quindi, esso è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 marzo 2009, il termine scade il 15 giugno 2009. Per effetto della proroga disposta dal decreto in esame, il termine per la regione Abruzzo dovrebbe, quindi, scadere il 14 agosto 2009. Sottolinea che il comma 5 dispone che, al fine di assicurare la ripresa

delle attività didattiche e di quelle dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, le risorse per gli arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo. Inoltre, per la sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari (economie di spesa) di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, 14,3 milioni per l'anno 2010 e 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione di tutte le risorse previste nel comma in esame è disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La relazione tecnica specifica gli interventi che dovranno essere realizzati. Innanzitutto, a seguito dell'inagibilità di numerosi edifici scolastici – quantificati dalla medesima relazione in 60 –, e del conseguente ricollocamento delle relative classi in altri edifici, si è verificato lo sdoppiamento di più classi. Da ciò, deriva un incremento del numero delle ore di lezione che devono essere assicurate, ovvero un incremento di docenti e di personale ATA, rispettivamente per 306 e 61 unità. In secondo luogo, per il particolare contesto materiale e psicologico in cui vivono gli alunni delle scuole interessate dal sisma, sarà necessario adattare l'offerta formativa, con conseguente necessità di compensi accessori per i docenti. Anche al personale amministrativo, sia delle istituzioni scolastiche che dell'amministrazione, sarà necessario riconoscere lo sforzo aggiuntivo che deriva dalla necessità di gestire una situazione molto complessa a livello di logistica e di adempimenti amministrativi legati alla gestione del personale. Inoltre, nella determinazione della spesa da autorizzare si sono tenuti presenti l'incremento del fabbisogno di supplenze brevi – anche in considerazione del fatto che molti docenti sono ospedalizzati – e i rimborsi delle spese di

viaggio per il personale che deve raggiungere la sede di lavoro. Aggiunge, infine, che a seguito della distruzione o della inagibilità di numerosi laboratori, si è considerata la necessità di approntare laboratori integrativi. Al riguardo la relazione tecnica precisa che le attrezzature rimarranno patrimonio delle scuole che saranno ricostruite.

Ricorda quindi che l'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti. L'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile: siano sospesi o prorogati secondo i casi una serie di termini; sia possibile derogare al patto di stabilità interno; siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni. Evidenza che l'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga – sempre fino al 31 dicembre 2009 – di contratti di lavoro stipulati dalla Regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica. L'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese (tra cui si ricordano la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione, la concessione di un indennizzo in favore dei lavoratori autonomi, la definizione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale nonché l'esenzione dal pagamento del pedaggio auto-

stradale per gli utenti residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici). Segnala quindi che l'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata. Sottolinea inoltre che l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità: consentire alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma; consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune dell'Aquila; definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, che viene conseguentemente soppresso.

Segnala che l'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e reindustrializzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la possibilità, d parte del CIPE, di individuare zone franche urbane (ZFU) alle quali si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. L'articolo 11, interamente sostituito nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016. L'articolo 12 introduce una serie di

disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie. L'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. Gli articoli 14 e 18 recano una serie di disposizioni a carattere finanziario e le relative coperture. Per i rilievi in ordine alla copertura si rinvia alle schede di lettura dell'apposito dossier. L'articolo 15 reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica. In particolare, il comma 1-bis di tale articolo, riguardante direttamente la competenza della VII Commissione, prevede che le erogazioni liberali provenienti dall'estero che non abbiano una diversa e specifica destinazione sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati. Prevede, altresì, che ai proventi di tali erogazioni si applichi l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009. Ricorda che l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, autorizzando il Ministero per i beni e le attività culturali a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità, da destinare alla messa in sicurezza e all'avvio del recupero dei beni culturali, stabilisce che le relative somme affluiscono direttamente ad apposita contabilità speciale aperta presso il Segretariato generale del Ministero stesso. Autorizza, altresì, il Ministero ad aprire un conto corrente bancario o postale, ove far affluire contributi finalizzati al restauro dei beni culturali danneggiati, in deroga al divieto – contenuto nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), articolo 2, commi 615-617 – di riassegnazione alla spesa di somme versate all'entrata. Ai commi 3 e 4 prevede, quindi, che il Ministero è autorizzato ad utilizzare le somme con procedure di somma urgenza e che per la realizzazione degli interventi

esso, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si avvale delle Soprintendenze competenti per territorio, di tecnici indicati dalla regione e dagli enti locali, nonché del medesimo Dipartimento della protezione civile. Precisa, altresì, che il 23 aprile scorso il Ministro per i beni e le attività culturali ha presentato la lista dei 44 monumenti, gravemente danneggiati dal sisma, da restaurare con somma urgenza.

Rileva che il comma 1-ter dell'articolo 15, anch'esso di diretta competenza della Commissione, conferisce al Ministero per i beni e le attività culturali l'autorizzazione ad organizzare all'estero momenti divulgativi della finalità indicata al comma precedente, a valere sulle proprie disponibilità e in collaborazione con cittadini privati o enti e società italiani e stranieri. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 120 del decreto legislativo n. 42 del 2004, disciplinando la sponsorizzazione di beni culturali – che viene individuata in ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale – stabilisce che possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative, fra gli altri soggetti, del Ministero. L'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura; al medesimo Comitato viene demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici – e sui successivi subappalti e subcontratti – anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998. L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica. È inoltre

prevista una clausola di salvaguardia per assicurare sia il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, sia gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila. L'articolo 19 reca infine le consuete norme relative all'entrata in vigore.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno che la Commissione possa discutere approfonditamente il provvedimento in esame, anche negli aspetti non considerati al Senato.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.15.

5-00803 Ghizzoni: Inserimento della musica quale materia obbligatoria nelle scuole secondarie superiori.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, poiché, come d'abitudine, il Governo elude le domanda e non risponde. Ricorda inoltre che non può essere considerata come una risposta l'affermazione generica espressa dal Ministero che sarà tenuta in considerazione la necessità di dare rilievo all'insegnamento della musica. Si tratta, infatti, di parole prive di valore, alla luce

dei tagli decisi dal decreto-legge n. 112. Rileva che è certa quindi la volontà del Governo di non valorizzare la musica nei curricoli scolastici dell'obbligo e di deprimere il talento degli studenti, non solo di coloro che hanno spiccate attitudini a questa forma artistica, ma per la generalità degli studenti che nella musica troverebbero una forma di espressione e uno strumento di crescita personale.

5-01050 De Pasquale: Sui criteri che determinano la chiamata diretta e le assunzioni di docenti universitari in base al decreto-legge n. 180 del 2008.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto al norma può creare abusi per i posti per i nostri laureati per accedere all'Università.

5-01273 Coscia: Sulla nuova denominazione dei licei con indirizzo socio-umanistico.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maria COSCIA (PD), replicando si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, prendendo atto che non vi è l'impegno di cambiare denominazione. Ricorda altresì che il liceo ha esperienze consolidate che andrebbero tenute in considerazione. Rileva peraltro che non è stato avviato un vero confronto sui nuovi regolamenti dell'istruzione superiore e che sarebbe opportuno che vi fosse un impegno del Governo in tal senso.

5-01282 Lenzi: Chiarimenti sul tempo scuola al primo anno della scuola elementare.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto si aspettava di avere qualche dato in più. Il dato indicato è, infatti a suo avviso insufficiente. Ritiene quindi importante mantenere alta l'attenzione sulle questioni poste.

5-01266 De Biasi: Sulla futura gestione del teatro degli Arcimboldi di Milano e questioni correlate.

Il sottosegretario PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che riconosce lo stile e la mano di chi scrive la risposta e che si è superato il limite della decenza. Si fa ancora una volta le «lezioncina», si sbagliano gli obiettivi. Ricorda che il teatro degli Arcimboldi di Milano ha comportato un esborso notevole e che non è comprensibile il motivo per il quale il Governo si metta dalla parte di una fondazione di diritto privato. Rileva altresì che all'investimento per la Scala non ha corrisposto un ritorno soddisfacente a livello economico, ricordando quindi che si è messa in

atto una vera e propria «piaggeria» nei confronti della Scala di Milano. Rileva inoltre che gli ultimi tre capoversi della risposta sono «poco seri» per la dignità del parlamentare. Ribadisce quindi che occorre che in futuro vengano date risposte nel merito e che proporrà la questione all'Ufficio di Presidenza, perché la risposta data è scontata e non si può offendere in questo modo la dignità dei parlamentari.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 maggio 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72.

RILIEVI APPROVATI

La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,

esaminato per le parti di competenza l'atto n. 72 recante schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini della trasmissione di rilievi alla I Commissione (Affari costituzionali);

valutato favorevolmente, nel complesso, l'impianto definito dal Governo per la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, per tenere conto delle esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa di settore;

considerate le indicazioni emerse nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di fondazioni ed associazioni di categoria e di docenti universitari, svolta nella seduta di martedì 26 maggio 2009;

tenuto conto e condiviso il parere espresso dalla 7^o Commissione cultura del Senato, con particolare riferimento alle osservazioni che si intendono richiamate nella loro interezza;

considerato che la razionalizzazione auspicata potrebbe essere raggiunta con efficacia attraverso un accorpamento delle

direzioni regionali, anche esse di prima fascia, che intervenga soprattutto tra le regioni più piccole, in linea con tutte le altre amministrazioni dello Stato che hanno articolazioni periferiche che hanno già accorpato le proprie direzioni su regioni diverse;

rilevato, inoltre, che la razionalizzazione, ancor più semplicemente anche attraverso una riduzione del numero delle direzioni, può essere raggiunta con maggiore efficacia ed equilibrio attraverso l'accorpamento della direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore con la direzione generale per gli archivi, nonché con l'accorpamento della direzione generale per il cinema con quella dello spettacolo dal vivo;

tenuto conto, infine, delle competenze e delle peculiarità esercitate dalla Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea, soprattutto in materia di paesaggio, che si ritiene debbano essere mantenute distinte rispetto alle altre, in virtù della centralità che assume la tutela paesaggistica considerata espressamente dalla Carta costituzionale all'articolo 9 e in considerazione del fatto che il paesaggio italiano rappresenta la più grande « infrastruttura immateriale » della nazione, quella cioè intorno alla quale è possibile rintracciare l'essenza di una identità nazionale, dinamica e plurale;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RILIEVI PRESENTATA DAI DEPUTATI DE BIASI, GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, DE TORRE, DE PASQUALE, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PIERCIERNO, ROSSA, RUSSO, SARUBBI, SIRAGUSA, GIULIETTI

La Commissione cultura,

esaminato lo schema che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007 n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, per gli aspetti di propria competenza;

premessi che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede all'articolo 74 il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti per le amministrazioni statali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche;

che il suddetto decreto, il decreto 93 (cosiddetto taglia-ICI) e la legge finanziaria 2009 hanno previsto – e già in parte attuato – gravi tagli ai finanziamenti del MIBAC, tanto da ridurne il bilancio in un solo anno dello 0,1 per cento di PIL con conseguenze pesanti sul funzionamento dello stesso Ministero e sull'assolvimento delle sue funzioni. Il Governo, con queste scelte di carattere finanziario e politico, espone la cultura al rischio di residualità, all'impoverimento della sua funzione di valore nazionale, come sancito dalla Costituzione, e riduce a pura spesa ciò che dovrebbe essere investimento per la crescita economica, sociale e civile del Paese;

l'assetto di un ministero non risponde a criteri meramente organizzativi,

ma esprime una scelta politica coerente con gli obiettivi strategici di un Governo e dovrebbe essere in grado di stabilizzarne il funzionamento a prescindere dall'alternarsi delle maggioranze politiche e di valorizzare la professionalità dei pubblici dipendenti;

considerati negativamente, nello schema di Regolamento in parola, la creazione di una nuova Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'accorpamento della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici (con esclusione delle competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale) con la ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanea (PARC) per dare vita alla nuova Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanea;

valutato negativamente il ripristino delle vecchie denominazioni alle « belle arti » e alle « antichità », poiché si oblitera un secolo di discussione critica ed estetica sulla definizione di « patrimonio » e di « bene culturale », nonché sui concetti di arte contemporanea e di avanguardia;

considerato il parere del Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici espresso il 4 dicembre 2008, che ribadisce le insoddisfazioni del parere del

18 novembre 2008 «...con particolare risalto per il negativo accorpamento di un eccessivo numero di competenze nella nuova Direzione generale per le belle arti ed il paesaggio e per il minor risalto alla architettura e all'arte contemporanea»;

considerati i pareri del Consiglio di Stato in cui si sottolinea che «occorre prendere atto che la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce una materia trasversale, che va a toccare le competenze delle altre direzioni centrali e delle direzioni regionali. Di qui il rischio di sovrapposizioni e di non chiare delimitazioni di confine», nonché «quanto alle direzioni generali, si deve constatare l'eccesso e l'eterogeneità delle competenze della Direzione generale per le belle arti, il paesaggio, l'architettura e le arti contemporanee»;

valutate le osservazioni critiche pervenute dai numerosi soggetti auditi in data 26 maggio 2009;

ritenute le funzioni di tutela e valorizzazione, come sancito anche dal Codice dei beni culturali, parti di un unico e inscindibile processo che concorre con la conoscenza non solo a preservare in modo statico, ma ad accrescere potenzialità e funzioni di alto valore sociale del nostro immenso patrimonio artistico e culturale;

ritenuto il paesaggio un bene comune di rilievo costituzionale, che nel profilo del nostro Paese assume un carattere fortemente identitario, universalmente riconosciuto, e pertanto da tutelare e valorizzare in relazione alle grandi trasformazioni che investono i nostri territori e in sintonia con le concezioni più avanzate, che considerano il paesaggio non come mero quadro estetico ma come spazio dinamico in cui si combinano caratteri storico-culturali, morfologici, ambientali, sociali e simbolici;

ritenuto che tale prospettiva trova conferma nella Convenzione Europea del Paesaggio, assunta a fondamento del Codice Urbani, la quale esprime il punto di vista delle duecentomila istituzioni locali

europee. A tale proposito, la Direzione generale PARC ha efficacemente operato in questo senso e ha promosso il contemporaneo italiano, anche in campo internazionale, fra l'altro ottenendo di portare in Italia le manifestazioni del Consiglio d'Europa per il decennale della firma della Convenzione Europea del Paesaggio;

ritenuto inoltre che il paesaggio definisce con l'architettura e l'arte contemporanea un unico spazio culturale e sociale che travalica il concetto di modernità nella direzione di ciò che è a noi, appunto, contemporaneo e che quindi interagisce con il concetto di spazio vivibile e, in particolare per il tessuto urbano, con quelli di libertà e sicurezza;

considerato che il nuovo assetto previsto dallo schema di Regolamento accentuerà lo svilimento del ruolo delle Soprintendenze, sottoposte a un centralismo e una burocratizzazione amministrativa che, insieme ai citati tagli, producono una progressiva paralisi della qualità della tutela territoriale;

appare pertanto necessario:

ripristinare la Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura, l'arte contemporanee (PARC) e la Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici e etnoantropologici, nel rispetto delle loro originarie missioni, che nascono da competenze assai diversificate: da un lato, la tutela del patrimonio tradizionalmente intesa e, dall'altro, la promozione del contemporaneo, declinata nell'attenzione alle trasformazioni del paesaggio, alla qualità dell'architettura e dell'arte contemporanee (articolo 7);

non attuare la nuova Direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 8), che prefigura una politica centralizzata di eventi e mostre lontana dalla relazione con le Direzioni generali di settore e con le politiche di tutela e di sviluppo territoriale del patrimonio culturale e che rivela una preoccupazione

incline esclusivamente a indirizzi di marketing e promozione turistica;

prevedere che la Direzione generale per gli archivi (articolo 9) coordini le attività di tutela e conservazione degli archivi dello Stato e degli enti pubblici;

garantire maggiore autonomia delle strutture periferiche (soprintendenze, archivi, biblioteche), designate nel nuovo testo come « articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici » e definirne puntualmente i compiti (articolo 17). In particolare, lasciare alle Soprintendenze archivistiche (come nel testo vigente) la titolarità della dichiarazione di interesse culturale;

prevedere, con atti normativi specifici, il riconoscimento e la regolamentazione dei profili professionali dei beni culturali, anche al fine di dare coerenza alla relazione tra percorsi formativi e sbocchi lavorativi oltre che stabilità e tutele a coloro che già operano con competenza in questi settori.

Alla luce delle suddette considerazioni

esprime

DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Esercizio Finanziario 2009 – Proposta di ripartizione della somma complessiva di euro 14.585.532,75 di cui euro 11.451.642,00 a valere sul capitolo 3670 ed euro 3.133.890,75 a valere sul capitolo 1321.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAL GOVERNO

Si premette che all'esito della richiesta formulata per le vie brevi dalla segreteria di codesta Commissione preliminarmente all'avvio dell'esame del provvedimento in questione, i competenti uffici del Ministero avevano già provveduto a trasmettere in data 23 aprile 2009 la nota n. 12525 contenente dati esplicativi concernenti i riferimenti normativi posti alla base della proposta di ripartizione, nonché l'elenco degli organismi destinatari dei contributi che, come è noto, vengono annualmente rideterminati sulla base delle disponibilità di bilancio.

Nella suddetta nota veniva inoltre segnalato che i contributi destinati agli *archivi privati o appartenenti ad enti ecclesiastici ed istituti o associazioni di cultura* (articolo 1 del decreto per un importo di euro 110.514,00) sarebbero stati destinatari di appositi finanziamenti da determinarsi sulla base della valutazione delle singole domande pervenute entro il 31 gennaio 2009 ed ancora in fase istruttoria. Per tale ragione non risulta quindi ancora possibile identificare i singoli soggetti beneficiari.

All'articolo 2 del decreto in esame viene poi riportata la sottoripartizione della somma di euro 10.215.353,75 destinata ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi in, relazione ai quali, nella sopra ricordata nota del 23 aprile, sono esplicitate le motivazioni che non consentono, alla data odierna, di individuare i contributi destinati ad alcune specifiche finalità – edizioni nazionali, premi e sovvenzioni per scrittori, biblio-

teche non statali – per le quali, in ragione delle diversificate date di presentazione delle istanze di accesso ai contributi, le relative istruttorie sono ancora in corso.

Quanto poi ai criteri che hanno determinato una diversa quantificazione della misura dei contributi erogati a favore di taluni enti (*Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto; Biennale di Venezia e Fondazione Rossini Opera festival di Pesaro*), che hanno beneficiato di una decurtazione minore (4 per cento) rispetto alla riduzione apportata con carattere di generalità a tutti gli altri (17,35 per cento), si rinvia alle puntuali considerazioni espresse dal relatore medesimo nella relazione introduttiva (vedi seduta del 6 maggio 2009) e peraltro citate nelle premesse del decreto.

Per quanto riguarda infine le proposte di assegnazione dei restanti contributi e la relativa quantificazione, si assicura che essi sono stati individuati, a seguito di accurata e specifica valutazione delle singole domande pervenute, valutazione che ha inteso, tra l'altro, tenere conto della qualità dei progetti presentati, del rilievo e del prestigio nazionale ed internazionale delle istituzioni coinvolte nonché della rilevanza culturale degli eventi programmati per l'anno interessato.

Si fa riserva di far pervenire alla Commissione l'elenco dei contributi relativi agli istituti per i quali, come sopra accennato, è tutt'ora in corso la relativa istruttoria.

OGGETTO: Esercizio finanziario 2009 – Proposta di ripartizione della somma complessiva di € 14.585.582,75, di cui € 11.451.642,00 (cap. 3670) ed € 3.133.890,75 (cap. 1321).

Facendo seguito alla richiesta per le vie brevi, rivolta al Servizio competente di questa Direzione Generale, si forniscono ad integrazione della relazione a firma dell'onorevole Ministro inviata in data 8 aprile 2009 relativa all'oggetto i seguenti dati già richiamati nella suddetta relazione.

In particolare si elencano i riferimenti normativi relativi alle voci della ripartizione (che sono indicate dalla tabella 1 allegata alla legge n. 448/2001), i cui importi sono rideterminati annualmente in base allo stanziamento del capitolo unico, ad eccezione del contributo in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli di Bari soppresso dalla legge n. 264/2002:

Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (si tratta di contributi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 articolo 1, comma 40 che dal 2002 sono conflitti nello stanziamento dell'attuale capitolo 3670);

Ufficio internazionale concernente l'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (legge n. 774/931);

Associazione Italia nostra (legge n. 444 del 1998, articolo 3, comma 5);

Fondo ambiente italiano (legge n. 400 del 2000, articolo 3, comma 5);

Associazione Reggio Parma Festival (legge n. 29 del 2001, articolo 5, comma 4);

Fondazione Festival Pucciniano (legge n. 29 del 2001, articolo 5, comma 4);

Associazione Centro Europeo di Toscolano (legge n. 29 del 2001, articolo 5, comma 4);

Archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti o associazioni di cultura (legge n. 253 del 1986).

Le domande vengono presentate alle Soprintendenze archivistiche entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento e successivamente trasmesse, corredate del parere del soprintendente, alla Direzione generale per gli archivi. Il piano di ripartizione a firma del Direttore Generale degli Archivi viene trasmesso alla Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali o il diritto d'autore che ne cura l'erogazione, in quanto la gestione del capitolo è assegnata a quest'ultima Direzione:

Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro (legge n. 237 del 1999, articolo 6);

Associazione Ferrara Musica (legge n. 237 del 1999, articolo 6);

Fondazione Ravenna Manifestazioni (legge n. 237 del 1999, articolo 6);

Fondazione Scuola di musica di Fiesole (legge n. 400 del 2000, articolo 3, comma 6);

Istituto universitario di architettura di Venezia per la formazione specialistica nel campo della produzione teatrale (legge n. 29 del 2001, articolo 5, comma 6);

Museo nazionale del Cinema «Fondazione Maria Adriana Prolo» per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del museo stesso (legge n. 404 del 2000, articolo 4, comma 2).

Per quanto riguarda la voce *Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi* la stessa si articola secondo la seguente sottoripartizione (prevista dalla legge n. 448 del 2001) ad eccezione di quelli soppressi o confluiti su altri capitoli di bilancio:

Contributi per convegni, per le Edizioni Nazionali, con esclusione di quelle rien-

tranti nell'ambito delle specifiche competenze della Consulta dei Comitati Nazionali di cui alla legge n. 420 del 1997.

La quota, nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due tipologie di contributi, è stata stabilita sin dal 2002 dall'Amministrazione, condivisa dall'Autorità politica.

Le domande per convegni e pubblicazioni – circolare n. 17 del 2002 – da inviare entro la fine di febbraio di ogni anno, sono esaminate da un'apposita Commissione istituita con D.D.G. Le domande per le Edizioni Nazionali, istituite antecedentemente alla legge n. 420 del 1997, da inviare entro il 31 marzo di ogni anno, vengono esaminate dalla Consulta, prevista dalla suddetta legge.

Premi e sovvenzioni, per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.

Le domande, da inviare entro il 30 giugno di ogni anno – circolare n. 6 del

2004 – sono esaminate da un'apposita Commissione, istituita con D.D.G.

Funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.

Le domande per il funzionamento delle biblioteche, – circolare n. 138 del 2002 – da inviare entro il 28 febbraio di ogni anno, sono esaminate da un'apposita Commissione, istituita con D.D.G.

Fondazione « Festival dei Due Mondi » di Spoleto (legge n. 418 del 1990).

Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali (legge n. 723 del 1960).

Società di cultura « La Biennale di Venezia » (legge n. 414 del 1984).

Fondazione « La Triennale di Milano » (legge n. 414 del 1984).

Fondazione « Esposizione Nazionale Quadriennale d'Arte di Roma » (legge n. 414 del 1984).

ALLEGATO 4

Sulla missione svolta a L'Aquila, il 20 maggio 2009.**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Una delegazione della Commissione cultura della Camera dei deputati, guidata dalla presidente Valentina Aprea e formata dai deputati Paola Frassinetti, Paola Goisis, Benedetto Fabio Granata, Maria Coscia, Pierfelice Zazzera ed Eugenio Mazzarella, ha svolto una missione a L'Aquila, nella giornata del 20 maggio scorso. La delegazione è stata accompagnata dal deputato Giovanni Lolli, componente della Commissione, che ha profuso ampio impegno nel contribuire all'iniziativa. Hanno quindi seguito la delegazione parlamentare la professoressa Maria Amata Garito, rettore dell'Università Uninettuno, nonché l'avvocato Daniela Salmini, presidente del Nucleo di valutazione del medesimo ateneo, oltre al dottor Raimondo Sepe e al dottor Francesco Scandale, della medesima università.

2. Nel corso della mattinata la delegazione ha quindi proceduto allo svolgimento di incontri presso il Campo scuola di Paganica, visitando le aule attrezzate nelle tende. Nel corso delle visite è stato svolto in particolare un incontro con studenti del quarto e del quinto anno delle scuole superiori, allo scopo di seguirne specificamente il percorso formativo, anche in vista di una loro successiva visita alla Camera, per lo svolgimento di due giornate di formazione, secondo le consuete modalità di organizzazione di tali eventi a Palazzo Montecitorio. Nel corso dell'incontro con i docenti e gli studenti della scuola secondaria, è stato illustrato il Sistema Nettuno, sviluppato dall'Università telematica Uninettuno messo a disposizione gratuitamente a studenti e docenti, allo scopo di rendere immediatamente disponibile tutto il materiale necessario

per lo svolgimento dell'attività didattica. Nel corso dell'incontro, dopo un saluto introduttivo da parte della Presidente Aprea, che ha presentato l'iniziativa della missione, al quale è seguito un intervento del Rettore di Uninettuno, professoressa Garito, è intervenuto Ugo de Paulis, delegato del Consiglio circoscrizionale di Paganica, che ha sottolineato l'importanza della missione della Commissione, finalizzata a fornire un segnale concreto dell'attenzione delle istituzioni, espressione della volontà di ricostruzione della realtà abruzzese così duramente colpita dal recente sisma. Il dottor de Paulis si è quindi soffermato sulla necessità di ricostruire il complesso scolastico, al fine di consentirne la riapertura per la ripresa dell'attività didattica dell'anno scolastico in corso, alla cui conclusione mancano solo due mesi.

È quindi intervenuto il direttore scolastico regionale, professore Carlo Petracca, che ha ringraziato la delegazione della VII Commissione per la pronta risposta fornita all'emergenza abruzzese, ricordando la condizione di provvisorietà in cui versano gli studenti, cinquemila dei quali sono alloggiati sulla costa e altri cinquemilaseicento nelle tende. Alcuni docenti poi, che insegnano sulla costa, hanno deciso di concedere il proprio giorno libero per svolgere iniziative di volontariato tra i ragazzi, senza alcuna retribuzione. Il professore Petracca ha quindi ribadito l'urgenza della riapertura delle scuole a Paganica, come in tutto il territorio colpito dal sisma, sottolineando l'esigenza di predisporre campi estivi per i ragazzi, richiedendo al contempo alla Commissione di farsi mediatrice nell'erogazione di contributi destinati alla ricostruzione del tessuto

scolastico locale. La Presidente Aprea ha assicurato in tal senso l'impegno suo personale e di tutta la Commissione a farsi carico delle richieste emerse direttamente al Governo, attraverso gli strumenti propri dell'attività parlamentare.

È quindi intervenuto il viceprefetto aggiunto di L'Aquila, dottoressa Manuela Milan, che ha voluto ringraziare la delegazione della VII Commissione per l'iniziativa intrapresa, portando i saluti personali del prefetto, dottor Franco Gabrielli, impossibilitato a partecipare per gli impellenti impegni legati all'emergenza del sisma.

3. La delegazione della Commissione cultura ha svolto quindi un incontro con i rappresentanti della Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di Belle Arti, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila. Nell'occasione, il Presidente della Conferenza, professor Eugenio Carlomagno, ha sottolineato la necessità di realizzare interventi urgenti per il rilancio del settore, rappresentando al contempo le problematiche connesse all'adozione del regolamento sulla programmazione atteso da tempo dalle Accademie, per poter sostituire un decennio di sperimentazione con un ordinamento definitivo. La Presidente Aprea ha rappresentato la propria disponibilità in tale senso. Dopo aver presentato la delegazione ed illustrato gli scopi della missione, ha espresso l'auspicio che il drammatico evento che le popolazioni aquilane si trovano a vivere possa essere funzionale ad accrescere la capacità e professionalità del territorio. Il Presidente della Provincia di L'Aquila, Stefania Pezzopane, ha quindi rimarcato lo straordinario impegno che ha consentito la riapertura dell'Accademia sin dalla prima settimana successiva all'evento sismico. Ha sottolineato peraltro la carenza di alloggi per gli studenti, mancanza che espone il territorio al rischio della perdita di una ampia fetta di popolazione studentesca. Ha infine posto l'accento sull'alto rilievo istituzionale della visita della Commissione, che ha rivestito una eccezionale importanza per la città di L'Aquila, primariamente città della cultura. È quindi

intervenuto il Presidente del Conservatorio di L'Aquila, dottor Rinaldo Tordera, che ha rilevato l'opportunità di intervenire tempestivamente in ambito normativo anche al fine di creare strutture di livello europeo, soprattutto laboratori, ricordando peraltro che, in seguito alla tragica alluvione di Firenze, è stato possibile ricostruire una delle città più belle del Paese, soprattutto grazie al concorso delle istituzioni. Al termine, tutti i rappresentanti delle Accademie intervenuti si sono dichiarati disponibili a collaborare con il comune di L'Aquila alle attività di restauro necessarie.

4. La missione è proseguita quindi con l'incontro della delegazione della Commissione cultura con il rettore dell'Università di L'Aquila, professor Ferdinando di Orio, presso la Facoltà di Scienze di Coppito. Dopo un saluto di benvenuto, il professor di Orio ha ricordato il ruolo di città universitaria da sempre ricoperto da L'Aquila, che ha una popolazione che si aggira intorno ai sessantamila abitanti, ai quali si aggiunge circa un terzo di studenti. Ha rilevato pertanto che se l'università non riparte, non riparte nemmeno la città. Il rettore ha ricordato, in particolare, che sono stati svolti gli esami della sessione in corso, ma la situazione resta gravissima, se si tiene conto dei cinquantacinque studenti universitari deceduti e della quasi totalità delle strutture universitarie che risultano inagibili o che sono state distrutte. Il centro storico, il Rettorato, i dipartimenti di area umanistica sono infatti andati completamente perduti sotto il sisma del 6 aprile. Il professor di Orio ha ricordato che il polo di Coppito, dove si è svolto l'incontro, è un polo scientifico ed è l'unico operativo. Si è soffermato quindi sul fatto che i laboratori sono chiusi e che la facoltà di medicina e l'Ospedale hanno riportato seri danni, osservando peraltro che, allo stato attuale, la maggiore difficoltà da affrontare è costituita dalla mancanza di strutture da destinare a residenze universitarie. Ha infine accolto con spirito molto positivo l'accordo di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con

l'Eni per la creazione di un centro di ricerca, nonché la disponibilità dell'Università Uninettuno a fornire la propria assistenza gratuita all'Università.

La Presidente Aprea ha quindi rappresentato la disponibilità della Commissione a farsi portatrice delle istanze espresse dal rettore con un supporto concreto alle richieste manifestate, a partire dalla presentazione di una risoluzione sottoscritta da tutte le forze politiche che impegni il Governo a ricreare in tempi brevi le strutture universitarie all'interno delle quali costruire alloggi e strutture sportive adeguate per gli studenti. Il rettore dell'università Uninettuno, professoressa Garito, ha quindi sottolineato come il progetto predisposto dal Consorzio Nettuno sia già stato organizzato per fornire all'università aquilana gli strumenti in grado di sostituire la docenza e la frequenza universitaria a breve tempo. Sono quindi intervenuti i deputati Mazzarella e Coscia, i quali, interloquendo con il rettore dell'Università di L'Aquila, professor di Orio, si sono soffermati sulla ricostruzione dell'Università e sui tempi previsti, considerato peraltro che vi sono ben ventiduemilacinquecento studenti in attesa di sistemazione. Il professor Pierangelo Marcati, consigliere di amministrazione del Consorzio Nettuno per l'Università di L'Aquila, ha sottolineato l'importanza dell'accesso a banda larga per gli studenti, per favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie per gli studenti, anche nella fase di utilizzo del sistema informatico predisposto dall'università.

5. La delegazione ha quindi svolto un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative dell'Abruzzo (FLC-CGIL, CISL Scuola, UILScuola, SNALS-Confasal e GILDA Insegnanti), presso il campo mensa *Murata Gigotti* di Coppito. Dopo il pranzo presso lo stesso campo mensa, i delegati sindacali hanno infatti sottoposto alla Commissione la richiesta di apportare alcune modifiche al decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, finalizzate ad introdurre alcuni correttivi al predetto decreto per meglio fronteggiare la gravità della situa-

zione scolastica abruzzese. Nel corso dell'incontro, sono quindi intervenuti il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, ed il presidente della Provincia di L'Aquila, Stefania Pezzopane. Non ha potuto invece partecipare all'incontro il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, impegnato in quelle ore nei lavori consiliari, che ha comunque trasmesso i propri saluti alla delegazione parlamentare, ringraziandola per la solidarietà trasmessa alle popolazioni colpite dal sisma, a nome di tutto il consiglio regionale. La delegazione si è quindi trasferita nel centro storico della città, insieme ai vigili del fuoco di L'Aquila, per verificare la gravità degli effetti del terremoto in quelle aree. Sono quindi stati visitati i principali siti che hanno subito danni, quali le chiese di S. Pietro, S. Marco, S. Agostino, nonché la Prefettura, la Casa dello studente in via XX Settembre, i portici, la piazza del Duomo. È stato riscontrato, pertanto, il faticoso e significativo lavoro condotto dalle molteplici forze impegnate nell'emergenza, alle quali la Presidente Aprea, a nome di tutta la Commissione, ha rivolto un ringraziamento sentito, esprimendo loro profonda solidarietà.

La delegazione della Commissione si è quindi recata presso la Fortezza Spagnola, per verificare i danni da questa riportati, anche allo scopo di seguirne specificamente l'opera di restauro attraverso gli ordinari strumenti parlamentari. La delegazione parlamentare è stata quindi seguita nella visita dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, architetto Maurizio Galletti, dalla direttrice regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, dottoressa Anna Maria Reggiani, nonché dall'architetto Antonio Di Stefano, rappresentante della Soprintendenza medesima, i quali hanno provveduto ad illustrare gli ingenti danni riportati sia dal Museo, sia dalla struttura ottocentesca dell'edificio. È stato così possibile accertare come la struttura, sebbene appaia dall'esterno meno compromessa di altre, risulti ancora inagibile. Tutti gli uffici in essa dislocati sono stati infatti evacuati, con un aggravio per l'at-

tività di coordinamento delle opere di restauro. È stata pertanto rappresentata l'esigenza di un realizzare in tempi utili interventi in grado di far ripartire le attività del castello. Il deputato Granata, a nome di tutti i componenti della delegazione, ha quindi manifestato l'impegno della Commissione a favorire un rapido recupero della Fortezza, allo scopo di poterla restituire alla popolazione aquilana in tempi compatibili con il recupero della sua piena funzionalità.

6. La delegazione della Commissione ha quindi concluso la visita, rinnovando con entusiasmo l'intendimento, condiviso da tutti i suoi componenti, di impegnarsi a seguire le varie attività di recupero e ripristino della Fortezza. In tale occasione,

i deputati Frassinetti, Goisis e Zazzera hanno espresso infine l'auspicio che la città possa tornare al più presto alla normalità e che la drammatica esperienza vissuta possa trasformarsi in una occasione di rilancio della realtà locale, dal punto di vista produttivo non meno che da quello culturale. La Presidente Aprea ha quindi rappresentato la piena volontà di essere vicini al cammino che la città dovrà compiere nei prossimi mesi, contribuendo — mediante i canali che la Commissione potrà attivare —, a fornire un apporto fattivo in tal senso, monitorando e favorendo la speditezza degli interventi necessari, in particolare, in ambito scolastico e universitario, nonché nelle attività di restauro di beni culturali.

ALLEGATO 5

5-00803 Ghizzoni: Inserimento della musica quale materia obbligatoria nelle scuole secondarie superiori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa richiamata dall'Onorevole interrogante (2006/962/CE) mira ad individuare un insieme di competenze chiave ritenute essenziali e basilari per l'apprendimento permanente. Ne sono state individuate otto di cui 4: la comunicazione nella lingua madre, nelle lingue straniere, la competenza matematica e di base nelle scienze tecnologiche e la competenza digitale sono ritenute essenziali. Le altre 4: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale sono qualificate come competenze « trasversali » che sostengono il progetto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

In tale quadro la « musica », come anche altre manifestazioni dell'arte e del pensiero, è indicata nell'area trasversale che al punto 8 recita testualmente « consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive ». In questa area si evidenziano una serie di strumenti culturali e artistici diretti a far maturare una generale consapevolezza dell'identità culturale locale, na-

zionale ed europea della persona e a far sviluppare abilità creative per la realizzazione di profili professionali utili per l'elaborazione di nuove opportunità sociali ed economiche.

La portata formativa delle espressioni artistiche come la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive è certamente coerente con tali finalità.

Ciò premesso, l'inserimento della musica nelle scuole secondarie superiori è affrontata nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 che, com'è noto, individua un quadro organico di interventi e misure per lo sviluppo e l'ammmodernamento del sistema scuola, compresa la revisione degli ordinamenti, dei piani di studio e dei quadri orari nei diversi ordini di scuola.

In sede di definizione dei curricoli del secondo ciclo d'istruzione, attualmente in corso, l'esigenza di dare all'insegnamento della musica il dovuto rilievo è tenuta in considerazione al fine di rispondere alle richieste dei cittadini e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e ciò non solo nel liceo musicale e coreutico e nel liceo delle scienze umane in cui tale insegnamento è obbligatorio, ma, con opzionalità, anche negli altri percorsi liceali.

ALLEGATO 6

5-01050 De Pasquale: Sui criteri che determinano la chiamata diretta e le assunzioni di docenti universitari in base al decreto-legge n. 180 del 2008.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione illustrata dall'On. interrogante parlamentare indicata in oggetto si riferisce che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 4 novembre 2005, recante norme in materia di chiamata diretta, per la copertura di posti di professore di I e II fascia, di studiosi stabilmente impegnati all'estero e dei cosiddetti « cervelli rientrati », è stata recentemente modificato dall'articolo 1-*bis* (Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.

La predetta norma ha introdotto innovazioni in senso migliorativo rispetto alla precedente disciplina.

È, infatti, stata estesa la possibilità di autorizzare la chiamata diretta ai ricercatori universitari, consentendo di disporre i provvedimenti autorizzatori in stretta correlazione con il livello delle competenze didattiche, scientifiche e di ricerca acquisite e congrue rispetto al posto per il quale la chiamata stessa viene proposta.

Sono anche stati precisati i requisiti prescritti al fine di consentire alle università interessate di accertare se esistono i presupposti per formulare le predette proposte al Ministero, precisando, in particolare, che gli studiosi per i quali si propone la chiamata diretta devono essere stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che devono ricoprire una posizione equipollente in istituzioni universitarie estere o che abbiano svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici, come già detto, congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata.

Si ritiene, pertanto, che le problematiche espresse circa le eventuali disparità di trattamento tra i docenti, siano state positivamente risolte con l'introduzione della nuova norma.

ALLEGATO 7

5-01273 Coscia: Sulla nuova denominazione dei licei con indirizzo socio-umanistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricorda l'Onorevole interrogante l'indirizzo di scienze sociali è un corso di origine sperimentale che si è diffuso sul territorio nazionale dopo la soppressione del corso di istituto magistrale per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997.

Nel curriculum di questo indirizzo sono contenute discipline attinenti all'area linguistico-letteraria, all'area storico-giuridico-economica e a quella scientifico-matematica tra le quali scienze della terra, scienze sperimentali.

Tanto nel progetto originario quanto in quello del progetto autonomia si innestano le varianti dovute all'applicazione della quota del 20 per cento del monte orario annuale riservata all'istituzione scolastica; in circa il 30 per cento delle scuole interessate alla sperimentazione si studia il latino in luogo della seconda lingua straniera. Consistenti sono gli apprendimenti relativi alle scienze sociali e alla filosofia.

Con riguardo alle compresenze dei docenti occorre tener conto del piano programmatico elaborato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

Com'è noto all'Onorevole interrogante è attualmente ancora in corso, per chiudersi in tempi brevi, la definizione dei percorsi dei nuovi licei, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

La prevista revisione potrà comportare modifiche dei percorsi liceali così come definiti dal decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.

Al fine di accompagnare e sostenere le innovazioni riguardanti il riordino dei licei, in costante dialogo con le istituzioni scolastiche interessate, è stato costituito un apposito gruppo tecnico al quale vengono sottoposte le istanze provenienti dalle scuole, dal mondo della cultura e dalle istituzioni.

Nel corso dei lavori finalizzati al perfezionamento dei suddetti percorsi sarà esaminata con la dovuta attenzione la proposta di cambiare la denominazione del « liceo delle scienze umane » con quella di « liceo delle scienze umane e sociali ».

Comunque, nel liceo delle scienze umane, così come definito dal decreto legislativo n. 226 del 2005, sono compresi negli obiettivi specifici di apprendimento gli insegnamenti riferibili alle « scienze sociali » quali psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia. Si tratta quindi di potenziare sotto il profilo orario e contenutistico l'insegnamento delle scienze umane, che comprende anche « scienze sociali ». Sarà anche presa in considerazione l'ipotesi di inserire tra le discipline obbligatorie l'insegnamento di diritto ed economia. Dovrà tuttavia essere garantita l'acquisizione da parte dello studente degli elementi essenziali della cultura liceale, come definita nel decreto legislativo n. 226 del 2005.

ALLEGATO 8

5-01282 Lenzi: Chiarimenti sul tempo scuola al primo anno della scuola elementare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Lenzi n. 5-01282, concernente gli organici del personale della scuola per il prossimo anno scolastico con particolare riguardo alle dotazioni organiche delle scuole dell'Emilia-Romagna.

Per ciò che concerne le dotazioni organiche a livello nazionale, confermo quanto già riferito in questa stessa sede il 21 maggio scorso rispondendo all'interrogazione dell'Onorevole Cavallaro n. 5-01232.

Come già fatto presente nella suddetta occasione, lo schema di decreto interministeriale sulle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esso è il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione di dati ed elementi per l'individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative e la quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione.

Al fine di garantire una maggiore stabilità delle platee scolastiche e del personale docente interessato ed anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio, la riduzione apportata in organico di diritto è stata di 37.100 unità, con un recupero di 5.000 posti rispetto all'obiettivo di riduzione di 42.100 posti che era stato previsto per l'anno scolastico 2009/2010.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata sulla base dei dati e degli

elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione nelle sue diverse articolazioni, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, comprese quelle edilizie, nonché dei contesti con un rilevante numero di alunni con cittadinanza non italiana.

Gli uffici scolastici regionali sono stati invitati, nella fase di assegnazione delle risorse alle singole province, a coinvolgere opportunamente le regioni e gli enti locali e a tener conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dagli atti applicativi dell'articolo 64 del citato decreto-legge n.112 del 2008.

A livello delle singole istituzioni scolastiche, un ruolo fondamentale spetta alle stesse istituzioni scolastiche, per la piena valorizzazione degli spazi di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sull'autonomia. È quindi compito delle istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego delle risorse, all'ampliamento del servizio e all'incremento dell'offerta formativa, valorizzando in tal modo le potenzialità derivanti dall'autonomia.

Quanto alla scelta del quadro orario, si è inteso dare alle famiglie la possibilità di optare fra più articolazioni del quadro orario stesso.

Per quel che concerne il tempo pieno nella scuola primaria, è confermato, nei limiti dell'organico disponibile, il modello di 40 ore settimanali con due insegnanti, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e/o di inglese in possesso dei relativi requisiti. Per il prossimo anno scolastico, il numero di posti per il tempo pieno, che resta disciplinato dalla normativa vigente, non ha subito decurtazioni percentuali risultando, anzi, un aumento di posti rispetto all'anno scolastico 2008-2009.

Relativamente al tempo normale, le risorse di organico disponibili consentono di accogliere la maggior parte delle richieste delle famiglie, ivi comprese quelle relative al modello sino a 30 ore. Il fabbisogno dell'organico è stato calcolato moltiplicando per 27 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi prime e per 30 (ore settimanali) il numero complessivo delle classi seconde, terze, quarte e quinte, senza tener conto della disponibilità di ore derivante dalla presenza aggiuntiva di insegnanti di religione cattolica e/o di insegnanti specialisti di inglese.

Per la secondaria di primo grado il modello orario normale è di 30 ore settimanali.

Quanto, poi, ai criteri e alle modalità per l'attribuzione dell'organico di sostegno, è richiamato il rapporto tendenziale di un docente ogni due alunni definito nella precedente legislatura ed è confermata la disposizione che prevede, di norma, non più di 20 alunni per classe in presenza di soggetti diversamente abili.

Detto questo in via generale, per quanto concerne gli organici di personale docente di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado dell'Emilia-Romagna per il 2009/2010, il competente Direttore scolastico regionale ha fatto presente che, nel contesto delle misure previste dalla legge n. 133 del 2000, gli organici di diritto del personale docente della stessa regione hanno subito complessivamente una contrazione di 1019 posti normali. Tale contrazione è stata peraltro parzialmente compensata dall'incremento

di 248 posti di sostegno per il 2009/2010 rispetto all'organico di diritto del corrente anno.

Circa, poi, l'esigenza di tener conto delle scelte delle famiglie, per quel che riguarda il tempo scuola, segnatamente le 30 ore e il tempo pieno nella scuola primaria, è stato operato il consolidamento delle classi a tempo pieno, la cui incidenza percentuale in provincia di Bologna è tra le più alte dell'intero territorio nazionale.

Attraverso un'oculata utilizzazione, da parte dei dirigenti scolastici, delle risorse assegnate agli istituti di rispettiva competenza, sarà possibile soddisfare le ulteriori esigenze di un tempo scuola di 40 ore rappresentate dalle famiglie e assicurare il tempo mensa nel modello organizzativo a 40 ore.

L'ampia e capillare diffusione del tempo pieno (3787 classi su 8694 previste per il prossimo anno scolastico), nonché i posti di insegnamento di lingua inglese e di religione cattolica, che si traducono in risorse aggiuntive rispetto al monte ore settimanale dei diversi modelli organizzativi, apriranno ampi spazi di flessibilità organizzativa che potranno anche consentire, laddove necessario, lo svolgimento di attività didattiche in contemporaneità.

Alla luce di queste considerazioni, non hanno ragion d'essere le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante.

Infatti, relativamente al presunto « azzeramento » dei rientri pomeridiani nella scuola primaria, già in organico di diritto sono state assegnate, in luogo delle 27, le 30 ore settimanali.

È pienamente rispettata l'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999.

Inoltre, come risulta da quanto sopra esposto con riferimento alla scuola primaria nella sua completezza, sono stati rispettati i modelli orari ed organizzativi esistenti nelle classi successive alla prima della scuola primaria e nel tempo prolungato della media; per quanto attiene alla

scuola media saranno attivate tutte le classi a tempo prolungato richieste dalle famiglie, laddove sussistano le condizioni necessarie, che peraltro la recente riforma non ha modificato.

Concludo, quindi, affermando che saranno largamente accolte le richieste dei genitori che hanno iscritto i loro figli al primo anno della scuola primaria chiedendo il tempo scuola di 27, 30 e 40 ore.

ALLEGATO 9

5-01266 De Biasi: Sulla futura gestione del teatro degli Arcimboldi di Milano e questioni correlate.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole De Biasi con la quale vengono poste una serie di questioni concernenti la gestione del Teatro degli Arcimboldi che, come è noto, è un Teatro di proprietà del Comune di Milano.

Voglio anzitutto evidenziare, per quanto di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che al momento il « Teatro alla Scala » non ha rivolto né comunicato alla competente Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo alcuna richiesta formale per la gestione del Teatro in argomento.

Per completezza di informazione, rappresento però che la Fondazione « Teatro alla Scala », interpellata in tal senso, ha comunicato l'esistenza di una ipotesi di affidamento, ad essa, dell'Arcimboldi, finalizzata alla realizzazione di una produzione tipica di una Fondazione Lirico-Sinfonica.

Voglio peraltro evidenziare che già nell'anno 2002 il predetto Teatro è stato utilizzato dalla Fondazione « Teatro alla Scala » per la realizzazione della sua attività, nel corso della ristrutturazione della sua sede storica.

A tal proposito la citata Fondazione ha comunicato che per il trasferimento delle proprie attività presso l'Arcimboldi, ha sostenuto costi pari a euro 9 milioni e 199 mila, lasciando al predetto Teatro beni per un valore di euro 6 milioni e 800 mila in termini di migliorie strutturali, interventi impiantistici, arredi ed impianti.

Nell'anno 2004, alla riapertura del Teatro alla Scala, dopo un periodo di doppia produzione, fino al mese di Luglio 2005, il Teatro degli Arcimboldi è stato riconse-

gnato al Comune di Milano che non ha mai fatto pervenire alcun rilievo. Nei due anni successivi, inoltre, il Teatro alla Scala insieme al Piccolo Teatro di Milano ed alla Fondazione Pomeriggi Musicali, ha contribuito alla gestione dell'Arcimboldi, realizzando in quella sede spettacoli d'opera e di balletto, attività, peraltro, resa possibile dalle condizioni sicuramente « non difficili » in cui il Teatro è stato riconsegnato al Comune.

Ciò premesso, voglio inoltre precisare che l'unico contributo che lo Stato, per il tramite della competente Direzione Generale di questo Ministero, eroga al Teatro della Scala è quello previsto dalla legge 163 del 1985 e dal decreto legislativo n. 367 del 1996, gravante sul fondo unico per lo spettacolo, per l'attività ordinaria posta in essere dalla medesima Fondazione; a questo si aggiunge il contributo previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 388 del 2000, in considerazione del fatto che il Teatro alla Scala è riconosciuto quale Ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Sulla base di quanto rappresentato, sottolineo che la citata Direzione Generale non ha in programma di corrispondere al Teatro alla Scala di Milano alcun ulteriore contributo riferito all'attività descritta dall'Onorevole interrogante, anche alla luce della situazione di particolare criticità in cui versa il Fondo unico per lo spettacolo.

Voglio infine evidenziare che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 367 del 1996 le Fondazioni per il perseguimento dei propri fini prov-

vedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati conservandone il patrimonio storico culturale, e realizzano, anche in sedi diverse, in territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti.

I predetti Enti possono altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
SEDE REFERENTE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 maggio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime una certa preoccupazione sul fatto che sia stato deciso di inserire il provvedimento in esame nel calendario dell'Assemblea del 15 giugno prossimo, perché non vorrebbe che questo implichi una volontà del Governo di non modificare il testo. Ritiene, infatti, necessario che vengano apportate alcune modifiche che potrebbero trovare l'accordo sia della maggioranza che dell'opposizione. Si associa alle manifestazioni di apprezzamento espresse nei confronti dell'operato del Servizio di protezione civile e delle associazioni di volontariato; l'eccezionale prova di coordinamento dell'azione e di

tempestività nei soccorsi ha dimostrato che il Paese può ormai contare su un'efficiente macchina organizzativa di intervento nelle emergenze. Rileva che l'emergenza abitativa si sta profilando più lunga del previsto e che il decreto-legge manca di una prospettiva strategica d'insieme su come rilanciare l'economia della realtà abruzzese. Eccessivo risulta, inoltre, l'accentramento delle competenze in capo alla protezione civile nella gestione della ricostruzione delle aree colpite, mentre marginale risulta il ruolo attribuito in tale contesto alle istituzioni locali. Ricorda come anche nel caso del terremoto dell'Irpinia, l'affidamento agli enti locali della politica sulla ricostruzione ha dato buona prova. Sottolinea la serietà della questione della ricostruzione del patrimonio storico-artistico, soprattutto con riferimento agli edifici privati che rischiano di rimanere senza contributi e per questo non ricostruiti. Segnala, infine, che occorre seriamente affrontare il problema dell'adeguamento degli edifici alle norme antisismiche in modo da evitare il ripetersi di situazioni quali quelle che hanno caratterizzato la realtà abruzzese.

Domenico SCILIPOTI (IdV) chiede al rappresentante del Governo se corrisponde al vero che il provvedimento in esame sopprime il Comitato di vigilanza sulle risorse idriche ed istituisca, al suo posto, la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, che sarebbe chiamata a rispondere del suo operato non più al Parlamento ma esclusivamente al Ministro dell'Ambiente.

Il sottosegretario Roberto MENIA, prima di svolgere la replica a nome del Governo intende precisare, con riferimento all'intervento del deputato Scilipoti, che se è vero che nel decreto-legge in esame si prevede la soppressione del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e la contestuale istituzione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, appare invece del tutto priva di fondamento normativo l'affermazione secondo la quale il Comitato risponderebbe del proprio operato al Parlamento.

Venendo, quindi, al merito del decreto-legge e alle questioni principali emerse nel corso del dibattito, riconosce che si tratta di un provvedimento complesso che è stato sicuramente migliorato nel corso dell'esame al Senato e che è ancora migliorabile da parte della Camera dei deputati. Quanto alle critiche circa la sua presunta disorganicità rileva, in termini generali, che esse sono fuorvianti dato che il decreto si basa espressamente su due punti fermi: da un lato, la positiva gestione della prima fase dell'emergenza da parte del Sistema nazionale di protezione civile, dall'altro la necessità di affrontare in tempi rapidissimi l'attuale seconda fase dell'emergenza — che, per inciso, costa circa 3 milioni di euro al giorno e che comporta l'assistenza quotidiana di oltre 60 mila sfollati, 33 mila dei quali alloggiati in alberghi o in case private e 28 mila in tende — diretta a garantire che tutti i cittadini che hanno perso la propria casa siano messi in condizione di avere prima dell'inverno una nuova abitazione.

Sotto questo profilo, ritiene utile informare la Commissione che sulla base degli oltre 40 mila sopralluoghi effettuati, alla data del 17 maggio scorso, si stima che, sommando il dato delle abitazioni risultate agibili, pari ad oltre il 50 per cento, a quello delle abitazioni agibili con lavori di pronto intervento, poco meno dei tre quarti della popolazione potranno a breve rientrare nelle proprie case. Stando così le cose, va considerato che l'obiettivo fondamentale è di realizzare circa 15 mila alloggi per le persone che hanno perso la propria casa, scartando il tradizionale utilizzo di *containers* e di casotti in legno e optando, invece, per moduli abitativi di assoluta qualità, rispondenti ai più moderni *standard* di sicurezza, riutilizzabili in prospettiva — vale a dire al momento dell'ultimazione della ricostruzione delle abitazioni —, da parte dei comuni, per lo svolgimento di attività turistiche e commerciali, ovvero come residenze universitarie.

Quanto alle singole questioni emerse, invita la Commissione a tenere nella giusta

considerazione tutti i miglioramenti del testo apportati dal Senato, con particolare riferimento all'ampliamento delle abitazioni e delle persone ammesse a beneficiare del contributo integrale per la ricostruzione. Al riguardo, rileva che il Governo ha ben presente il problema delle seconde case, ma che sente come prioritaria, in questa seconda fase dell'emergenza, la responsabilità di garantire un tetto entro ottobre a tutti coloro che hanno perso la propria casa. Allo stesso modo, il Governo ha ben chiare le giuste richieste dei cittadini e delle istituzioni di L'Aquila di procedere, da un lato, all'immediata ricostruzione degli edifici sedi di uffici pubblici, per preservare il ruolo di capoluogo regionale della città, dall'altro, al ripristino delle normali condizioni di svolgimento delle attività universitarie per assicurare il ritorno di tutti gli studenti e di tutti i soggetti della comunità scientifica aquilana.

Con riferimento, poi, alla questione sollevata nel corso del dibattito sull'ammontare delle indennità di esproprio delle aree per la localizzazione dei moduli abitativi, ritiene che la soluzione adottata di commisurare gli indennizzi al valore delle aree prima del sisma sia l'unica possibile, per scongiurare ogni possibile sospetto sull'individuazione delle aree in questione e per evitare il rischio di una negativa corsa al rialzo dei relativi prezzi.

Infine, con riferimento alla discussione e alle osservazioni critiche formulate sul tema della *governance* della ricostruzione, ritiene che con i miglioramenti apportati dal Senato il testo sia ora abbastanza equilibrato nell'assegnare nell'immediato un ruolo centrale alla protezione civile, con il concorso dei sindaci, ma nel riconoscere poi a questi ultimi, d'intesa con il Commissario delegato, i poteri di scelta e di governo effettivo dei processi di ricostruzione.

Quanto al prosieguo dei lavori parlamentari, intende esprimere, anzitutto, soddisfazione per il fatto che al Senato si è riusciti ad evitare il ricorso alla questione di fiducia e a procedere sollecitamente nei lavori per il miglioramento del testo del

decreto-legge. Sotto questo aspetto, formula un sincero auspicio che questo metodo di lavoro venga seguito anche alla Camera dei deputati. A tal fine, invita le forze parlamentari, in primo luogo quelle d'opposizione, a concentrarsi su argomenti concreti e bene individuati, puntando sulle questioni di maggior rilievo, se davvero si intende perseguire l'obiettivo da lui condiviso di un miglioramento ulteriore del provvedimento. Ritiene, altresì, che la Commissione – soprattutto facendo tesoro delle preventivate audizioni – possa essere la sede migliore per approfondire le questioni sollevate, evitando che in Aula siano presentati centinaia di emendamenti, capaci di qualificare ancor più il decreto-legge in esame come un provvedimento condiviso coralmente e improntato al massimo grado ai principi di equità, giustizia e unità nazionale.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente relatore*, ringrazia il sottosegretario Menia anche per le concrete indicazioni e proposte che ha sottoposto all'attenzione della Commissione in ordine al prosieguo dell'iter del provvedimento in vista di un suo miglioramento. Con riferimento alle questioni relative alla ricostruzione delle cosiddette « seconde case » e alla ricostituzione del patrimonio storico, architettonico e artistico di L'Aquila, osserva che esse costituiscono i temi centrali del dibattito e, al tempo stesso, i nodi più difficili da sciogliere. In particolare, sulla prima questione, ritiene che sia oltremodo difficile accogliere, almeno in questa fase, la proposta dell'introduzione di una tassa di scopo al fine di garantire la ricostruzione di tutte le abitazioni, mentre appare più realistico che la Commissione si dia l'obiettivo di legislatura di individuare soluzioni sia su questo tema che su quello più generale delle agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza degli edifici rispetto al rischio sismico. Resta, invece, aperto il tema della ricostituzione integrale del patrimonio storico e architettonico di L'Aquila (e dei borghi limitrofi) e la necessità di scongiurare il rischio concreto che la mancata riedificazione di tutti gli

edifici di pregio siti nel centro storico si traduca in una ricostruzione monca delle zone colpite dal terremoto.

Nel ribadire, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 13 di lunedì 8 giugno 2009, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 maggio 2009 — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 10.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione di rappresentanti di Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Francesco NUCARA (Misto-RRP).

Giorgio SPAZIANI TESTA, *segretario generale di Confedilizia*, fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00738 Fiano: Situazione dei creditori di Alitalia a seguito della cessione di beni e contratti a CAI.	
5-01430 Compagnon: Esigenze di tutela degli azionisti di Alitalia	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-00737 Fiano: Modalità di rimborso agli obbligazionisti di Alitalia dei titoli sottoscritti	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	100
5-00894 Marco Carra: Disservizi nel recapito della posta in provincia di Mantova e Brescia	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	101
AVVERTENZA	97
ERRATA CORRIGE	97

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 9.10.

5-00738 Fiano: Situazione dei creditori di Alitalia a seguito della cessione di beni e contratti a CAI.

5-01430 Compagnon: Esigenze di tutela degli azionisti di Alitalia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro per lo Sviluppo economico, Paolo ROMANI, risponde congiunta-

mente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva che, dalla data di presentazione dell'interrogazione a propria firma alcune prospettive sono cambiate, e che il Governo, nella persona autorevole del Presidente del Consiglio, ha recentemente dato notizie più rassicuranti sulla possibilità, per i piccoli obbligazionisti della vecchia Alitalia, di essere risarciti del danno subito a seguito del passaggio di Alitalia a CAI. Sottolinea che lo scopo dell'interrogazione è quello di avere dal Governo risposte più certe sulla tutela che si intende dare agli obbligazionisti di Alitalia, e in proposito esprime perplessità sul fatto che effettivamente sia loro garantito un completo rimborso. Evidenzia che, in ragione del fatto che gli obbligazionisti non sono stati ancora risarciti né a loro è stata data garanzia in

ordine al futuro rimborso dei titoli della vecchia Alitalia, sono state intentate molte cause giudiziarie. Ribadisce che il proprio interesse, nella veste di parlamentare della Repubblica, è di capire se il Ministero dello sviluppo economico, nella scelta dell'accollo liberatorio dei debiti di Alitalia quale modalità principale di pagamento del corrispettivo dell'offerta a CAI abbia rispettato o meno il principio della *par condicio creditorum* e se l'accollo dei debiti derivanti da finanziamenti ipotecari, solo nei limiti della corrispondenza tra il valore degli aeromobili ipotecati ed il valore dei crediti concessi dalle banche finanziatrici di Alitalia per l'acquisto degli aeromobili, non sia lesivo della parità di trattamento dei creditori.

Angelo COMPAGNON (UdC), ringraziando il Viceministro per la risposta fornita, che giudica molto dettagliata, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Esprime molti dubbi sulla possibilità di tutelare gli azionisti della vecchia Alitalia. Rileva che l'operazione di vendita della vecchia Alitalia non è stata condotta in maniera condivisibile e che ad oggi il Governo non è in grado di dare risposte certe alle migliaia di piccoli azionisti che hanno investito tutti i loro risparmi in azioni della vecchia compagnia aerea. Auspica che la situazione migliori dal punto di vista economico generale e che questo possa in qualche modo contribuire a trovare risposte che tutelino i piccoli risparmiatori.

5-00737 Fiano: Modalità di rimborso agli obbligazionisti di Alitalia dei titoli sottoscritti.

Il viceministro per lo Sviluppo economico, Paolo ROMANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD) ringraziando il rappresentante del Governo della risposta resa, si dichiara tuttavia insoddisfatto, in quanto da questa non si riesce ad evincere in che misura il Governo preveda di esten-

dere l'intervento statale già disposto a favore degli obbligazionisti Alitalia. Rileva inoltre che il rappresentante del Governo non ha dato risposta neanche ad altri quesiti posti nell'interrogazione e in particolare quale sia la consistenza attuale del fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e se gli azionisti della vecchia Alitalia saranno postergati rispetto agli obbligazionisti ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo stesso. Osserva che, da quanto risulta dalla risposta oggi resa all'interrogazione a propria firma, gli obbligazionisti della vecchia Alitalia non avranno alcun elemento ulteriore, rispetto al passato, in ordine alla tutela loro riservata, dato che fino ad oggi il Governo non ha fornito notizie certe sulla sorte che sarà loro riservata.

5-00894 Marco Carra: Disservizi nel recapito della posta in provincia di Mantova e Brescia.

Il viceministro per lo Sviluppo economico, Paolo ROMANI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco CARRA (PD), prende atto della risposta che la società Poste italiane ha inteso fornire. Conferma che, in conformità a quanto evidenziato dal rappresentante del Governo nella risposta resa, dalla data di presentazione dell'interrogazione ad oggi è intervenuto un sensibile miglioramento, ma si riserva di verificare che il servizio postale rimanga sufficiente a garantire un livello minimo di qualità. Dichiaro che intende verificare non soltanto l'efficacia dei piani di razionalizzazione messi in atto dalla società, ma anche l'impatto dei nuovi piani di assunzione di ulteriore personale, per valutare l'idoneità di tali misure a risolvere la grave situazione di crisi che si era verificata nella provincia di Mantova all'inizio dell'anno. Esprime rammarico per il comportamento della società Poste italiane, che nel periodo in cui i disservizi hanno raggiunto picchi inaccettabili, ha attribuito la responsabi-

lità all'assenza dei dipendenti, senza trovare tempestivamente soluzioni idonee a far fronte all'emergenza.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-00823 Tommaso Foti: Ritardi nel recapito della corrispondenza e della stampa.

5-01048 Lorenzin: Emissione di un francobollo per commemorare la figura di Angelo Fortunato Formiggini.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 20 maggio 2009, pagina 109, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: « o di tardiva » sono soppresse.

ALLEGATO 1

Interrogazioni n. 5-00738 Fiano: Situazione dei creditori di Alitalia a seguito della cessione di beni e contratti a CAI e n. 5-01430 Compagnon: Esigenze di tutela degli azionisti di Alitalia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, con decreto in data 19 novembre 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'esecuzione del programma di cessione di beni e contratti predisposto dal commissario straordinario, Prof. Avv. Augusto Fantozzi, per le Società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. e le altre imprese del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria.

Contestualmente, il commissario è stato autorizzato ad accettare l'offerta formalizzata dalla Società CAI Compagnia Aerea Italiana SpA per l'acquisto di un insieme di beni e rapporti giuridici relativi alle attività di volo facenti capo alle predette società del gruppo.

L'offerta CAI riguarda un perimetro di beni ridotto rispetto alla dimensione della vecchia Alitalia, comprendendo unicamente l'attività di trasporto aereo di passeggeri e alcuni beni connessi, con una capacità operativa della nuova compagnia pari a circa il 69 per cento della capacità Alitalia.

Più in particolare, l'offerta CAI ha ad oggetto un complesso di beni e contratti la cui acquisizione consente di dare vita ad un complesso aziendale tale da garantire, nel medio periodo, il servizio di trasporto aereo e, precisamente, l'acquisizione di aeromobili, beni mobili necessari all'esercizio dell'attività, tre partecipazioni societarie (Opodo Ltd., S.I.T.A. Inc. Foundation e S.I.T.A. SC), beni immateriali, quali marchi, nomi di dominio, diritti d'autore ed il Know-how di Alitalia, sistemi di informazione, nonché della totalità delle bande orarie di Alitalia, ad eccezione di quelle dedicate esclusivamente all'attività

cargo, e il trasferimento di contratti e rapporti giuridici indispensabili per garantire il servizio di trasporto aereo con i relativi crediti e debiti.

La vendita è avvenuta per un corrispettivo di E 1.052 milioni (ripartito, quanto a 936 milioni di euro, per i beni di Alitalia Linee Aeree Italiane SpA, quanto a 57 milioni di euro, per i beni di Alitalia Servizi SpA, quanto a 20 milioni di euro, per i beni di Alitalia Express SpA, quanto a 6 milioni di euro, per i beni di Alitalia Airport SpA e quanto a 33 milioni di euro, per i beni di Volare SpA) da pagare, parte in contanti, con rilascio di fidejussioni bancarie a prima domanda, a garanzia del pagamento del residuo saldo, e parte mediante accolti liberatori di debiti strettamente inerenti ai beni ed ai contratti inclusi nel perimetro dell'offerta.

Riguardo alla quota parte di prezzo pagata mediante accollo di debiti, si premette che tale modalità di pagamento, generalmente praticata nelle vendite delle procedure di amministrazione straordinaria, è espressamente consentita anche nelle procedure fallimentari dall'articolo 105 della legge fallimentare, a condizione che non venga alterata la graduazione dei crediti.

Nel caso di specie, si premette, altresì, che gli accolti riguardano, in particolare, il debito relativo ai finanziamenti ipotecari sulla flotta oggetto di offerta della CAI ed i debiti non privilegiati che traggono origine da contratti non ancora eseguiti (o non ancora totalmente eseguiti) ma essenziali per assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto aereo.

Ciò premesso, con specifico riferimento alla compatibilità di tali accolti con il rispetto della *par condicio creditorum*, si osserva, quanto al debito ipotecario, che il valore dello stesso è pari ad euro/mil. 625 circa, a fronte di un valore corrente di mercato della flotta oggetto dell'offerta CAI pari ad euro/mil. 1086, dal che consegue che, trovando i debiti ipotecari accollati piena capienza nel valore dei beni ceduti, i creditori ipotecari saranno integralmente pagati dall'accollante così come sarebbero stati integralmente pagati dalla procedura di amministrazione straordinaria se gli stessi fossero rimasti in capo ad essa: l'accollo non altera pertanto in alcun modo le regole dell'ordine dei crediti.

Anche con riferimento agli ulteriori debiti accollati, la relativa verifica di legittimità risulta positivamente svolta dal commissario, in sede di audizione da parte del Comitato di sorveglianza, come risulta dal verbale del Comitato medesimo del 19 novembre 2008. Il decreto di autorizzazione alla vendita dà atto, a tal riguardo, che i debiti accollati attengono strettamente ai beni e ai contratti inclusi nel perimetro della vendita.

Per quanto attiene la specifica posizione dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti, come è noto, il legislatore ha

introdotto – limitatamente alla procedura Alitalia – due specifiche previsioni normative:

Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui:

all'articolo 7 *octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, con il quale è attribuito ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario « Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile », il diritto di cedere al Ministero dell'Economia i relativi titoli, entro determinati limiti e condizioni;

al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166 che ammette i piccoli azionisti di Alitalia ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo ai cosiddetti conti dormienti.

Di tali disposizioni normative, sarà espletata, quanto prima, la fase attuativa. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a vigilare affinché i piccoli azionisti e gli obbligazionisti abbiano il maggior ristoro possibile, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00737 Fiano: Modalità di rimborso
agli obbligazionisti di Alitalia dei titoli sottoscritti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione n. 5-00737 l'On. Fiano ed altri pongono quesiti in ordine agli azionisti e agli obbligazionisti Alitalia.

Con riferimento agli obbligazionisti Alitalia, si fa presente che l'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto un indennizzo a favore degli obbligazionisti Alitalia, in termini di assegnazione in concambio di titoli di Stato nella misura del 50 per cento della quotazione media del mese di trattazione del titolo antecedente alla sua sospensione, avvenuta in data 3 giugno 2008, a fronte di specifiche dichiarazioni che dovranno essere rilasciate dai possessori delle obbligazioni relative, tra l'altro, all'impegno di « rinunciare, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli, l'importo massimo di rimborso per ciascun obbligazionista è di 100.000 euro ».

Per quanto riguarda gli azionisti Alitalia, sono in corso di valutazione i provvedimenti conseguenti al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale prevede che: « Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma. »

Si soggiunge che al fine di assicurare un più ampio indennizzo ai risparmiatori che hanno investito in titoli della società Alitalia, soprattutto piccoli risparmiatori, sono allo studio ipotesi per elevare le misure di intervento statale già disposte a favore degli obbligazionisti Alitalia.

ALLEGATO 3

5-00894 Marco Carra: Disservizi nel recapito della posta in provincia di Mantova e Brescia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito ai disservizi nel recapito della corrispondenza, registrati nella provincia di Mantova, la Concessionaria del servizio postale universale ha comunicato che nel territorio in esame, fin dal mese di febbraio 2008, è stata avviata una verifica dell'assetto organizzativo della rete di recapito che ha interessato sia l'assetto dei servizi, con l'individuazione e la delimitazione dei vari bacini territoriali, che la definizione del dimensionamento dei relativi Centri di Smistamento, sulla base dei parametri tecnici e delle esigenze verificate sul territorio.

In particolare, Poste Italiane ha precisato che l'azione di riassetto del servizio di recapito è stata realizzata tramite la razionalizzazione delle proprie strutture, al fine di ridurre i punti di collegamento con la rete dei trasporti, nonché di valorizzare gli immobili sociali sottoutilizzati, recuperando gli spazi negli uffici postali, da utilizzare per la clientela o per rendere più confortevole gli ambienti di lavoro.

La società ha, infatti, evidenziato, di aver stipulato 13 nuovi contratti di locazione di immobili, da destinare al servizio di recapito, di cui 3 in provincia di Brescia (Boario, Leno e Chiari), mentre per l'anno in corso sono previste altre analoghe iniziative anche a Salò e Verolanuova, in provincia di Brescia, e a Ponte S. Pietro, Albino e Clusone, in provincia di Bergamo.

Con riguardo agli aspetti occupazionali, la Concessionaria del servizio universale, ha sottolineato di aver avviato un piano di assunzioni di risorse a tempo indeterminato che proseguirà nel corso del 2009 e che ha già visto, nello scorso anno, l'ingresso di 803 risorse, di cui 186 in provincia di Brescia, 49 in provincia di Mantova e 120 in provincia di Bergamo.

La Società segnala che, al momento, né presso il Centro di meccanizzazione postale (CMP) di Brescia né presso il Centro di distribuzione primaria di Mantova-Nenni, si registrano particolari disagi, ma che tuttavia qualche disagio, verificatosi lo scorso mese di gennaio, è riconducibile a varie iniziative di mobilità volontaria del personale nel settore del recapito, cui si sono aggiunte diverse assenze di portalettere per malattie o infortuni.

In ogni caso, la società ha provveduto a garantire il servizio con opportuni spostamenti di personale o tramite ricorso a prestazioni straordinarie.

Poste Italiane ha infine assicurato che con l'assunzione di ulteriore personale a termine, avvenuta in data 2 febbraio 2009, la situazione è ritornata alla normalità e la contenuta giacenza, effettivamente presente presso il Centro primario di distribuzione (CPD) di Mantova, è stata completamente azzerata.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 102

INTERROGAZIONI:

- 5-00364 Benamati: Prospettive della ricerca italiana nel settore del nucleare di IV generazione .. 106
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 109
 5-00464 Velo: Stato di crisi della Lucchini Spa di Piombino 107
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 111
 5-01001 Schirru: Situazione di crisi dell'area industriale di Portovesme 107
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 113
 5-01253 Fava: Iniziative relative al Consiglio di amministrazione dell'ENEA. 107
 5-01254 Fava: Sistemi di valutazione del personale ENEA 107
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 115
 5-01408 Codurelli e Lulli: Realizzazione di pozzi di ricerca di idrocarburi nel Parco di Montevecchia Valle del Curone 107
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 118

RISOLUZIONI:

- 7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano.
 7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano (*Seguito della discussione e rinvio*) 108

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che reca interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'iter al Senato del relativo disegno di legge di conversione, esso disciplina gli indirizzi generali, gli ambiti soggettivi e oggettivi e le coperture finanziarie dell'intervento.

L'articolo 1 individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari degli interventi (persone fisiche residenti, imprese operanti ed enti aventi sede nel predetto territorio).

Articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni contenuta nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 reca disposizioni per la realizzazione urgente di abitazioni. In particolare, affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma, da destinare poi ad una durevole utilizzazione. Sono quindi previste procedure semplificate per accelerare la realizzazione dei moduli abitativi

L'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede che il Governo sia tenuto a trasmettere al Parlamento un'informativa annuale sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate.

L'articolo 3, oltre a prevedere norme per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, stabilisce indennizzi a favore delle imprese. In particolare, viene disposta la concessione di contributi (anche nella forma del credito di imposta) per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo; la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; la

concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate; la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose.

L'articolo 4, concernente la ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici, prevede il trasferimento di immobili pubblici non più utilizzabili dalle amministrazioni statali alla regione Abruzzo o ai comuni colpiti dal sisma, nonché l'avvio di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e attuato dal Presidente della regione. In particolare, fra le altre misure, dispone che alla Regione Abruzzo sia riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008 (decreto-legge anticrisi), cioè delle risorse assegnate al Fondo infrastrutture per la messa in sicurezza delle scuole, e autorizza la stessa a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica anche con l'inserimento di nuove opere.

L'articolo 5 detta disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.

L'articolo 6 dispone, tra i termini sospesi concernenti la materia tributaria, creditizia, previdenziale e assistenziale, la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, commi 371-*bis* e 371-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge n. 70 del 1994, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

L'articolo 6 prevede, inoltre, che sia possibile derogare al patto di stabilità interno e che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Il comma 3 prevede il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

L'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia, nonché disposizioni per la proroga – sempre fino al 31 dicembre 2009 – di contratti di lavoro stipulati dalla regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica.

L'articolo 8 prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle famiglie e dei lavoratori, nonché delle imprese coinvolte dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del provvedimento d'urgenza. In particolare, dispone l'estensione della sospensione del versamento dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria alle imprese e ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti

operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici. Dispone inoltre la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici, nonché dei rifiuti liquidi prodotti nei campi di accoglienza della popolazione sfollata.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue tre distinte finalità: consentire alla provincia di L'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma; consentire la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila; definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. È inoltre istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che sostituisce, subentrando nelle relative competenze, l'attuale Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Coviri), che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 10 è volto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale. Nel disciplinare una serie di agevolazioni a favore del settore delle attività produttive, reca disposizioni di particolare interesse per la X Commissione. In particolare, il comma 1, sostituito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede la possibilità di istituire, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione destinata alla concessione di garanzie a titolo gratuito sui finanziamenti operati dalle banche in favore delle predette imprese ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici. Più specificatamente, i soggetti destinatari della garanzia sono le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, tu-

ristiche e di servizi, nonché gli studi professionali. Il comma 1 stabilisce la misura massima del credito garantito: se la garanzia è prestata direttamente in favore dell'impresa o dello studio professionale, il limite massimo è fissato all'80 per cento del finanziamento; se la garanzia è indiretta, il limite massimo è fissato al 90 per cento del finanziamento, a condizione che i confidi o gli altri fondi di garanzia abbiano prestato una garanzia non superiore all'80 per cento del finanziamento.

I commi da 1-*bis* e 1-*quinqüies*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, recano agevolazioni fiscali e contributive in favore dei soggetti che operano nelle zone colpite dal sisma. Le discipline contenute nei commi 1-*bis* e 1-*ter* sono tra loro alternative e riguardano, rispettivamente: i benefici in favore delle piccole e medie imprese che operano nelle zone colpite dal sisma, nei confronti delle quali si prevede la possibilità di applicare le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007 per le zone franche urbane; la possibilità di disciplinare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico regime fiscale di incentivazione. Nel dettaglio, il comma 1-*bis* affida al CIPE il compito di individuare, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, delle zone franche urbane (ZFU) alle quali, in virtù del rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. La suddetta individuazione dovrà avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo. Le richiamate norme della legge finanziaria 2007, modificate dalla legge finanziaria 2008, prevedono l'istituzione di zone franche urbane al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni residenti in aree degradate. Al fine di adeguare la disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria 2007 alle imprese ubicate nelle zone colpite dal sisma, sono previste le seguenti modifiche: le agevolazioni fiscali e contributive pre-

viste dal comma 341 sono in favore delle piccole e medie imprese che avviano l'attività a decorrere dal 6 aprile 2009 (e non 1° gennaio 2008), mentre quelle previste dal comma 341-*bis* sono le piccole e medie imprese già operanti alla data del 6 aprile 2009 (in luogo del 1° gennaio 2008); il regime di esenzione dall'ICI, in favore delle nuove attività, opera per il periodo compreso tra il 2009 e il 2012 (in luogo degli anni 2008-2012). In deroga alla disciplina prevista dalla richiamata legge finanziaria 2007, la qualifica di zona franca urbana potrà essere attribuita anche in presenza di una popolazione superiore al limite fissato in 30.000 abitanti. Il comma 1-*ter* prevede che, in alternativa alle agevolazioni indicate nel comma 1-*bis*, possano essere disposte agevolazioni ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e delle altre imposte indirette. I commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, subordinando le agevolazioni previste alla preventiva autorizzazione comunitaria, rinviando la determinazione delle modalità attuative a successivi provvedimenti. Il comma 2 dispone un regime di esenzione da imposte e tasse per le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento. Il comma 3 prevede che con delibera del CIPE una quota delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi di sostegno e reindustrializzazione previsti dalla disciplina di risanamento delle aree di crisi siderurgica, di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120; da sottoscrivere, con priorità per le imprese in procedura di amministrazione straordinaria, ivi compresi gli eventuali acquirenti di tali imprese, operanti nei settori della componentistica e dei prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, dell'*automotive*, della chimica ed edilizia sostenibile; già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. Gli interventi sono effettuati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa (ex Sviluppo Italia). Il comma 4 demanda ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità del trasferimento, a favore della regione Abruzzo, di una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico. Il comma 5 autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per il 2009, a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione o restauro di immobili situati nei comuni indicati all'articolo 1 e adibiti alle attività di centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e madri in situazione di difficoltà, comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici.

L'articolo 11, interamente sostituito nel corso dell'iter al Senato, istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, cui sono attribuiti 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015, e 44 milioni per l'anno 2016.

L'articolo 12 reca norme di carattere fiscale in materia di giochi, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie..

L'articolo 13 concerne misure per la spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo.

L'articolo 14 detta ulteriori disposizioni finanziarie che presentano profili di competenza della Commissione attività produttive. In particolare, il comma 2 trasferisce al Dipartimento della protezione civile le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in precedenza assegnate all'Istituto per la promozione industriale (IPI). Le somme trasferite sono utilizzate per garantire l'acquisto, da parte delle famiglie, di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica nonché di apparecchi

televisivi e computer destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo.

L'articolo 15 reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica.

L'articolo 16 è dedicato alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo.

L'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica.

Infine, l'articolo 18 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 11.25.

5-00364 Benamati: Prospettive della ricerca italiana nel settore del nucleare di IV generazione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), nel formulare gli auguri al sottosegretario Saglia per il suo nuovo incarico, dichiara di essere parzialmente soddisfatto della risposta. Pur apprezzando il rinnovato impegno a sostenere la ricerca industriale formulato

dal rappresentante del Governo, auspica che possano essere attuati i programmi italiani a valere sui Fondi del MIUR che risultano di fatto ancora bloccati.

5-00464 Velo: Stato di crisi della Lucchini Spa di Piombino.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, esprime apprezzamento per la risposta del Governo che affronta la maggior parte delle criticità sollevate. Invita peraltro il Governo ad esaminare, nelle sedi opportune, le questioni rimaste ancora aperte relative al problema del *dumping* commerciale, anche attraverso misure di contrasto e maggiori controlli dei requisiti qualitativi, di sicurezza e di denominazione commerciale del materiale in fase di importazione. Sollecita, quindi, il Governo a chiedere in sede europea l'apertura di un tavolo operativo sulla crisi del sistema; ad agevolare le opere pubbliche immediatamente cantierabili, individuando gli interventi già allo stadio esecutivo e, infine, ad accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione.

5-01001 Schirru: Situazione di crisi dell'area industriale di Portovesme.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta, sottolinea come la crisi industriale nel territorio del Sulcis evidenziata nell'interrogazione in esame, risulta notevolmente peggiorata. Ritene quindi non più rinviabile la convocazione di un tavolo nazionale permanente al fine di individuare le misure di sostegno più idonee a salvaguardare i posti di lavoro e di avviare un serio processo di

ristrutturazione industriale, anche alla luce delle scelte di delocalizzazione attuate da aziende multinazionali. Sottolinea, infine, la necessità che il Governo adotti, in tempi rapidi e con il consenso dell'Unione europea, un sistema di tariffe agevolate per la regione Sardegna che le consentano di colmare il *gap* con le altre regioni.

5-01253 Fava: Iniziative relative al Consiglio di amministrazione dell'ENEA.

5-01254 Fava: Sistemi di valutazione del personale ENEA.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Franco GIDONI (LNP) dichiara di aver sottoscritto le interrogazioni Fava n. 5-01253 e n. 5-01254.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco GIDONI (LNP) si dichiara soddisfatto per l'attenzione dimostrata dal Governo alle questioni sollevate. Condivide l'opinione formulata dal rappresentante del Governo ed auspica una rapida ed efficace attuazione della riforma dell'ENEA prevista nell'ambito del disegno di legge C. 1441-*ter*-B, approvato dal Senato, attualmente all'esame della Camera.

5-01408 Codurelli e Lulli: Realizzazione di pozzi di ricerca di idrocarburi nel Parco di Montevicchia Valle del Curone.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucia CODURELLI (PD) dichiara di essere totalmente insoddisfatta della rispo-

sta in cui si nega che sia stata concessa l'autorizzazione alle trivellazioni, mentre la società in questione sostiene di poter procedere legittimamente allo svolgimento della ricerca nel parco naturale. Auspica quindi che non solo sia vietata la ricerca e l'estrazione di idrocarburi all'interno del Parco di Montevicchia, ma anche l'approvazione di una modifica del testo del disegno di legge 1441-*ter*-B, volta a ripristinare nella fase autorizzativa il parere vincolante degli enti locali e, in particolare di quelli che gestiscono parchi regionali, naturali e oasi protette.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.

7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano.

7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 14 maggio 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Fava n. 7-00166 e che, se non vi sono obiezioni, tale risoluzione, vertendo su analogo argomento, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Vico n. 7-00129.

La Commissione concorda.

Franco GIDONI (LNP) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Fava n. 7-00166 e ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (Pdl) accetta la risoluzione Fava n. 7-00166. Propone di riformulare il secondo periodo del dispositivo della risoluzione Vico n. 7-00134, sostituendolo con il seguente: « impegna il Governo ad esercitare i suoi poteri di indirizzo di azionista affinché l'ENI destini al settore della chimica significativi investimenti ». Propone altresì di riformulare il sesto periodo del dispositivo aggiungendo dopo le parole « Cassa depositi e prestiti » le parole « , nei limiti previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ». Accetta la restante parte della risoluzione Vico n. 7-00134.

Ludovico VICO (PD) accetta le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO 1

5-00364 Benamati: Prospettive della ricerca italiana nel settore del nucleare di IV generazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Interroganti, in merito alla strategia energetica nazionale, chiedono di intervenire per sostenere gli sforzi intrapresi nel settore del nucleare di IV generazione, per sostenere ed incentivare la ricerca, sia pubblica, che privata, sui sistemi di refrigerazione a piombo.

Al riguardo, si precisa che, nell'ambito delle collaborazioni internazionali, il Ministro dello sviluppo economico ha aderito alla *Global Nuclear Energy Partnership* (GNEP), attraverso la firma della relativa « Dichiarazione dei Principi ». Occorre, tuttavia, ricordare che l'obiettivo del GNEP è lo sviluppo della collaborazione a livello mondiale, per la diffusione della tecnologia anche nei Paesi che non la dispongono, ma che si impegnano a creare le infrastrutture necessarie a gestire il ritrattamento del combustibile nucleare esaurito, con le tecnologie più evolute, in modo da ridurre il rischio della proliferazione delle armi nucleari.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei reattori di IV generazione, la cui commercializzazione è prevista fra qualche decennio, l'Italia partecipa all'iniziativa attraverso l'Euratom. Tale progetto è sostenuto direttamente attraverso il Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, la cui programmazione e gestione è posta in capo al Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico, dunque è non solo al corrente della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico nel contesto internazionale, ma ha altresì il compito di definire le modalità per la selezione dei

progetti di ricerca, da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo, di intesa con l'AEEG, e di provvedere all'approvazione del Piano triennale delle attività. Le tecnologie di punta selezionate in questo contesto riguardano proprio i reattori veloci al piombo e, in misura minore, i reattori ad altissima temperatura.

Al riguardo si segnala che il disegno di legge n. 1441-ter, approvato dalla Camera dei deputati e passato al Senato con il n. 1195, prevede la destinazione di risorse finanziarie per la ricerca sul nucleare, proprio per consentire al nostro Paese una attiva partecipazione ai programmi internazionali, sui reattori di nuova generazione e sul nucleare da fusione.

Più precisamente, l'articolo 38 del suddetto provvedimento dispone la stipula di un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili « al fine di promuovere, previa definizione di idoneo piano operativo, la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione ».

Lo stesso articolo precisa, inoltre, che, tra le finalità da perseguire, rientra la partecipazione attiva, con ricostituzione della capacità di ricerca e di sviluppo a supporto della realizzazione, sia di apparati dimostrativi, sia di futuri reattori di potenza, a diversi programmi internazionali sul nucleare, tra i quali: « *Generation IV International Forum* » (GIF), « *Global*

Nuclear Energy Partnership » (GNEP), « *International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles* » (INPRO), « Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica », « *International Thermo-nuclear Experimental Reactor* » (ITER) e « *Broader Approach* ».

In fase di predisposizione del richiamato piano operativo saranno valutate le modalità per una più incisiva e diretta partecipazione al GIF.

Da quanto sopra esposto, si può, quindi, affermare che il Ministero dello sviluppo economico si sta attivamente impegnando per la definizione della strategia energetica nazionale e che, in fase di predisposizione del piano operativo, potranno essere definite le opportune modalità di sostegno e valorizzazione degli sforzi di ricerca intrapresi sul nucleare di quarta generazione dei soggetti pubblici e privati.

ALLEGATO 2

5-00464 Velo: Stato di crisi della Lucchini Spa di Piombino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per fronteggiare la crisi economica e produttiva che investe i principali settori dell'industria italiana, fra i quali, in particolare, il settore siderurgico fortemente legato alla produzione di beni durevoli, il Governo ha operato in varie direzioni.

Sinteticamente, si menzionano alcuni dei provvedimenti posti in essere al fine di superare l'attuale momento e la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto, nonché per sostenere la domanda di beni durevoli.

Inizialmente, il Governo ha emanato provvedimenti a sostegno del sistema economico-finanziario per dare nuova liquidità alle imprese attraverso i cosiddetti Tremonti bond e, più recentemente, mediante una manovra sulle risorse esistenti presso Cassa depositi e prestiti. Dette risorse sono state messe a disposizione del sistema bancario, ma finalizzate all'utilizzo da parte delle imprese.

Sono, poi, state adottate misure di intervento a favore dell'economia reale e nel settore della garanzia al credito, accrescendo le risorse ma soprattutto modificando le norme di funzionamento dell'esistente Fondo di garanzia, con l'obiettivo di ampliare, in modo rilevante, la sua capacità operativa e estendendolo anche ad altri settori imprenditoriali.

Sul versante sociale, il Governo ha agito aumentando le risorse della cassa integrazione e, in uno sforzo congiunto tra Stato e regioni, motivato dall'eccezionalità dell'attuale situazione economica, è stato siglato «l'Accordo Stato-regioni» concordando il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, volti, da un lato, a semplificare le procedure di concessione degli strumenti di tutela del reddito e, dall'altro,

a perseguire l'obiettivo di integrare ulteriormente il reddito dei lavoratori con particolare riferimento a quelli finora meno tutelati (lavoratori a progetto).

Sono state, altresì, adottate le misure a sostegno della domanda con il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33/09. Con tale provvedimento si sono già avuti positivi riscontri, soprattutto nel settore auto ed è stato introdotto il «contratto di rete» in modo tale da accrescere, attraverso un accordo tra le imprese, la loro reciproca capacità innovativa.

Si menzionano, infine, le misure che destinano una quota significativa di incentivi per gli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica.

Nel contempo, Ministero dello sviluppo economico si è impegnato a ricercare le possibili sinergie e convergenze fra la piattaforma tecnologica sviluppata da Federacciai e le imprese di settore e le altre analoghe iniziative portate avanti per altri settori industriali e per le aree tecnologiche di Industria 2015.

Il Ministero sta avviando una serie di iniziative di carattere normativo e amministrativo, in collaborazione con altre Amministrazioni statali, volte ad evitare che prodotti siderurgici provenienti da paesi terzi, non qualificati, inquinanti e, in taluni casi, immessi sul mercato a prezzi di *dumping*, possano distorcere il mercato nazionale e annullare o frenare l'attesa ripresa della produzione nazionale.

Nelle prossime settimane sarà convocata una riunione interministeriale per

affrontare, in un'ottica collegiale, le specifiche problematiche del settore.

Riguardo alla crisi della società siderurgica Lucchini SpA di Piombino (Livorno), si premette che nessuna richiesta di apertura di « un tavolo di confronto » è pervenuta al MiSE, né da parte della proprietà, né da parte delle organizzazioni sindacali, per ricercare possibili sbocchi atti a fronteggiare l'attuale situazione.

Come è noto, questo grande complesso industriale, produttore di acciaio, è in una fase delicata in cui la produzione siderurgica locale è diminuita come, peraltro, nel resto del mondo.

Tuttavia, vi è la massima disponibilità da parte del Ministero dello sviluppo economico a porre in essere, ove richiesto, ogni utile e consentita azione che possa favorire la ripresa e il rilancio del Gruppo.

ALLEGATO 3

5-01001 Schirru: Situazione di crisi dell'area industriale di Portovesme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore metallurgico così come quello siderurgico ha subito grandi trasformazioni a livello mondiale a seguito della fusione di alcune grandi realtà storiche, il che, inevitabilmente, ha cambiato lo scenario globale.

Anche in Italia, le aziende di tali settori hanno dovuto confrontarsi con queste novità, oltre a dover fronteggiare, contemporaneamente, la crisi economica intervenuta in questi anni.

Ciò detto, premesso che Portovesme è una frazione del comune di Portoscuro in provincia di Carbonia-Iglesias, si ricorda che Portovesme è sede di un importante polo industriale, specializzato nella metallurgia non ferrosa, unica in Italia per le sue produzioni.

Si ricorda, altresì, che a seguito del progressivo esaurimento dei filoni più produttivi, che provocarono la crisi delle miniere sarde che, peraltro, già subivano la concorrenza dei minerali di importazione, le società private si ritirarono dalla zona e lasciarono spazio all'intervento statale che si orientò verso la realizzazione di un polo metallurgico per iniziativa dell'EFIM e dell'EGAM.

Successivamente, a seguito della liquidazione di tali Enti gli impianti di Portovesme furono acquisiti da multinazionali di settore.

La *United Company Rusal Limited*, produttore mondiale di alluminio e di allumina, è una di queste multinazionali della quale Eurallumina fa parte e gestisce uno stabilimento di trasformazione di bauxite.

L'industria dell'alluminio è stata seriamente colpita dalla crisi globale, con l'effetto di una riduzione della produzione di

alluminio e della domanda di allumina. Tale situazione ha portato i vertici dell'Eurallumina alla decisione di chiudere per un anno lo stabilimento.

Il Governo è stato impegnato a trovare una soluzione a tale situazione di crisi, operando con i rappresentanti della società, con le autorità regionali e con le altre amministrazioni al fine di riportare l'azienda in condizioni di competitività.

Dopo un intenso lavoro, che ha visto impegnati il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, del lavoro e dell'economia, il 27 marzo scorso, è stato raggiunto, presso il MiSE, un importante accordo per la difesa dello stabilimento in questione e per la definizione di un insieme di interventi finalizzati al rilancio dello stabilimento.

Nella definizione di tale accordo, è stato molto importante il contributo della regione Sardegna che, oltre a sostenere l'azione del Governo, ha garantito un forte interessamento a favore dei lavoratori dell'indotto Eurallumina.

In tale accordo, raggiunto con la partecipazione di tutte le parti istituzionali coinvolte e le organizzazioni sindacali, è prevista, oltre alla sospensione temporanea dell'impianto per 12 mesi e la sua messa in sicurezza, l'attivazione di una serie di misure necessarie per una rapida ripresa delle attività, per la tutela dell'occupazione, al fine di aumentare la competitività di Eurallumina.

In sintesi, l'accordo prevede:

a tutela dell'occupazione, la CIGS per crisi aziendale e l'attivazione di corsi di formazione per tutti i dipendenti;

per aumentarne la competitività, un investimento di 120 milioni di euro per la ristrutturazione dell'impianto produttivo e per la costruzione di un nuovo bacino per la raccolta di fanghi rossi.

Riguardo alla questione energetica, problema più volte sollevato dalla società in argomento, si fa presente che, al fine di ridurre il differenziale di costo dell'energia che esiste tra l'Italia e gli altri

Paesi, il Governo ha presentato un emendamento al disegno di legge AS 1195, approvato recentemente dal Senato e ora in seconda lettura alla Camera, concernente lo sviluppo di *interconnector* con il coinvolgimento dei clienti finali energivori proprio per consentire ai grandi consumatori, anche in forma di consorzi, di adeguare il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica a quello dei *competitors* stranieri.

ALLEGATO 4

5-01253 Fava: Iniziative relative al Consiglio di amministrazione dell'ENEA.**5-01254 Fava: Sistemi di valutazione del personale ENEA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame, sulla base di elementi informativi acquisiti presso l'ENEA.

Riguardo il contenzioso dei sette dirigenti di primo livello, l'Ente ha precisato che lo stesso si è originato in occasione della revisione della situazione retributiva del personale dirigente, deliberata nell'ottobre 2008 ai sensi del CCNL 2002-2005.

I predetti dirigenti, non soddisfatti dell'incremento annuo medio loro assegnato pari a circa 11.200,00 euro, in data 9 febbraio 2009, hanno inoltrato domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Roma per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/01.

In detta istanza, che è condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale, gli interessati hanno rivendicato il riconoscimento del diritto di stipula di un contratto individuale di lavoro e il trattamento stipendiale corrispondente all'incarico ricoperto ed individuato nella fascia E dell'Elemento differenziato di funzione (EDF), con conseguente ricostruzione della carriera sotto ogni profilo, richiedendo l'attribuzione del premio ed il risarcimento del danno per perdita di *chance*, nonché per danno biologico, per una somma pari a circa 100.000,00 euro ciascuno, oltre il superminimo annuale e l'aggiornamento stipendiale a regime della fascia E, più gli accessori previsti dalla legge.

L'Ente, tuttavia, ha ritenuto di aver ben operato in considerazione del fatto che, a seguito del rinnovo del Contratto per il

personale dirigente 2002/2005, si era proceduto ad una prima operazione di valutazione con decorrenza 1° gennaio 2006.

Successivamente, nel luglio 2008, è stata nuovamente rivista la situazione retributiva dei dirigenti legata agli incarichi attribuiti, a far data dal 1° luglio 2006, assegnando, sempre con decorrenza 1° luglio 2006, un nuovo aumento stipendiale.

Nel Collegio di conciliazione svoltosi presso la Direzione provinciale del lavoro di Roma il 23 aprile 2009, l'ENEA ha riaffermato la legittimità del proprio operato, dichiarandosi non disponibile alla conciliazione se non per la stipula di un contratto individuale ad invarianza di costi, che preveda i medesimi istituti giuridici ed economici già assegnati nell'ottobre 2008, ferme restando tutte le altre posizioni già assunte.

Relativamente alla nomina del Direttore generale facente funzioni, con decorrenza 28 marzo 2009, secondo quanto riferito dall'ENEA, il Direttore generale, ingegner Maurizio Urbani, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi strettamente personali e non perché fosse venuto meno il rapporto fiduciario con il vertice dell'Ente che ha sempre approvato il suo operato, confermandogli la più completa fiducia anche in sede di Consiglio di amministrazione del 12 marzo 2009.

Infatti, nel corso di tale riunione il Consiglio, preso atto delle dimissioni dell'ingegner Urbani, ha nominato un facente funzioni nella persona del dottor Giuseppe Tedesco, assunto dall'Ente il 1° aprile 2008 con un contratto, ai sensi dell'articolo 19

del decreto legislativo 165/01, con l'incarico di Direttore della direzione centrale delle risorse umane.

Il Consiglio di amministrazione ha reputato opportuno affidare un incarico di facente funzioni per un tempo ristrettissimo, fino all'entrata in vigore del disegno di legge 1441-*ter*-B, attualmente ancora in fase di esame da parte del Parlamento, e comunque non oltre il termine di 6 mesi.

La figura del Direttore generale facente funzioni rappresenta una figura cosiddetta *extra ordinem* per il cui conferimento di incarico, considerata anche la sua temporaneità, non è necessario né, peraltro richiesto, alcun *iter* procedurale formale in quanto a carattere straordinario.

Tale incarico temporaneo non ha comportato alcun aggravio di spesa per l'Ente in quanto risulta che è stato riconosciuto al dottor Tedesco, che ha continuato a mantenere la responsabilità di Direttore della direzione centrale risorse umane, un delta economico pari alla differenza del suo stipendio con quello del Direttore generale dimissionario.

A seguito della sovrapposizione dei due incarichi, l'Ente ha avuto un risparmio di costi di circa 90.000,00 euro nell'arco di sei mesi.

La scelta operata dal Consiglio di amministrazione ha consentito, quindi, di garantire il proseguimento delle attività in corso nell'Ente, nonché il buon andamento e l'economicità dell'azione amministrativa.

L'ENEA ha, inoltre, evidenziato che il Consiglio di amministrazione non ha nominato un nuovo Direttore generale, ma ha solo assegnato ad un dipendente dell'Ente (già con incarico dirigenziale) la funzione di « facente funzioni » per quanto attiene gli affari riguardanti la Direzione generale e che l'incarico in questione verrà meno all'atto dell'approvazione del citato disegno di legge.

Per quanto riguarda la situazione del personale non dirigente dell'ENEA si fa presente che il CCNL relativo al quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 20 dicembre 2006 ha stabilito un nuovo sistema di

classificazione che, in analogia con quanto previsto dal contratto del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, è incardinato su « profili professionali », all'interno dei quali sono previsti specifici livelli economici.

Conseguentemente l'Ente ha proceduto, quale prima azione applicativa del citato C.C.N.L., all'assegnazione del nuovo profilo professionale a tutto il personale in servizio.

L'operazione, alla quale si riferisce l'interrogazione in oggetto, consiste in un unico procedimento finalizzato alla progressione economica nell'ambito del medesimo profilo professionale, all'esito di una procedura selettiva effettuata da una Commissione, all'uopo istituita, basata sull'accertamento di elementi oggettivi, quali: gli intervalli di anzianità, i titoli professionali posseduti e la descrizione sintetica delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel biennio di riferimento (2004-2005).

Si segnala, altresì, che i criteri e le procedure attuative del predetto procedimento, oltre che essere stati oggetto di concertazione con le OO.SS. aventi titolo, sono stati portati a conoscenza di tutto il personale dell'Ente attraverso l'emanazione di apposite circolari.

Secondo quanto riferito dall'ENEA, l'operazione in corso non dovrebbe incrementare il contenzioso in essere che, comunque, è da ritenersi fisiologico, attesa l'esistenza di un sia pur minimo tasso di discrezionalità in procedure che, per quanto basate sugli elementi sopra richiamati caratterizzati dalla massima concretezza e oggettività, sono pur sempre selettive.

Il Ministero dello sviluppo economico, nella consapevolezza di dover dare efficienza all'azione svolta dall'ENEA, anche al fine di assicurare la correttezza amministrativa, darà piena esecuzione alle norme e agli indirizzi contenuti nel disegno di legge n. 1441-*ter*-B, così da preservare un'effettiva valorizzazione del patrimonio culturale e professionale dell'Ente

stesso, attraverso adeguati strumenti contrattuali.

Si evidenzia, infine, che il Ministero dello sviluppo economico continuerà a vigilare affinché, nelle more della approvazione del citato disegno di legge, che va

a ridefinire la missione operativa dell'Ente, non vengano svolte, da parte dei vertici dello stesso, attività che esulano dall'ordinaria amministrazione e che vadano a modificare la sua struttura organizzativa.

ALLEGATO 5

5-01408 Codurelli e Lulli: Realizzazione di pozzi di ricerca di idrocarburi nel Parco di Montevicchia Valle del Curone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Interroganti chiedono un impegno eco-sostenibile per la valorizzazione turistica del territorio della Valle del Curone, nell'ambito della possibile realizzazione di pozzi di trivellazione nella zona.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Allo stato attuale, non risulta siano state autorizzate attività di ricerca di idrocarburi né esistono permessi o concessioni conferiti in provincia di Lecco.

Lo scorso anno 2008 è stata avviata l'istruttoria di una domanda di permesso, denominata « Ossola », della Soc. Po Valley, estesa su circa 300 Km quadrati, in parte ricadente nella provincia di Lecco. Nelle conferenze dei servizi iniziali è emerso l'avviso contrario all'iniziativa da parte di molti dei comuni interessati, pertanto l'istruttoria è stata subito sospesa.

La suddetta società, insieme con la Soc. Edison, ha nel frattempo riproposto la ricerca, su un'arca molto ridotta (circa 30 Km quadrati), tutta in provincia di Lecco, ora denominata « Bernaga ». Conseguentemente l'ufficio istruttore del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle opinioni già espresse dagli enti locali, con nota in data 5 maggio 2009 (all. 5) ha

invitato i richiedenti a rivolgersi preventivamente agli enti locali per verificare la compatibilità ambientale dell'iniziativa, mantenendo sospesa l'istruttoria. In caso di mancato consenso locale, anche la nuova richiesta sarà archiviata.

Non vi è alcuna ipotesi di assegnazione di permessi ed autorizzazioni a perforare, in assenza di previa intesa della regione e senza aver sentito tutti gli enti locali interessati, né è possibile farlo in base alla legge.

In ogni caso, anche qualora esistesse o fosse conferito un permesso di ricerca, non sarebbero consentite perforazioni in aree di parco, quali il parco della Valle del Curone, né altre attività esplorative salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso.

Gli uffici dell'assessore provinciale all'ambiente della provincia di Lecco hanno sempre ricevuto risposta dal responsabile del procedimento in merito allo stato dell'istruttoria, sia alle richieste verbali che a quelle scritte.

Si segnala, infine, che la completa informativa sullo stato dei procedimenti è sempre disponibile per tutti i cittadini interessati, nel sito del Ministero dello sviluppo economico.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00847 Braga: Richiesta di modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008 ...	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-01426 Damiano: Prospettive occupazionali per i dipendenti di Eutelia	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
Sull'ordine dei lavori	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2009	120
SEDE CONSULTIVA:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.

5-00847 Braga: Richiesta di modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta complessa ed articolata fornita,

riservandosi di approfondirne più compiutamente il contenuto. Auspica, peraltro, che il preannunciato impegno del Governo a studiare ulteriormente la questione possa portare, in tempi rapidi, all'adozione di una apposita iniziativa finalizzata ad estendere anche alle pensioni di invalidità il beneficio del cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

5-01426 Damiano: Prospettive occupazionali per i dipendenti di Eutelia.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, prendendo atto

positivamente dell'annunciata costituzione di un'unità di gestione della crisi. Nel ritenere, peraltro, che il Governo abbia il dovere di intraprendere ulteriori iniziative, che siano rapide ed incisive, osserva che, a suo avviso e ad avviso delle stesse associazioni di rappresentanza delle categorie dei lavoratori interessati, appare preoccupante ed inaccettabile la già intervenuta dismissione di interi settori produttivi dell'azienda – come il settore *IT-Information Technology* – circostanza che ostacola, di fatto, la presentazione di un piano industriale complessivo, anche tenuto conto che la società di cui si tratta nell'interrogazione occupa circa 2.400 dipendenti, sparsi in numerose sedi nazionali. Chiede pertanto al Governo di coinvolgere nella suddetta unità di crisi tutti i soggetti istituzionali locali, nel cui contesto geografico rientrano gli insediamenti produttivi dell'azienda, auspicando altresì che i medesimi soggetti istituzionali, insieme alle associazioni sindacali, siano convocati ad un ulteriore tavolo di confronto, da attivare al più presto, affinché si possa trovare una soluzione al problema, che assuma un carattere più generale e non settoriale, in quanto capace di garantire l'occupazione e il soddisfacimento del complesso degli appalti assegnati ad Eutelia. In conclusione, si augura che il Governo recepisca l'invito contenuto della presente interrogazione e ponga fine allo stato di inquietudine in cui si trovano le migliaia di lavoratori coinvolti, assicurando anche il rilancio produttivo di una impresa importante per l'economia del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, in considerazione di un imprevisto occorso al relatore, è necessario differire l'orario di inizio dell'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 39 del 2009, previsto al

successivo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna. Propone pertanto – se non vi sono obiezioni – di procedere immediatamente allo svolgimento della prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poi passare – al termine di una breve sospensione, necessaria a consentire ai gruppi di partecipare alla prima parte dei lavori antimeridiani dell'Assemblea – alla seduta in sede consultiva per l'esame del citato decreto-legge n. 39.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 maggio 2009.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo giugno-agosto 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 10.10.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Fa notare che si tratta di un provvedimento adottato dal Governo al fine di fronteggiare l'emergenza conseguente al drammatico evento occorso nell'aprile di quest'anno e di permettere, al contempo, di avviare in quelle zone la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale. Osserva che la gravità dell'evento calamitoso che ha duramente colpito la regione Abruzzo è a tutti tristemente nota e ha scosso nel profondo gli animi dell'Italia intera, che ancora segue con trepidazione gli sviluppi delle vicende nelle quali è rimasta coinvolta la popolazione abruzzese. In questo senso, fa notare che l'intervento dell'Esecutivo, in collaborazione con la Protezione civile, le forze dell'ordine, il personale sanitario e i corpi di volontariato – a ciascuno dei quali va rivolto un sentito ringraziamento per l'impegno profuso nel tentativo disperato di salvare la vita a migliaia di persone rimaste intrappolate nelle macerie e di prestargli l'assistenza necessaria nel «doposisma» – è stato tempestivo e ha consentito di far fronte alle gravissime problematiche sorte pochi istanti dopo il verificarsi del terribile evento, dal quale sono derivati – oltre alle pesantissime e inaccettabili perdite di vite umane – anche ingenti danni al patrimonio storico, artistico e architettonico della regione. Si tratta ora di proseguire – a suo giudizio – lungo una strada virtuosa, contraddistinta da una operatività sollecita ed efficace, ponendo le condizioni per una ripresa complessiva delle attività economiche, sociali e culturali di quelle zone devastate e garantendo il massimo sostegno a famiglie che, avendo perso ogni cosa, si trovano ad affrontare il loro futuro tra mille incertezze. Di fronte ad una tragedia dalle dimensioni così grandi, ritiene che lo Stato

sia chiamato doverosamente a fare la sua parte, non solo attraverso forme di assistenza ed interventi di solidarietà che rispondano in via immediata alle esigenze più pressanti e primarie della popolazione coinvolta, ma anche mediante l'introduzione di idonee misure di prevenzione e la fissazione di criteri rigorosi a cui attersi nella ricostruzione e nella messa in sicurezza degli edifici in tutti i territori esposti al rischio sismico, affinché l'incidenza di calamità naturali, seppur gravi, come quelle verificatesi nel mese scorso, possa essere ridotta al minimo e simili conseguenze nefaste siano per sempre scongiurate.

Rileva, poi, che il provvedimento in esame è stato già approvato dal Senato, che vi ha apportato numerose e rilevanti modifiche, al termine di un *iter* parlamentare nel quale si è registrato un clima di costruttiva collaborazione tra gli schieramenti politici. Al riguardo, prende atto positivamente dell'atteggiamento responsabile della opposizione, che ha espresso un voto di astensione sul testo finale: in tal modo, si è inteso lanciare al Paese un segnale di unità delle istituzioni, chiamate, in un momento di così grande difficoltà, ad operare in sintonia per il raggiungimento di un unico condiviso obiettivo. Auspica, pertanto, che il dibattito presso la Camera possa essere improntato al medesimo spirito costruttivo, al fine di giungere rapidamente all'approvazione definitiva del provvedimento.

Per quanto attiene più specificamente ai profili di interesse della XI Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 4, che, al comma 1, lettera c), nell'individuare il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede che esse disciplinino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici, e dettino le disposizioni necessarie per assicurare al personale, non in servizio a causa della chiusura degli uffici, il trattamento economico

fisso e continuativo. Segnala poi l'articolo 6, che, al comma 1, lettera g), al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, dispone che sia rideterminata la sospensione del versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi dell'articolo 6 in esame, anche in forma rateale. Evidenzia, altresì, l'articolo 7, comma 4, che autorizza la Regione Abruzzo a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale stipulati dalla medesima Regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica: condizione per tale proroga è che i rapporti in questione fossero in corso alla data del 6 aprile 2009. Ulteriore specifica condizione è che la proroga operi nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto legge in esame; si tratta delle risorse afferenti al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Osserva, quindi, che l'articolo 8 prevede l'adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici. Tali provvidenze, stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono costituite da: proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (proroga che concerne anche l'accredito figurativo del periodo ai fini pensionistici) (lettera a)); concessione di un indennizzo in favore dei seguenti soggetti, qualora abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dei suddetti eventi sismici (lettera b)): collaboratori coordinati e continuativi, purché operanti in regime di monocommittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica separata INPS e rientranti in determinati limiti, minimi e

massimi, sia di reddito sia di numero di mensilità accreditate presso la suddetta gestione separata; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza ed assistenza. Fa notare che tra le altre provvidenze vi sono: l'estensione alle imprese e ai lavoratori autonomi, che alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dai summenzionati eventi sismici, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (lettera c)); l'esclusione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale e per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, qualora gli obblighi dovessero o debbano essere assolti nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009, da parte di soggetti operanti, alla data dei suddetti eventi sismici, nei comuni colpiti dagli stessi, o da parte di imprese e lavoratori autonomi, ovunque operanti, che alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti (lettera c) citata); l'esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente – ai fini fiscali e della contribuzione previdenziale ed assistenziale – dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati, in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, o da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, in favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite (lettera d)); l'individuazione di modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie, sia a titolo di pagamenti PAC che di quelli relativi al secondo pilastro ovvero per lo Sviluppo rurale, allo scopo di anticiparne la erogazione al soggetto beneficiario. Tali modalità dovranno comunque rispettare i vincoli derivanti dalla normativa comuni-

taria e dalle disponibilità finanziarie dell'AGEA, ente erogatore delle provvidenze (lettera e)). Segnala poi che il comma 2 del medesimo articolo prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per « nuclei monoparentali madre bambino »; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Segnala, infine, che l'articolo 14, al comma 3, prevede che, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all'articolo 1 del decreto-legge in esame, siano disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta. Fa notare che nella norma si fissa il limite del 7 per cento dei fondi disponibili, si individua l'ambito degli interventi ai territori dei comuni elencati all'articolo 1 e si specifica la loro finalità anche in quella di garantire l'attuazione delle misure di « ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici » indicate nel provvedimento in esame. Inoltre, osserva che nella modifica intervenuta al Senato, l'attuazione degli investimenti sopra citati non esclude il completamento di quelli in corso da parte degli enti previdenziali pubblici: tale misura è volta ad evitare i maggiori costi derivanti dall'eventuale interruzione dei programmi di investimento attualmente in corso e le conseguenti domande risarcitorie.

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento in esame, che appare vitale per le sorti di un intero territorio – ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di proporre l'espressione di un

parere favorevole, formulando l'auspicio che l'approvazione del presente provvedimento possa contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture dell'intera regione, nel segno di un complessivo ritorno alla normalità, che possa spingere le tante persone messe in ginocchio da tale sciagurato evento a rialzarsi con fierezza e a tornare a svolgere con serenità le proprie attività quotidiane.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende ringraziare il relatore per aver saputo trattare con grande accuratezza una tematica di estrema sensibilità sociale e umana.

Amalia SCHIRRU (PD), nel preannunciare che i deputati del suo gruppo si riservano di intervenire sul merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito, ritiene che la vicenda del sisma in Abruzzo debba idealmente collegarsi ad un'altra tragedia occorsa nella giornata di ieri: a tal fine, desidera esprimere profonda e sincera vicinanza alle famiglie degli operai che hanno perso la vita a seguito dell'incidente verificatosi martedì scorso presso la raffineria Saras in Sardegna. In proposito, ritiene doveroso che la Commissione valuti la possibilità di intraprendere le opportune iniziative al fine di svolgere i necessari approfondimenti sul caso, anche in vista dell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza che possano condurre all'adozione di più incisive misure sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di scongiurare in futuro il verificarsi di simili drammatici eventi.

Silvano MOFFA, *presidente*, intende esprimere con commozione – a nome dell'intera Commissione – il profondo cordoglio e la più sincera solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime dell'incidente occorso presso la raffineria Saras in Sardegna. Ricorda, peraltro, che proprio in questi giorni è stato avviato – congiuntamente alla XII Commissione – l'esame dello specifico schema di decreto legislativo, adottato dal Governo, che mira ad apportare modifiche e correzioni alla

disciplina normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008), anche in modo da accrescerne il grado di efficacia a fini antinfortunistici. Trattandosi di un argomento che investe la forte sensibilità di tutti gli schieramenti parlamentari e di ogni componente della XI Commissione, ritiene che proprio l'esame dello schema di decreto correttivo ed integrativo del citato decreto n. 81 rappresenti la sede più idonea per affrontare le

questioni testé sollevate dal deputato Schirru; auspica, pertanto, che su un provvedimento di tale importanza possa convergere l'attenzione e l'interesse dei gruppi parlamentari, a prescindere dalla rispettiva appartenenza politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ALLEGATO 1

5-00847 Braga: Richiesta di modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, nel ridisciplinare la materia relativa al regime di cumulo tra pensione e redditi di lavoro, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il citato articolo dispone inoltre che, a partire dalla medesima data, sono totalmente cumulabili, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti previsti (articolo 1, commi 6 e 7, legge n. 243/2004, e succ. modif. e integr.) fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti (articolo 1, comma 6, legge n. 243/2004).

La norma in esame non richiama espressamente i trattamenti di invalidità che, pertanto, continuano ad essere assoggettati alla disciplina dell'incumulabilità.

In particolare restano tuttora operanti le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, secondo cui

all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni dalla medesima legge previste. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto, secondo le previsioni del predetto articolo, non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

Peraltro, il divieto di cumulo delle pensioni e assegni di invalidità con i redditi da lavoro non trova applicazione nei casi di pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare, e nei casi di pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992).

Infine faccio presente che, in presenza dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, l'assegno di invalidità e la

pensione di invalidità si trasformano, il primo d'ufficio, la seconda su domanda, in pensione di vecchiaia per la quale è stabilita la totale cumulabilità con i redditi da lavoro.

In conclusione, esprimo l'impegno ad un approfondimento della questione sol-

levata, nella consapevolezza del significato che essa riveste ma anche della necessità di individuare la necessaria copertura finanziaria, esercizio non facile in considerazione della delicatezza della fase attualmente attraversata dalla finanza pubblica.

ALLEGATO 2

5-01426 Damiano: Prospettive occupazionali per i dipendenti di Eutelia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'Onorevole Damiano, relativo alla situazione aziendale della società Eutelia, sono stati acquisiti dati informativi presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresentano, degli enti locali territorialmente coinvolti e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il predetto Dicastero ha comunicato che numerose riunioni, riguardanti la situazione della società in argomento, si sono tenute presso le proprie sedi, l'ultima delle quali, lo scorso 21 aprile, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni Lazio, Campania, Toscana nonché dei rappresentanti aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria.

In particolare, in quell'ambito, le organizzazioni sindacali hanno sostenuto la non accettabilità del piano industriale della società relativamente alla decisione di dismettere il comparto IT, mentre i rappresentanti aziendali hanno evidenziato l'insussistenza, a quella data, di manifestazioni di interesse per la società.

I rappresentanti della Regione Lazio hanno, inoltre, confermato l'attenzione dell'ente locale per la vertenza Eutelia, anche in ragione del consistente numero dei lavoratori presenti sul proprio territorio manifestando, nel contempo, disponibilità, non diversamente dalle altre realtà territoriali coinvolte, a sostenere la ripresa dell'azienda.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, quindi, provveduto a formalizzare la costituzione di un'unità di gestione della crisi Eutelia. Trattasi di un gruppo di lavoro ristretto, formato dai rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda, costituito con l'obiettivo di esaminare la situazione societaria al fine di affrontare tutti i nodi critici, sotto il profilo industriale e finanziario, tenuto conto del consistente debito accumulato, nell'intento di individuare possibili soluzioni.

Sono, comunque, in grado di informare che, a tutt'oggi, non risulta pervenuta, presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresentano, alcuna istanza finalizzata alla fruizione di un trattamento CIGS, per crisi aziendale per cessazione di attività in favore dei lavoratori dipendenti dalla società di che trattasi, né sono state avanzate dalle Parti Sociali richieste di incontro per l'esame della situazione occupazionale.

In conclusione posso rassicurare l'Onorevole Damiano in ordine all'attenzione con la quale il Governo segue la situazione aziendale della società Eutelia nell'intento di favorire possibili sbocchi produttivi e salvaguardare l'occupazione, impegnandomi, nel contempo, a fornire direttamente all'Onorevole interrogante tutte le notizie relative agli ulteriori sviluppi della situazione di che trattasi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo dovrà concludersi, presumibilmente, entro la giornata di martedì 9 giugno 2009, per dar modo alla Commissione di esprimere il prescritto parere in tempo utile, cioè prima che la Commissione competente in sede referente deliberi di conferire il mandato al relatore.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 2468, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 2, comma 2, definisce le caratteristiche dei moduli abitativi da realizzare per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma. Essi dovranno garantire, nel rispetto sostanziale delle norme di sicurezza sanitarie anche in deroga al decreto ministeriale del 5 luglio 1975, elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche, anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. La deroga alle norme sanitarie è stata introdotta da un emendamento approvato nel corso dell'*iter* al Senato. In proposito, ricorda che nel citato decreto ministeriale sono indicati i requisiti dimensionali minimi dei

locali di abitazione, le dotazioni minime dei servizi igienici ed i parametri di illuminazione e di ventilazione.

L'articolo 4, comma 6, concerne la ricostruzione, il ripristino, il consolidamento e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo. A tale scopo, vengono definite due categorie di misure. In primo luogo, ai fini della sottoscrizione di un nuovo accordo di programma con la Regione Abruzzo destinato alla ricostruzione, alla riorganizzazione ed alla riduzione del rischio sismico delle strutture sanitarie, viene riconosciuto un beneficio di priorità nell'impiego delle risorse statali disponibili per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. In secondo luogo, con riferimento all'accordo di programma con la Regione Abruzzo già vigente, viene previsto che la Regione medesima proceda, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni degli interventi programmati, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

Ricorda quindi le disposizioni contenute alle lettere *h)*, *q)*, *r)* e *r-bis)* del comma 1 dell'articolo 6. In particolare, la lettera *h)* prevede la possibilità di prorogare di un anno il termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. La lettera *q)* prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari, nei limiti delle risorse individuate con il decreto-legge in esame all'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, e pari a 40 milioni di euro per l'anno 2009. La lettera *r)* dispone la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater* del già citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste nei confronti delle strutture erogatrici di servizi sanitari

pubblici e privati, inerenti la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette mediche al Ministero dell'economia e delle finanze). La lettera *r-bis)*, introdotta nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, dispone, infine, la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria « SS. Annunziata » di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009.

L'articolo 7, comma 4, non modificato nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la Regione Abruzzo a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale stipulati dalla medesima Regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica: condizione per tale proroga è che i rapporti in questione fossero in corso alla data del 6 aprile 2009. Ulteriore specifica condizione è che la proroga operi nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge in esame: si tratta delle risorse afferenti al fondo transitorio connesso al piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Il comma 2 dell'articolo 8 prevede, a valere sulle risorse per il 2009 del Fondo per le politiche della famiglia, nei limiti di una spesa pari a 12 milioni di euro, l'adozione di interventi, anche integrati, per: la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; la costruzione e l'attivazione di residenze per anziani; la costruzione e l'attivazione di residenze per « nuclei monoparentali madre-bambino »; lo svolgimento di altri servizi, da individuare con le ordinanze di cui all'articolo 1 del decreto-legge medesimo.

L'articolo *9-bis*, recante disposizioni in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonché misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle ri-

sorse idriche, al comma 1 consente alla Provincia dell'Aquila o all'Autorità d'ambito territorialmente competente, qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, di rilasciare un nuovo provvedimento di autorizzazione ai titolari degli scarichi, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto. Ai sensi del comma 2, il nuovo provvedimento di autorizzazione previsto dal comma precedente deve contenere idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime. Il comma 3 prevede la presentazione, da parte dei titolari degli scarichi, della seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo: relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità; descrizione degli interventi già realizzati e finalizzati al ripristino o messa in sicurezza dell'impianto; planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate; relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale. Lo stesso comma dispone, altresì, che resta comunque ferma la facoltà per la provincia ovvero per l'autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario.

Il comma 4 dell'articolo 10 dispone che, con i provvedimenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge in commento, siano disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese. Al riguardo, ritiene opportuno segnalare che, con l'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, si

precisa che per l'attuazione delle disposizioni in commento la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasferisce a favore della Regione Abruzzo le risorse del Fondo per le politiche giovanili, afferenti alle annualità 2008 e 2009, in deroga alle finalità previste con la legge istitutiva del Fondo, a quanto sancito dalle intese raggiunte in sede di Conferenza Unificata e a quanto stabilito dall'Accordo di Programma quadro sottoscritto dallo Stato e dalla Regione in materia di gestione del citato Fondo. Entro novanta giorni dal trasferimento delle risorse, la Regione Abruzzo comunica al Dipartimento della gioventù la programmazione delle iniziative da adottare e, con cadenza semestrale, trasmette al medesimo Dipartimento una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese.

Con il comma 5 si autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri per la ricostruzione degli immobili situati nei comuni di cui all'articolo 1 ed adibiti alle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e della madri in difficoltà, ivi comprese quelli derivanti dalle conseguenze del sisma. La copertura del relativo onere finanziario viene assicurata mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Ritiene necessario soffermarsi, infine, sull'articolo 13 (Spesa farmaceutica e altre misure in materia di spesa sanitaria). Tale articolo, modificato dal Senato, prevede misure volte, per il 2009, al recupero a favore del Servizio sanitario nazionale del valore degli extra sconti riguardanti i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008, da destinare per 380 milioni di euro al finanziamento degli interventi resi necessari dagli eventi sismici in Abruzzo e per un massimo di 40 milioni di euro a favore delle misure previste dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo.

Nella relazione illustrativa e in quella tecnica si sottolinea il carattere diseconomico del fenomeno degli extra sconti e l'intenzione di evitare attraverso l'adozione di un sistema sanzionatorio il ripetersi dello stesso.

In particolare, sono previste: la riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti del 12 per cento, per l'anno 2009, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto; la trattenuta dell'1,4 per cento dell'importo dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, per una durata di dodici mesi e da effettuarsi in due rate annuali nel 2009, al fine di recuperare il valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, con esclusione da tale misura delle farmacie rurali con bassi fatturati (comma 1, lettera *a*)); la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle spettanze dell'azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico, pari, rispettivamente, al 58,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento, con una quota rimanente dell'8 per cento ridistribuita tra grossista e farmacista, per il quale resta fermo comunque il limite minimo del 26,7 per cento (comma 1, lettera *b*)); la rideterminazione nella misura del 13,6 per cento del tetto di spesa della farmaceutica territoriale per il 2009 (comma 1, lettera *c*)).

In caso di violazione delle citate quote di spettanze sul prezzo dei farmaci per aziende, grossisti e farmacisti, la norma in esame stabilisce conseguenze a carico dell'azienda farmaceutica e del grossista che comportano consistenti riduzioni dei guadagni, mentre nel caso più grave per la farmacia è prevista la chiusura per un periodo non inferiore a quindici giorni (comma 1, lettera *b*), punti 1), 2) e 3)).

I risparmi conseguiti con l'adozione per il 2009 delle misure di cui sopra coprono per 380 milioni di euro gli interventi

urgenti previsti per la Regione Abruzzo e fino ad un massimo di 40 milioni di euro l'incremento del fondo transitorio per finanziare tra l'altro il Piano di rientro dal deficit sanitario della Regione Abruzzo (comma 3, lettere *a*) e *b*)).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome versano le suddette economie, valutate in 30 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate a favore dei suddetti interventi per la Regione Abruzzo (comma 2).

È consentito alle aziende farmaceutiche, trascorso un congruo periodo di tempo dall'immissione del primo medicinale equivalente, per quei medicinali di cui sia scaduto il brevetto ovvero prodotti con licenza, determinare riduzioni di prezzo secondo specifici limiti in riferimento ai prezzi dei farmaci equivalenti (comma 4). Conseguentemente, per le economie di spesa derivanti dalle citate misure per gli extra sconti e per l'abbassamento del tetto di spesa della farmaceutica territoriale, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è diminuito di 380 milioni di euro per il 2009 (comma 5).

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere, anche sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei deputati della Romania 132

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ... 132

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 133

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Incontro con una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei deputati della Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.15 alle 10.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17

settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

Atto n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 maggio 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Atto n. 55-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Enrico FARINONE, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pini, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) sottolinea il ritardo con il quale il Governo interviene, nel

settore in esame, nel definire misure sanzionatorie, che avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione europea entro il mese di dicembre 2008. Tenuto conto del fatto che si tratta di materia sulla quale vi è grande attenzione e che registra l'accordo di maggioranza e opposizione, tale ritardo non si giustifica se non con la sostanziale superficialità del Governo rispetto alle tematiche comunitarie. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole, esprime la propria preoccupazione per l'atteggiamento di disattenzione manifestato dall'Esecutivo.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IdV sulla proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 10.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 27 maggio 2009. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si
è riunito dalle 13.10 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sulla politica estera italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Governatore della Provincia di Herat della Repubblica islamica dell'Afghanistan, Yusuf Nouristani	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confindustria, ANCE, CGIL, CISL, UIL, UGL, Federcoordinatori, INAIL, ISPEL, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (atto n. 79)	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307. Atto n. 72 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	6
---	---

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	8
--	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore (Confindustria – Servizi Innovativi e Tecnologici) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione di rappresentanti di imprese operanti nel settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	7
---	---

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

- DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 11

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole*) 14

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Professor Giuseppe Terranova, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università La Sapienza di Roma, di rappresentanti dell'Associazione antiusura protestati d'Italia, del Professore avvocato Lucio Ghia, nonché di rappresentanti del Centro studi procedure esecutive e concorsuali e dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento 15

INTERROGAZIONI:

- 5-01415 Contento: Sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari .. 15
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 17

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-01466 Ferranti e Fluvi: Sulla abolizione del libro dei soci 16
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 19

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

- Audizione del Rappresentante Speciale per l'Europa della Banca Mondiale, Cyril Muller (*Svolgimento e conclusione*) 21

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

- 5-01455 Barbato: Mancato abbinamento della manifestazione « I Gigli di Nola » alle lotterie nazionali del 2009 22
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 41
 5-01456 Fluvi: Chiarimenti in merito al trattamento tributario delle riserve sollevate da imprese appaltatrici nei confronti della stazione appaltante 23
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 42

SEDE CONSULTIVA:

- DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 24

VII Cultura, scienza e istruzione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	45
Schema di regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali. Atto n. 72 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	45
ALLEGATO 1 (<i>Rilievi approvati</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di rilievi</i>)	73
Sull'ordine dei lavori	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione trasmessa dal Governo</i>)	76
Sull'ordine dei lavori	52

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Disposizioni per la valorizzazione della Reggia di Caserta e istituzione del Museo borbonico. C. 1797 Petrenga (<i>Esame e rinvio</i>)	57

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a L'Aquila, il 20 maggio 2009 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
ALLEGATO 4 (<i>Comunicazioni del presidente</i>)	79

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
--	----

INTERROGAZIONI:

5-00803 Ghizzoni: Inserimento della musica quale materia obbligatoria nelle scuole secondarie superiori	70
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01050 De Pasquale: Sui criteri che determinano la chiamata diretta e le assunzioni di docenti universitari in base al decreto-legge n. 180 del 2008	70
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-01273 Coscia: Sulla nuova denominazione dei licei con indirizzo socio-umanistico	70
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-01282 Lenzi: Chiarimenti sul tempo scuola al primo anno della scuola elementare	70
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-01266 De Biasi: Sulla futura gestione del teatro degli Arcimboldi di Milano e questioni correlate	71
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	89

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	71
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
SEDE REFERENTE:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:	
5-00738 Fiano: Situazione dei creditori di Alitalia a seguito della cessione di beni e contratti a CAI.	
5-01430 Compagnon: Esigenze di tutela degli azionisti di Alitalia	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-00737 Fiano: Modalità di rimborso agli obbligazionisti di Alitalia dei titoli sottoscritti ..	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	100
5-00894 Marco Carra: Disservizi nel recapito della posta in provincia di Mantova e Brescia ...	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	101
AVVERTENZA	97
<i>ERRATA CORRIGE</i>	97

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:	
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
INTERROGAZIONI:	
5-00364 Benamati: Prospettive della ricerca italiana nel settore del nucleare di IV generazione ..	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	109
5-00464 Velo: Stato di crisi della Lucchini Spa di Piombino	107
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-01001 Schirru: Situazione di crisi dell'area industriale di Portovesme	107
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	113
5-01253 Fava: Iniziative relative al Consiglio di amministrazione dell'ENEA.	
5-01254 Fava: Sistemi di valutazione del personale ENEA	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115
5-01408 Codurelli e Lulli: Realizzazione di pozzi di ricerca di idrocarburi nel Parco di Montevecchia Valle del Curone	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	118
RISOLUZIONI:	
7-00134 Vico: Sulla crisi del settore chimico italiano.	
7-00166 Fava: Sulla crisi del settore chimico italiano (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	108

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-00847 Braga: Richiesta di modifica dell'articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008 ...	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-01426 Damiano: Prospettive occupazionali per i dipendenti di Eutelia	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
Sull'ordine dei lavori	120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2009	120
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

XIV Politiche dell'Unione europea

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Esteri della Camera dei deputati della Romania	132
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE. Atto n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	132
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Atto n. 55-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,86



16SMC0001830